

Ecotec S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

RIFERIMENTI DI REVISIONE	
NUMERO REVISIONE	DATA
0. Versione originaria	24.10.2022
1. Prima revisione	12.12.2023
2. Seconda revisione	

INDICE

GLOSSARIO	4
1. PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE: IL D.LGS. 231/2001 6	6
1.1. LA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA DI CUI AL D.LGS. 231/01.....	6
1.2. LA GIURISPRUDENZA: IL MODELLO 231 COME ESIMENTE.....	7
IDONEITÀ DEI MODELLI.....	7
IL SISTEMA DEI CONTROLLI	8
Organismo di Vigilanza: Compiti (rinvio).....	10
1.3. IL MODELLO 231: SOGGETTI E REATI.....	11
FATTISPECIE OBIETTIVA: AUTORI	11
I. Soggetti in posizioni apicali.....	12
II. Soggetti sottoposti all’altrui vigilanza.....	13
III. Onere probatorio.....	13
FATTISPECIE OBIETTIVA: INTERESSE O VANTAGGIO.....	15
Interesse o vantaggio nei reati colposi.....	15
FATTISPECIE OBIETTIVA: I REATI PRESUPPOSTO.....	16
I reati previsti.....	16
TRATTAMENTO SANZIONATORIO	18
1.4. L’ADOZIONE DI UN MODELLO NEI GRUPPI SOCIETARI.....	18
CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA	19
ONORE PROBATORIO	23
FLUSSI INFORMATIVI	23
SINTESI	23
1.5. L’AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE.....	24
2. IDENTITÀ E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ	24
2.1. SISTEMA DI GOVERNANCE	24
ORGANIGRAMMA E SISTEMA ORGANIZZATIVO	25
2.2. STATO DELLE PROCEDURE E OBIETTIVI PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO.....	26
2.2.1. L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	27
3. INDIVIDUAZIONE DEI REATI RILEVANTI: METODO DI ANALISI.....	28
REATI RILEVANTI INDIVIDUATI	28
3.1. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	30
PRINCIPI GENERALI.....	30
DELEGHE: CRITERI DI ATTRIBUZIONE.....	30
PROCURE: CRITERI DI ATTRIBUZIONE.....	31
MODALITÀ DI ESERCIZIO DI DELEGHE E PROCURE.....	31
4. IL MODELLO DELLA SOCIETÀ ECOTEC.....	31
4.1. DESTINATARI DEL MODELLO	32
4.2. STRUTTURA DEL MODELLO.....	32

5. SISTEMA NORMATIVO INTERNO	34
5.1. IL CODICE ETICO.....	34
5.2. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
NOMINA E DURATA	35
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ	36
REQUISITI, RECESSO E CAUSE DI REVOCA	36
AUTONOMIA FINANZIARIA	38
AUTONOMIA FUNZIONALE	38
COMPITI E ATTIVITÀ	39
OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
6. LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI: IL CD. WHISTLEBLOWING.....	42
6.1. PRINCIPI GENERALI.....	42
6.2. VIOLAZIONI.....	43
6.3. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	44
INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	44
ISTRUTTORIA	46
6.4. SANZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.....	47
6.5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	50
6.6. MISURE DI PROTEZIONE	50
6.7. TRATTAMENTO DATI	51
6.8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA	52
6.9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	51
7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	52
A. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	52
B. INFORMAZIONE	52
C. REQUISITI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	53
D. DESTINATARI	54
E. COMPORTAMENTI SANZIONABILI	54
F. CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI	55
G. TIPOLOGIE DI SANZIONI APPLICABILI	55
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI.....	55
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SUBORDINATI	58
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI	61
H. MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	62
8.SISTEMA DI FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	63
A. INFORMAZIONE DEL PERSONALE/ DIFFUSIONE DEL MODELLO	63
B. FORMAZIONE DEL PERSONALE	64

GLOSSARIO

Area a rischio: area di attività di Ecotec S.r.l. nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione di uno o più reati presupposti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Canali di comunicazione: canali individuati dalla Società attraverso i quali veicolare le segnalazioni.

D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto: è il Decreto legislativo intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, emanato l’8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Destinatario della segnalazione: soggetto o organo della Società avente il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni. Per la Società le segnalazioni dovranno pervenire all’OdV, come meglio si specificherà nel prosieguo.

Destinatario: è il soggetto a cui il Modello si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi e regole di comportamento. Destinatario del Modello è sia il soggetto interno alla società, sia un collaboratore esterno.

Facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Interesse: è l’indebito arricchimento, ricercato dalla società in conseguenza dell’illecito, la cui sussistenza deve essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.

Linee guida Confindustria: documento redatto da Confindustria contenente linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Approvato il 7 marzo 2002, e aggiornato al 2021.

Modello o MOG: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2001.

Organismo di vigilanza o OdV: organismo preposto alla vigilanza, al funzionamento e all’osservanza del Modello e dei Protocolli operativi; incaricato, altresì, alla verifica circa l’eventuale necessità di un suo aggiornamento.

Responsabilità amministrativa da reato: si tratta di una particolare forma di reato a carico degli enti forniti di personalità giuridica, nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, introdotta dal D. Lgs. 231 del 2001, che si configura quando un loro apicale o soggetto a essi sottoposto commette uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto, e la società trae vantaggio o beneficio dalla commissione dell’illecito penale.

Ritorsioni: è tale qualsiasi comportamento di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, rivolto al segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tra questi rientrano le eventuali sanzioni disciplinari, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o altre misure aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Segnalante (o Whistleblower): si definisce tale il soggetto che è testimone di un illecito o di una irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Segnalante può essere chiunque svolga un determinato compito o una funzione in o per la Società, a esempio i dipendenti e autonomi, le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo, i liberi professionisti e consulenti, i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso la Società, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti e, in generale, gli *stakeholder* (cfr. art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023).

Segnalato: è il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito o della irregolarità rappresentato nella segnalazione.

Segnalazione: comunicazione del segnalante avente a oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illegittimi o irregolarità, commessi da dipendenti o rappresentanti dell'azienda, che possano recare un danno, anche solo di immagine, alla società, nonché a terzi;

Soggetto apicale: si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza della società, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. È da ricomprendere in questa categoria anche colui che, di fatto, esercita funzioni di gestione e controllo dell'ente.

Soggetti collegati: soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il cd. Decreto *Whistleblowing* prevede per il segnalante e che sono: (i) i *facilitatori*; (ii) *persone del medesimo contesto lavorativo* della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) *colleghi di lavoro* della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) *enti di proprietà* della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo; (v) *enti presso* i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

Soggetto subordinato: si definisce tale il soggetto sottoposto alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.

Stakeholder: portatori di interessi con i quali la società intrattiene rapporti.

Vantaggio: è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. È accertato dopo la commissione dell'illecito.

1. PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE: IL D.LGS. 231/2001

1.1. LA RESPONSABILITÀ D'IMPRESA DI CUI AL D.LGS. 231/01

Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” di cui al D. Lgs. n. 231/2001 rappresenta la più significativa concretizzazione giuridica nell’ordinamento interno dell’esigenza, sottesa alla cd. *compliance* aziendale, della conformità dei processi aziendali alle prescrizioni normative. Espressione di un principio in sé elementare: le imprese nel perseguimento dei loro legittimi scopi utilitaristici non devono sfruttare o incorrere in condotte vietate, violando il dovere generale di non procurare danni a singoli individui e alla collettività.

In un sistema normativo sempre più improntato ai controlli e ai protocolli di prevenzione, tale esigenza viene calata all’interno di un preciso *frame* tecnicistico: il rispetto della legalità non si ottiene solo con la minaccia di sanzioni, ma anche e soprattutto attraverso un’efficace prevenzione endo-societaria, fatta di politiche, modelli gestionali, procedure decisionali e presidi di monitoraggio e di sorveglianza.

Il legislatore del 2001, in osservanza del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., in aggiunta alla responsabilità a carico della persona fisica che abbia materialmente compiuto il reato, ha configurato una responsabilità *da reato* in capo alle persone giuridiche. Tale responsabilità è prevista verso i *reati presupposto*, qualora siano commessi nell’interesse o nel vantaggio dell’ente da parte di soggetti posti in posizione apicale e che svolgano quindi funzioni principalmente di rappresentanza, direzione e amministrazione, nonché da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle stesse. A seconda che il reato base sia stato commesso da soggetti di vertice dell’organizzazione o da loro sottoposti, è prevista una differenziazione di regime probatorio.

Il nucleo del rimprovero mosso all’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti espressamente indicati dal legislatore risiede esattamente in un **deficit oggettivo di organizzazione in chiave preventiva**.

L’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione, idoneo a prevenire reati fra quelli legislativamente indicati, è, pertanto, momento fondante il dovere di organizzazione dell’ente e quindi fattore determinante per escluderne la sua rimproverabilità e sanzionabilità. Il MOG - inteso come un insieme di regole, procedure e modi di operare - assume un ruolo di primaria importanza nella *compliance aziendale*, assolvendo un ruolo *esimente* per l’ente, in caso di responsabilità derivante dalla commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231, a meno di comportamenti fraudolenti ed elusivi dello stesso da parte dell’autore materiale dell’illecito.

Per incentivare gli enti ad assumere moduli comportamentali virtuosi, il decreto legislativo ha coniato, prendendo spunto dai *compliance program* nordamericani, un paradigma di tipo **punitivo-premiante**: minaccia di sanzioni rigorose (pecuniarie, ablativo, interdittive e reputazionali) e contestuale promessa di esenzione dalla responsabilità nel caso di adozione ed efficace attuazione *ante factum* di un idoneo programma di prevenzione del rischio – reato.

Gli elementi fondamentali del Modello di organizzazione – come detto, indispensabile strumento precauzionale individuato dal legislatore per prevenire la commissione di reati – sono indicati dagli artt. 6

e 7 D. Lgs. n. 231/2001, che da un lato richiedono l'*idoneità* dello stesso e dall'altro tracciano il perimetro della regola modale che l'ente sarà chiamato a creare affinché l'attività di impresa resti entro la soglia del "rischio permesso". In tal modo la legge fornisce delle clausole generali che funzionano come parametri cui avere riguardo per ottenere indicazioni di massima che dovranno poi essere concretizzate di volta in volta in relazione alle singole esigenze degli enti con riferimento alle loro attività e organizzazioni.

In sintesi: la verifica giudiziale di idoneità del Modello di organizzazione adottato va a testare la conformità delle regole precauzionali (cristallizzate nei diversi protocolli operativi) rispetto alle migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in cui è commesso l'illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o di minimizzazione del rischio tipico.

1.2. LA GIURISPRUDENZA: IL MODELLO 231 COME ESIMENTE

Per giurisprudenza costante, la società che abbia ommesso di adottare e/o correttamente applicare un Modello di organizzazione, gestione e controllo, non è responsabile del reato presupposto commesso dal titolare di una posizione verticistica (articolo 5, par. 2) solo se il colpevole ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (tra le altre, Cass. pen., sez. V, n. 4677, 30 gennaio 2014, Impregilo).

Al tempo stesso, la mera adozione di un Modello (articoli 6-7 del decreto) non è sufficiente. Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l'effettività rappresenta, dunque, un punto qualificabile e irrinunciabile del sistema 231.

È stato così chiarito come il sistema di *compliance* adottato da una azienda deve essere dotato di strumenti in grado di prevedere la valutazione dei rischi nei settori di attività, e in modo da verificare, *inter alia*, gli elementi "sintomatici" dei reati (e.g. presenza di conti correnti all'estero; utilizzo di intermediari stranieri che rendono difficile individuare la provenienza dei pagamenti; il calendario dei pagamenti legati alle gare d'appalto cui partecipa la società) (Tribunale di Milano, sez. XI in funzione di giudice del Riesame, ordinanza 28 ottobre 2004). In sintesi, l'adozione di un sistema di prevenzione, la cui effettività trova un limite solo nell'elusione fraudolenta (non agevolata da un difetto di controllo), rende non rimproverabile all'ente la realizzazione dell'illecito consumato da un soggetto formalmente deputato a incarnare la politica d'impresa (funzione esimente del modello). Va, poi, ricordato che il modello di prevenzione del rischio-reato svolge una ulteriore, importante funzione di natura riparatoria: la sua adozione (o il suo adeguamento) *post delictum* determina, ricorrendo altre condizioni (v. artt. 12 e 17 D. Lgs. n. 231/2001), una ragguardevole riduzione della sanzione pecuniaria e l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive.

IDONEITÀ DEI MODELLI

La giurisprudenza ha, quindi, fornito alcune indicazioni sui requisiti presenti in un modello affinché possa essere ritenuto efficace.

La difficoltà principale nella redazione dei modelli, che comporta spesso la loro scarsa rilevanza processuale in chiave assolutoria, è dovuta alla loro astrattezza. Astrattezza che può essere ingenerata, a sua volta, dalla limitata tassatività delle fattispecie penali: la precisione dei modelli è direttamente proporzionale al grado di precisione del tipo criminoso. Di modo che un fatto di reato descritto "a maglie

larghe” produrrà, a cascata, un modello ad ampio spettro. Da ciò discende la scelta, operata in questo modello, di operare una descrizione “fattuale” dei reati, così da ancorare la costruzione delle procedure non alla astratta previsione legale, ma alle tante modalità di realizzazione delle stesse.

Ai sensi degli artt. 6 – 7 del d.lgs. 231 e per la giurisprudenza costante, la responsabilità dell’ente è evitata soltanto laddove il modello organizzativo abbia un determinato **contenuto minimo**. Così, devono essere indicate:

- le c.d. **aree sensibili**, vale a dire quelle attività nel cui ambito sussiste il rischio (non irrilevante) di commissione di uno dei reati elencati nel decreto;
- i c.d. **protocolli**, ossia le regole procedurali da seguire nella formazione e attuazione delle decisioni aziendali, tra cui viene espressamente richiesta la proceduralizzazione della gestione delle risorse finanziarie;
- i **flussi informativi** verso l’organismo di vigilanza che dovranno essere strutturati in modo da garantire il coinvolgimento anche dei sottoposti (cd *whistleblowing*) secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 2 *bis*;
- un **sistema disciplinare** volto a sanzionare, non solo l’eventuale commissione di un reato, ma altresì ogni violazione delle regole fissate nel modello stesso.
- un **sistema di procedure** di ricerca e identificazione dei rischi quando sussistano già segnali di rischio;
- **obblighi** per i soggetti interessati di riferire all’Organismo di Vigilanza notizie relative alla vita dell’ente, a pregresse violazioni del modello o alla consumazione di reati;
- **attività di formazione** sulle regole del modello che sia differenziata a seconda della categoria dei soggetti coinvolti con una coerente e continua programmazione della stessa.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Rilevante anche a fini esimenti è il sistema dei controlli.

Sotto il profilo economico aziendale, il MOG è un sottosistema dei sistemi di controllo interni; è parte integrante del SCI. Laddove, in estrema sintesi, per SCI può ritenersi tutto ciò che è idoneo a *regolamentare e governare* l’attività del sistema aziendale in funzione di obiettivi riconducibili *all’efficacia/efficienza dei processi, all’attendibilità delle informazioni e alla conformità alle norme*. Il SCI è pertanto costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie e degli obiettivi aziendali e il conseguente presidio delle aree di rischio. In questo contesto, il Modello si caratterizza per gli specifici obiettivi che il suo *sistema di controllo* (e di gestione) mira a realizzare: come ampiamente illustrato, infatti, i Modelli sono ordinati a esercitare una *funzione esimente*.

In tale ottica, assumono particolare rilievo la predisposizione di un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza delle proprie regole (art. 6, co. 1, lett. b) e la sussistenza di adeguati flussi informativi che vedono la presenza sia di *attività periodica* di informazioni, su quanto posto in essere per dare attuazione al Modello, sia di attività

ad hoc, focalizzata su singoli fatti che possono aver dato luogo alla commissione di reati o comunque indicativi di anomalie.

Quanto in particolare all'OdV, una corretta conformità alla previsione legislativa presuppone la non subordinazione del controllante al controllato (Cass. pen., sez. V, n. 4677, 30 gennaio 2014, Impregilo). Il che trova conferma nel comma secondo dell'art. 6 che, alla lett. d), prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza ed, evidentemente, un autonomo esercizio del potere di vigilanza, che a sua volta è rafforzato dalla lett. e), con un sistema cioè disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficacia del Modello risiede nell'ampiezza dei poteri conferiti all'Organismo di Vigilanza, il quale deve potere ostacolare la commissione di attività illecite o lanciare un segnale d'allarme in presenza di condotte dei vertici che fanno presagire un reato.

Le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza (Cass. pen., Sez. V, n. 4677, 30 gennaio 2014; Trib. Roma, 4 aprile 2003) sono critiche sulla scelta di attribuire il controllo a un organo monocratico, specie se dipendente dal presidente della società, perché inficerebbe la credibilità e l'autonomia dell'organo di controllo.

Ciò non significa che l'OdV debba essere necessariamente esterno alla società. Una simile soluzione può garantire l'autonomia e l'indipendenza, ma l'effettività del controllo potrebbe risultare solo fittizia, dal momento che soggetti avulsi dalle logiche societarie e aziendali rischiano di non essere messi in condizione di comprendere appieno le modalità di svolgimento e di funzionamento dell'azienda.

La soluzione potrebbe pertanto essere allora quella di prevedere la costituzione di un organo collegiale misto, composto da componenti interni ed esterni all'ente, dotati di professionalità e indipendenza.

L'OdV deve avere competenze:

- ispettive,
- di analisi dei sistemi di controllo,

e, infine,

- giuridiche.

Deve però essere ancora sottolineato come non sia sufficiente prevedere un Organismo di Vigilanza misto, o addirittura esterno all'ente, se poi non si definisce il potere e l'ampiezza del controllo che l'OdV deve operare.

Una posizione giurisprudenziale (Cassazione n. 4677/2013), predilige una forma di controllo «totale» su tutte le attività a rischio-reato. La tesi è suggestiva ma, di contro, si replica che rischia di risultare irrealistica, basti pensare al fatto che le segnalazioni dell'OdV sono rivolte proprio a quei soggetti apicali da tenere sotto controllo.

Ancora una volta, è da privilegiare una soluzione intermedia.

Detto ciò, è chiaro che l'OdV deve essere oggetto privilegiato di una serie di flussi informativi, che garantiscano la base cognitiva su cui lo stesso organismo deve operare. Per ottenere questo risultato, è

necessario prevedere obblighi informativi nei confronti dell'OdV, in capo ai responsabili delle aree a rischio - reato, nonché la previsione di autonome sanzioni disciplinari per la violazione di detti obblighi (come detto in precedenza e come sarà sviluppato successivamente).

La circolazione delle informazioni è infatti, come detto, elemento essenziale, perché senza il possesso di adeguate basi cognitive ogni forma di controllo è non solo impensabile ma, soprattutto, di scarsa efficacia.

Il moltiplicarsi dei soggetti destinatari delle informazioni circa eventuali segnali di allarme (cd. *red flags*), può costituire quindi un potenziale deterrente per operazioni opache.

In sintesi: il Modello organizzativo deve essere valutato per la sua concreta e specifica effettività sulla base di un approccio realistico al fenomeno societario.

La cd. colpa di organizzazione si concretizza nel caso in cui l'ente collettivo non abbia sviluppato o, comunque, non abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione idoneo a scongiurare (*rectius*: ridotto il rischio di verificazione di) fatti-reato del tipo di quello realizzatosi effettivamente: non si sia dotato, cioè, di un *compliance program*, che sia, concretamente e sostanzialmente in grado di *minimizzare* i rischi di reato ex art. 24.e ss. D.lgs. 231/01 (Trib. Milano, ordinanza del 20 settembre 2004).

ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI (RINVIO)

Ai sensi dell'art 6 comma 1, lett. b), l'Organismo di Vigilanza è l'organo di controllo del Modello. Anche in considerazione della esistenza di un gruppo societario, l'OdV è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:

- curare l'attuazione del Modello e in particolare la corretta introduzione e applicazione dei protocolli;
- vigilare sull'osservanza, funzionamento e aggiornamento del Modello ai sensi del D. Lgs.n 231/2001;
- curare l'interpretazione nonché il rispetto delle disposizioni del Codice Etico, del Modello e dei regolamenti, degli ordini di servizio e delle procedure aziendali previste in attuazione dello stesso;
- sollecitare e proporre gli aggiornamenti e gli adeguamenti continui del Modello al mutare di elementi **endogeni** della società (es. modifiche organizzative, poteri di firma, nuove attività);
- sollecitare e proporre gli aggiornamenti e gli adeguamenti continui al mutare di elementi **esogeni** della Società (es.: introduzione di nuovi reati nel D. Lgs. n. 231/2001, chiarimenti derivanti dalla giurisprudenza dominante e decisioni di merito in ordine all'applicazione dei Modelli);
- riferire periodicamente al CdA e al Presidente dell'ente in merito allo stato di attuazione e all'operatività del Modello; segnalare al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello e del Codice Etico;
- promuove attività di coordinamento tra i diversi OdV delle società del gruppo, attraverso scambio periodico di informazioni reciproche.

1.3. IL MODELLO 231: SOGGETTI E REATI

La colpevolezza della società trova fondamento in un «fatto» (talvolta anche fenomenologicamente) omissivo: il non avere impedito, o, se si preferisce, l'aver agevolato la commissione di un reato-presupposto da parte di persone fisiche inserite nell'organigramma aziendale, in conseguenza dell'inottemperanza *tout court*, oppure della trascurata – o, peggio, posticcia – ottemperanza, dell'onere/obbligo di auto-organizzarsi in modo da contenere il rischio d'illegalità penale.

Il Modello organizzativo, o meglio la sua assenza (o inidoneità, o inefficacia, Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, *Mussoni e altri*) integra la *fattispecie subiettiva* dell'illecito dell'ente, radicandone la responsabilità «da reato» in presenza degli ulteriori e pregiudiziali presupposti obiettivi:

- un fatto tipico e antigiusuridico ex artt. 24 ss. D.lgs. 231/01,
- commesso nel suo interesse o a suo vantaggio,
- da parte di un soggetto “qualificato”.

L'imputazione “soggettiva” della responsabilità all'ente richiede che si accerti la violazione di una regola di corretta organizzazione e gestione idonea a prevenire la commissione del reato (“di reati del tipo di quello verificatosi”, nelle parole dell'art. 6). Da ciò discende, per costante giurisprudenza, che perché sia superato il vaglio di adeguatezza non debba aversi riguardo all'intero Modello, ma ci si rapporti con lo specifico reato *sub iudice*. Il giudizio da superare è un giudizio concreto e relativo, anziché astratto ed esteso al modo di essere dell'intera organizzazione (preventiva). Pertanto, la verifica giudiziale di idoneità del modello penal-preventivo adottato dall'ente si risolve in un giudizio normativo volto a controllare, non tanto l'eventuale violazione di precise regole cautelari di fonte legislativa (o secondaria), quanto la conformità delle regole prevenzionali auto-normate dall'ente alle migliori conoscenze consolidate e condivise nel momento storico in cui è commesso l'illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o di minimizzazione del rischio tipico.

FATTISPECIE OBIETTIVA: AUTORI

Premesso quanto attiene alla specifica ipotesi di responsabilità della holding nel reato commesso dalle controllate, quanto alla **fattispecie obiettiva**, l'art. 5 del Decreto 231/01 stabilisce che la responsabilità per l'azienda può nascere da reati commessi da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (vertice aziendale);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente (responsabili).

Nel caso di commissione del reato presupposto da parte degli *apici* o dei *subordinati* muta, in parte la normativa applicabile: il D. Lgs. n. 231, infatti, distribuisce diversamente gli oneri probatori in sede processuale.

I. SOGGETTI IN POSIZIONI APICALI

Pur avendo la normativa utilizzato un criterio funzionale per l'individuazione degli apici (amministrazione, direzione, rappresentanza), il legislatore ha espressamente equiparato, ai soggetti che formalmente esercitano tali funzioni, le persone che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (art. 5 comma 1, lett. a, Decreto 231/01). Si osserva, tuttavia, che l'esercizio di fatto è rilevante solo se si esercitano cumulativamente i poteri di gestione e di controllo "volendosi includere tra i vertici solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente" (Relazione ministeriale al Decreto legislativo 231/2001).

In letteratura e in giurisprudenza è stato affermato quanto segue.

Il concetto di **rappresentanza** dell'ente richiama il potere di formare, ricevere e manifestare verso l'esterno la volontà dell'ente in relazione ad atti negoziali;

Il concetto di **amministrazione** della società può essere interpretato come il potere di gestione e controllo *delle risorse materiali dell'ente*;

Il concetto di **gestione** richiama il potere di gestione e controllo del personale dell'ente.

Per l'individuazione del soggetto apicale, dunque, ciò che conta, al di là di una investitura formale, è lo svolgimento in concreto delle funzioni o mansioni tipiche di chi amministra e/o gestisce l'ente, ciò valendo sia nel caso (del tutto marginale) in cui sia rinvenibile una nomina viziata o implicita, sia nell'ipotesi (ben più ricorrente) in cui l'attività gestoria venga svolta in assenza di qualsivoglia atto di nomina del competente organo sociale.

Con particolare riferimento a specifiche figure, dalla giurisprudenza in materia si ricava che:

l'Amministratore unico (ruolo attualmente non previsto in Ecotec) rientra certamente nella definizione di soggetto apicale (Cassazione, II sez. sentenza del 30 gennaio 2006, n. 3615);

i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono *ex lege* funzioni di gestione e di controllo dell'impresa; pertanto, non sussistono dubbi sulla riconducibilità delle funzioni svolte dal soggetto posto in posizione apicale. Pare si possa giungere alla medesima conclusione qualora vi sia un Amministratore delegato, poiché i membri del CdA rimangono titolari di un potere di controllo che può arrivare sino all'avocazione a sé del compimento di operazioni delegate;

l'Amministratore delegato, in quanto organo chiamato a esercitare funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione, rientra a pieno titolo nel novero dei soggetti apicali, limitatamente ai poteri allo stesso conferiti. In ogni caso occorrerà verificare di volta in volta se l'azione delittuosa rientra nelle attribuzioni devolute all'Amministratore delegato o se la condotta contestata non si sia generata in relazione a una operazione, seppur rientrante nella delega, avocata a sé dal Consiglio di Amministrazione. Stesse osservazioni vanno fatte per il **comitato esecutivo (quest'ultimo attualmente non previsto)**;

il Direttore Generale (ruolo attualmente non previsto in Ecotec), figura disciplinata dall'art. 2396 c.c. che però non fornisce una definizione intrinseca delle mansioni e delle funzioni ricoperte, piuttosto prevede che le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applichino anche ai direttori

generali nominanti dall'Assemblea o per disposizione dello Statuto. Sebbene non sempre la giurisprudenza sia concorde (Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2008, n. 28819), si può comunque affermare che il Direttore Generale nominato formalmente rientri nella nozione di soggetto apicale;

le persone che dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria e funzionale: rientrano tra questi i **preposti a una stabile organizzazione**, nazionale e internazionale, destinatari di una forte autonomia gestionale e perciò sottratti al controllo delle sedi centrali. In ogni caso, in questi ambiti molto dipenderà dal risultato dell'accertamento probatorio.

II. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI VIGILANZA

L'art. 5 del D.lgs. 231/2001 individua, per il tramite di una sorta di clausola residuale, tutte le altre persone fisiche, diverse dagli apicali, che prestano la propria attività lavorativa nell'interesse dell'ente.

Da subito deve essere sottolineato come la commissione di un reato da parte dei sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali coinvolge la responsabilità dell'ente, diversa, tuttavia, sarà la prova liberatoria concessa all'ente per esimersi dalla responsabilità.

Il criterio di imputazione delle condotte illecite dei sottoposti risiede nella presunzione che, in linea di massima, gli stessi agiscano in funzione delle direttive aziendali e che, sotto il profilo oggettivo, gli stessi operino nell'interesse dell'ente.

La definizione fornita dal Decreto 231 non è di carattere formale, piuttosto oggettivo-funzionale e, pertanto, non è necessario che i sottoposti abbiano con l'ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in questa nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussiste un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dello stesso.

III. ONERE PROBATORIO

In nessun caso la società, sia che a commettere il fatto di reato sia un soggetto ai vertici dell'ente sia che l'agente sia sottoposto all'altrui direzione, risponde di quanto realizzato a titolo di responsabilità oggettiva "*essendo previsto necessariamente per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta «colpa di organizzazione» della persona giuridica*" (Cass. pen., sez. VI, 18.02.2010, n. 27735; in senso conforme: Cass. pen., sez. III, 7.06.2011). Tuttavia, il criterio dell'immedesimazione organica che lega il soggetto all'ente collettivo e che, conseguentemente, consente di ascrivere un'azione del singolo alla società, si atteggia in maniera diversa a seconda che il soggetto rivesta una posizione apicale o che quest'ultimo sia sottoposto. La scelta legislativa è facilmente intuibile: alcuni soggetti sono inseriti a tal punto nelle strutture decisionali degli enti collettivi, per cui si presume che le azioni intraprese siano espressione della politica d'impresa.

In tal caso, la società, per andare esente da responsabilità, avrà un onere probatorio molto più gravoso.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D.lgs. 231/01):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il dato normativo è chiaramente nel senso di un'inversione dell'onere probatorio, in virtù della particolare qualità degli autori materiali del reato. La prova degli elementi atti a escludere la responsabilità dell'ente è, pertanto, a carico dell'ente stesso. Sussiste, quindi, una presunzione di responsabilità fondata sul fatto che i soggetti apicali di regola esprimono la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società stessa a dimostrare la sua estraneità, e potrà farlo soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.

In particolare, nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, l'ente non risponderà della commissione del reato da parte di un soggetto apicale se proverà che, oltre ad avere adottato ed efficacemente attuato il Modello, ha posto in essere, attraverso l'Organismo di controllo al fine nominato, una "effettiva vigilanza" e che le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il sistema di prevenzione in essere.

In giurisprudenza vi sono precedenti in cui, nonostante la commissione di un reato da parte degli apici, l'ente è andato esente da responsabilità avendo dato la dimostrazione di aver adottato tutte le misure organizzative e funzionali di precauzione e di controllo per evitare il comportamento illecito (Tribunale di Milano, ordinanza del 17.11.2009, cd. caso Impregilo; TAR Trento – Trentino Alto Adige, sez. I, 2.11.2011, n. 275).

In dottrina e in giurisprudenza, per rappresentare l'apice che elude fraudolentemente il Modello, si è fatto ricorso alla figura del cd. *amministratore infedele*, cioè di chi agisca contro l'interesse dell'ente. (Tribunale di Milano, ordinanza 17.11.2009; Cass. pen., sez. VI, 9.07.2009 n. 36083).

Rimane, in ogni caso, la necessità per l'ente di dimostrare di aver adottato, attraverso gli organi preposti, procedure atte a evitare la commissione di fatti di reato da parte dei vertici aziendali, di aver nominato un organismo con il compito di vigilare sul sistema di prevenzione adottato e che il citato Organismo abbia efficacemente vigilato.

Nel caso di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione, l'onere della prova di dimostrare la *colpevolezza* dell'ente ritorna in capo all'autorità procedente, poiché l'ente vedrà soddisfatto il suo intervento dimostrativo nella fase di accertamento attraverso la sola prova di aver adottato il Modello e di aver vigilato su di esso. Non è dunque richiesta la *probatio* diabolica dell'elusione fraudolenta come nel caso degli apicali. È esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. E nel caso di soggetti "sottoposti" l'onere probatorio (circa l'idoneità del Modello) sarà a carico dell'accusa, posto che l'art. 7, al comma 2, introducendo una presunzione *iuris et de iure*, esclude gli obblighi di direzione e di vigilanza, fonte della

responsabilità dell'ente, nel caso di reato commessi da soggetti eterodiretti, in caso di preventiva adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (Tribunale di Milano, ordinanza 26.06.2007).

FATTISPECIE OBIETTIVA: INTERESSE O VANTAGGIO

Rinviando per quel che attiene alla specifica ipotesi di responsabilità della *holding* nel reato commesso dalle controllate, ulteriore elemento della **fattispecie obiettiva** è data dalla sussistenza dell'**interesse o vantaggio** dell'ente nel reato commesso. Il Legislatore ha così inteso delimitare i confini della responsabilità dell'ente individuando nell'interesse e vantaggio gli indici della riferibilità della condotta del singolo all'ente. Si presume, infatti, che la condotta della persona offesa sia una manifestazione di una politica d'impresa orientata alla violazione delle regole di diritto. Con tale locuzione il D.lgs. 231/01 ha inteso rafforzare l'idea della immedesimazione organica, che, invero, funge da architrave dell'intero impianto normativo: la commissione del reato da parte dell'organo-persona fisica nell'interesse o vantaggio dell'ente è in grado di escludere la responsabilità dell'ente medesimo rispetto a tutti quei fatti che siano estranei all'organizzazione; fatti, vale a dire, che non appartengono alla compagine sociale o non sono alla stessa in alcun modo riconducibile.

Tuttavia, ai sensi del secondo comma dell'art. 5, l'ente non risponde nel caso in cui i soggetti, siano essi apicali o sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". Si tratta di una causa di esclusione della responsabilità oggettiva che attenua il generale principio della immedesimazione organica. In senso opposto, vale a dire in caso di automatismo in ogni caso della responsabilità dell'ente si sarebbe sciolta verso un modello di responsabilità oggettiva (in questo senso, Tribunale di Milano, sentenza del 28 aprile 2008).

L'ente sarà chiamato a rispondere, inoltre, anche qualora il fatto di reato, pur non essendo espressione di una politica aziendale, si sia realizzato a causa di un difetto nel sistema di controllo e di gestione, che deve essere volto alla prevenzione di comportamenti potenzialmente criminali.

Per giurisprudenza maggioritaria i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dall'"interesse o vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Cass., SS.UU., sentenza del 24 aprile 2014 n. 38343; cfr. Sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265).

INTERESSE O VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI

Con l'introduzione dell'art. 25 *septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e dell'art. 25 *undecies* (reati ambientali) è si è posto il tema della individuazione dell'interesse o vantaggio nei reati colposi.

In giurisprudenza, pur in presenza di una varietà di posizioni, si tende a collegare l'interesse o vantaggio non all'evento quanto alle condotte colpose alla base degli illeciti in questione. Si è quindi sostenuto che se l'evento delittuoso (e questo in particolare nei casi di omicidio o lesioni gravissime) è il risultato della

manca adozione di misure di prevenzione è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio, nella forma di un risparmio di costi. Dal che è fatto derivare, che per verificare la presenza del requisito dell'interesse o del vantaggio bisogna di volta in volta accertare se la condotta che ha determinato l'evento sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri (Trib. Trani, sez. Molfetta, 26 ottobre 2009; in senso non dissimile Ass. Torino, 14 novembre 2011, Tyssen Krupp). Ancora più chiaramente si è ritenuto che *“l'interesse o vantaggio può essere correlato anche a tali reati colposi, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile al consumazione del delitto”* (Trib. Novare, g.u.p. 26 ottobre 2010).

FATTISPECIE OBIETTIVA: I REATI PRESUPPOSTO

Il legislatore del 2011 ha perimetrato selettivamente a livello normativo generale e astratto il raggio di azione della tipologia di responsabilità penale d'impresa attraverso una enumerazione tassativa delle fattispecie incriminatrici da cui può scaturire la responsabilità dell'ente, predefinendo quindi un *numerus clausus* non suscettibile di integrazione analogica. Tuttavia, come è noto, tale elencazione non è stata frutto di un organico e completo intervento espressivo di un chiaro piano di contrasto alla criminalità d'impresa in grado di indicare a monte tutte le fattispecie tipiche ascrivibili alla politica aziendale. Al contrario, la scelta è stata quella di una *“formazione progressiva”* di tale catalogo, con una successiva e continua estensione delle sue dimensioni in modo da disegnare un inventario in continua crescita.

I REATI PREVISTI

Di seguito sono elencati i reati previsti dal Decreto 231, aggiornati alla data di approvazione del Modello. Invece, per l'analisi delle singole fattispecie delittuose, che possono concretamente essere realizzate all'interno della Società, si rinvia ai singoli protocolli di Parte Speciale.

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** - art. 24, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** - art. 24bis, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dai decreti legislativi nn. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019);
- **delitti di criminalità organizzata** - art. 24ter, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L. n. 236/2016);
- **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio** - art. 25, d.lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal D.lgs. n. 75/2020);
- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - art. 25bis, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal d.l. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e d.lgs. 125/2016);
- **delitti contro l'industria e il commercio** - art. 25bis 1, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009);

- **reati societari** - art. 25ter, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal d.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal d.lgs. n. 38 /2017);
- **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** - art. 25quater, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - art. 25-quater.1, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006);
- **delitti contro la personalità individuale** - art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L. n. 236/2016 e poi ancora dalla L. n. 110/2017);
- **reati di abuso di mercato** - art. 25-sexies, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005);
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** - art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n.3/2018);
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** - art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal d.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021);
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - art. 25-octies.1, d.lgs. 231/01 (articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021);
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - art. 25-novies, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009);
- **reati ambientali** - art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal d.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e dal D.lgs. n. 21/2018);
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal d.lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017);
- **razzismo e xenofobia** - art. 25-terdecies, d.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. 167/2017, modificato dal D.lgs. n. 21/2018);
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** - art. 25-quaterdecies, d.lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dall'art. 5 della Legge n. 39/2019);
- **delitti tentati** (art. 26, d.lgs. n. 231/2001);
- **responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** - art. 12, L. n. 9/2013 (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva);
- **reati transnazionali** - L. n. 146/2006 modificata dalla L. n. 236/2016 (Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale);
- **reati tributari** -art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020);
- **contrabbando** - art. 25 sexiesdecies (articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020);
- **delitti contro il patrimonio culturale** – art. 25-septiesdecies (articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022);
- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** - art. 25-duodevicies (articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022).

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Il legislatore ha previsto una disciplina sanzionatoria conseguente all'accertamento dell'illecito applicabile direttamente agli enti coinvolti nel procedimento penale.

Sinteticamente, l'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto può essere così rappresentato:

sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12);

sanzioni interdittive (artt. 13 – 17);

confisca (art. 19);

pubblicazione della sentenza (art. 18).

Il sistema sanzionatorio è, alla luce di tale classificazione, contraddistinto da un carattere essenzialmente binario per cui da un lato si hanno sanzioni amministrative pecuniarie con carattere indefettibile (destinate a seguire sempre una sentenza di condanna) e dall'altro sanzioni interdittive applicabili solo ad alcune ipotesi tassativamente previste nei casi di particolare gravità.

1.4. L'ADOZIONE DI UN MODELLO NEI GRUPPI SOCIETARI

Pur costituendo il D.lgs. 231/2001 un *corpus* sostanzialmente esaustivo e completo di regolamentazione della responsabilità da reato degli enti, esso non ha in alcun modo disciplinato i criteri di imputazione dell'illecito commesso nel contesto di imprese facenti parte di un gruppo, né individuato particolari meccanismi di attribuzione delle relative sanzioni.

Sul tema sono due gli aspetti principali da analizzare: da un lato, vi è la necessità di indentificare i precisi presupposti in presenza dei quali è possibile considerare **responsabile la capogruppo** per i reati che si sono realizzati nell'ambito delle proprie subordinate e, più in generale, di quali siano i criteri di imputazione oggettiva della condotte nei gruppi; dall'altro lato, si pone il problema, a quello strettamente connesso, relativo alla **concreta strutturazione di un sistema penal-preventivo** a livello di gruppo.

Quanto a quest'ultimo aspetto, la dottrina ha per lo più negato la capacità esimente del cd. **modello di gruppo**, ovvero del modello, uguale per tutte le società appartenenti al gruppo, adottato formalmente dalla sola *holding* ma destinato a essere attuato e reso efficace da parte delle singole società eterodirette. Questa esclusione trova la propria ragione nella circostanza che al gruppo non è riconosciuta alcuna valenza giuridica autonoma; non essendo a sua volta un ente, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati nell'art. 1 del Decreto 231. Al contrario, anche in un gruppo societario, la società *eterodiretta* mantiene una propria autonomia giuridica con conseguente necessità, quanto al MOG, che siano i suoi stessi amministratori (gli unici formalmente investiti del potere di gestione ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c.) ad adottare gli assetti organizzativi ai sensi dell'art. 2381 c.c., ivi compreso il modello ex artt. 6 e 7.

È necessario, pertanto, che ciascuna società all'interno del gruppo provveda ad adottare e attuare un proprio Modello, connotato da elementi di specificità predisposti tenendo conto delle esigenze concrete che caratterizzano ogni singola realtà aziendale. L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio modello consente di realizzare un duplice obiettivo: a) elaborare un modello che sia calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa; b) confermare l'autonomia della singola unità operativa del gruppo, ridimensionando il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

In sostanza, fermo restando la necessità che ciascuna società si doti di un proprio modello organizzativo *individuale*, sarebbe opportuno che lo stesso replichi le misure preventive indicate dalla capogruppo e che siano state motivatamente considerate idonee dalla società eterodiretta. È quindi, senz'altro consigliabile, che la società controllante, in virtù dell'attività di direzione e coordinamento che ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile è tenuta a svolgere, dia indicazioni di massima (anche nell'ambito di *regolamenti di gruppo*) fissando una *policy* di gruppo quanto al rispetto dei valori etici e di *compliance* e individuando i principi a cui le singole controllate dovranno ispirarsi nella predisposizione dei contenuti di maggior dettaglio del modello organizzativo, in modo che gli stessi risultino in linea con la complessiva politica di gruppo e consentano lo sviluppo di sinergie che conducano a un complessivo risparmio di costi.

Alla luce di quanto brevemente esposto, dovranno essere realizzati tanti modelli organizzativi quante sono le società, caratterizzati ciascuno dalle proprie peculiarità, da mappature con attività a rischio tipiche del singolo *business*, da protocolli e procedure che rispecchino le esigenze rilevate dai rischi in concreto riscontrati nonché propri Organismi di Vigilanza.

L'adeguamento alle previsioni del Decreto non è obbligatorio, ma rileva la volontà della Società e del gruppo di attuare una politica di impresa fondata sulla condivisione e accettazione di determinati principi.

CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA

Come detto, un ulteriore aspetto riguarda i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva dell'illecito dell'ente. In presenza del silenzio normativo sul punto, il compito di delineare condizioni e presupposti della responsabilità delle imprese facenti parti di un gruppo è stato assolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel cui ambito, sia pure con diverse sfumature, si è affermato che al fine di imputare la responsabilità per lo stesso reato a diverse società appartenenti allo stesso gruppo, è necessario che per *ciascuna di queste* si siano realizzati **entrambi i nessi di collegamento** di cui all'art. 5.

Anticipando quanto sarà esposto di seguito, alla luce degli interventi giurisprudenziali e dottrinali in materia, gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001, ai fini dell'imputazione dell'illecito alla società capogruppo, anche nel caso in cui il delitto sia stato commesso nell'ambito della società controllata, devono essere *riformulati* come se richiedessero le seguenti condizioni:

- commissione di un fatto tipico e antigiusuridico ex artt. 24 e ss. D. Lgs. n. 231/2001;
- sussistenza dell'interesse o vantaggio del gruppo;
- realizzazione dell'illecito con il concorso di una persona fisica che riveste nella capogruppo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano anche di fatto la gestione e

il controllo dello stesso (art. 5 lett. a), ovvero da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati dalla lettera a (art. 5 lett. b);

Senza necessità di soffermarsi sul primo presupposto, in questo quadro, sono due gli interrogativi da risolvere: a) quale sia la **nozione di interesse rilevante**, e, in particolare, se possa declinarsi una nozione di interesse di gruppo (*profilo teleologico*); b) a quali condizioni il soggetto formalmente incardinato in una società possa considerarsi anche *apicale* o *sottoposto* di un'altra società appartenente al medesimo gruppo, o, più a monte, a quali o le condizioni le società del gruppo rispondono di un reato commesso nell'ambito di un una o più società (*profilo funzionale*).

a. Quanto alla **nozione di interesse rilevante**, l'esperienza applicativa mostra come la giurisprudenza, pur con qualche incertezza, si è orientata in modo da evitare facili presunzioni, quali quelle volte a individuare sempre e comunque nella *holding* il centro di imputazione degli illeciti commessi nel contesto del gruppo sulla scorta di una – invero inammissibile – visione unitaria dello stesso, nonché a prospettare una lettura del criterio dell' "interesse" previsto dall'art. 5 nei termini – fumosi e astratti – dell' "interesse di gruppo".

In linea generale, preme sottolineare che l'orientamento accolto dalla giurisprudenza - di seguito meglio ricostruito - non si restringe alle sole imprese facenti formalmente parte di un gruppo ma amplia - anche fuori dai casi in cui sia formalmente configurabile la sussistenza del fenomeno del gruppo di imprese, civilisticamente inteso - l'ambito della responsabilità da reato alle società anche solo sostanzialmente collegate, in tutti i casi nei quali - in concreto - all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra (o altre) società, e il soggetto-persona fisica autore del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato.

Invero, è bene rimarcare come il riferimento al c.d. "interesse di gruppo" può risultare fuorviante: come correttamente osservato dalla dottrina, è sufficiente sottolineare che in una situazione di aggregazione di imprese (indipendentemente dalla natura dei rapporti che la caratterizzano) una di queste può, attraverso la consumazione del reato, perseguire un proprio interesse anche quando il risultato si traduca in un vantaggio per un'altra componente dell'aggregato o, nell'immediato, nel soddisfacimento di un interesse particolare di quest'ultima. È stato, infatti, superato quell'orientamento iniziale di parte della giurisprudenza di merito (tra le altre, T. Milano, 26.2. 2007, ipotesi di aggio-taggiato posto in essere dai vertici della controllata a vantaggio della controllante) che riteneva che nell'ambito delle società appartenenti a un gruppo fosse, quasi automaticamente, riscontrabile un comune e unitario interesse idoneo a integrare la nozione di *interesse* di cui all'art. 5 del decreto, riconoscendo, conseguentemente, canali di comunicazione della responsabilità sia *verso l'alto* (responsabilità della capogruppo per reati commessi da soggetti formalmente inseriti nell'organico della controllata) sia *verso il basso* (responsabilità della controllata per reati compiuti da soggetti legati alla controllante).

È pertanto necessario che venga accertata la sussistenza di un interesse o vantaggio specifico concreto e attuale, nel senso che la società madre deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non di carattere necessariamente patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto. L'enucleazione di un generico riferimento al gruppo non è sufficiente per legittimare un'affermazione di responsabilità della *holding*; un cd. generale interesse di gruppo non può, dunque, valere ad attribuire in maniera indiscriminata alla società madre i reati commessi nel contesto delle controllate, sul mero

presupposto che vi sia sempre un ritorno di utilità a favore della controllante, come per esempio in termini astratti di aumento di redditività. In giurisprudenza si è così riconosciuto che la tensione espressa dalla nozione di interesse «deve esperirsi su un piano di oggettività, concretezza e attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica» (Cass. pen. 15.10.2012 n. 40380).

Tuttavia, in proposito, deve essere segnalato l'atteggiamento ondivago della Suprema Corte, che dopo aver, in un primo momento, affermato l'insufficienza di un generico riferimento all'appartenenza al gruppo ai fini dell'integrazione del nesso teleologico, richiedendo la prova dello specifico interesse perseguito o vantaggio conseguito dalle singole società del gruppo (tra le altre, Cass. pen., II, 27.9.2016 n. 523126), ha, più di recente, seguito un approccio strettamente legato al caso concreto, che, talvolta, l'ha portata a riflettere posizioni non dissimili da quelle dei tribunali di merito (così Cass. pen., III, 11.1.2018, n. 28725).

Per la responsabilità della *holding* o di altra società appartenente a un medesimo gruppo risulta allora necessario un accertamento concreto sull'effettivo vantaggio o interesse tratto dalla *holding* attraverso l'azione della singola controllata. In altri termini, non è sufficiente una generica sovrapposizione dell'interesse del gruppo con quello della società controllata, ma occorre accertare che le operazioni poste in essere dalla società controllata siano coordinate con la *holding* e siano concretamente volte a ritrarre vantaggi a favore del gruppo.

Nel rispetto delle regole generali, l'interesse di cui la capogruppo appare portatrice in quanto "capofila" deve essere in ogni caso immediatamente e direttamente riconducibile, sulla base di un rigoroso accertamento delle circostanze concrete, alla stessa capogruppo.

La giurisprudenza della Cassazione, come visto, si muove in questo senso: secondo un approccio *sostanzialista*, richiedendo la verifica concreta dell'interesse o vantaggio e ritenendo l'insufficienza del mero riferimento a vincoli di carattere formale dagli enti. Per poter affermare tale responsabilità non è sufficiente evocare l'appartenenza al gruppo o più genericamente a un "**interesse di gruppo**", ma grava sempre per l'accusa l'onere di provare puntualmente – per tutte le società coinvolte – la sussistenza delle generali condizioni per l'addebito della responsabilità "231" e cioè, come noto, la commissione da parte di un soggetto qualificato di un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

b. Il **profilo funzionale** dell'imputazione alle società del gruppo della responsabilità di un reato commesso nell'ambito di uno e/o più società deve essere affrontato distinguendo le ipotesi in cui il reato sia stato posto in essere da più soggetti da quelle in cui sia stato commesso da un unico soggetto che risulta esponente di una singola società.

Nel **primo caso**, si afferma, in termini di concorso, la responsabilità di tutte le società in cui sono *inquadrati* i soggetti che hanno agito (Cass. pen. IV 18.1.2011 n. 24583). Deve, in ogni caso, specificarsi, che deve trattarsi di una ipotesi di concorso commissivo ex art. 110 c.p.. Deve, al contrario, essere radicalmente preclusa la strada – pur in altri ambiti ampiamente battuta dalla giurisprudenza – volta a ravvisare una vera e propria posizione di garanzia della *holding* (o meglio, dei suoi amministratori) – rilevante ai sensi dell'art. 40 c.p. – rispetto agli illeciti commessi nel contesto del gruppo. Invero, anche a voler ammettere

la configurabilità di una controversa responsabilità per omesso impedimento del fatto illecito altrui, occorre comunque sottolineare che il potere che la *holding* – peraltro eventualmente e non necessariamente – esercita sulle controllate è comunque un potere di *fatto*, privo cioè della connotazione di *giuridicità* che l'art. 40 c.p. pone a fondamento del meccanismo di equivalenza tra agire e omettere (così anche Consiglio di Stato, parere del 11 gennaio 2005). In altri termini, in capo agli amministratori della capogruppo non esistono doveri di controllo e di garanzia della legittimità delle azioni delle controllate che potrebbero portare a una responsabilità di tal genere: ciò che sicuramente non è configurabile in capo alla *holding* (e ai suoi amministratori) è quella “*signoria dell'accadere*” di cui vi è necessità per fondare una posizione di garanzia, non essendo prospettabile alcuna interferenza giuridicamente rilevante rispetto alla – piena – autonomia operativa delle controllate (Cass. pen., 9.05.2012, n. 29036).

Alla stessa stregua deve essere risolta l'ipotesi (ricorrente nei casi di cd. *interlocking directorate*, assai diffuso nell'ambito dei gruppi piramidali) nella quale il reato sia stato commesso da un unico soggetto incardinato in più società del gruppo (di regola, i dirigenti della *holding* rivestono altresì la carica di amministratori - esecutivi e non - delle controllate): tale prassi, oltre a configurare il costante rischio di situazioni di conflitto di interessi, agevola, evidentemente, la prova da parte dell'accusa della sussistenza del criterio di collegamento fondato sulla persona fisica (Cass. pen. 8.11.2012 n. 4324; Corte di appello di Milano, 18.06.2015, n. 4759).

Nel secondo caso (ovvero di reato commesso da un singolo soggetto), l'attenzione si è concentrata principalmente sul problema della verifica della responsabilità della capogruppo per il reato commesso da parte di un soggetto inserito formalmente nell'organico della società controllata.

Nessun dubbio nell'ipotesi in cui il soggetto sia qualificabile come un vero e proprio amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c. , in presenza di un esercizio, non episodico, ma *continuativo e significativo* della funzione gestoria della controllata. In questo senso, i vertici della *holding* potranno considerarsi altresì amministratori di fatto delle controllate soltanto ove sia ravvisabile una radicale ingerenza da parte di essi nella gestione della controllata. Non rileveranno, al contrario, se non nei termini di un eventuale concorso di persone, intromissioni episodiche e sporadiche nella gestione – altrimenti esclusiva – delle controllate. Detto in altri termini, solo eccezionalmente e ove risulti provata una ingerenza continuativa e significativa (se non addirittura assorbente) nelle scelte gestionali delle controllate, gli amministratori della *holding* (o di altra società del gruppo) che esercitano tale forma di controllo potranno essere chiamati direttamente a rispondere, unitamente agli enti nel cui interesse abbiano agito, in virtù altresì di uno specifico rapporto organico, dei reati commessi.

Deve poi essere accertato, rispetto al reato presupposto, che sia presente il contributo causale, monosoggettivo o concorsuale, in quest'ultimo caso anche solo morale.

Alla luce di quanto sopra, volendo sintetizzare, si ritiene che nelle situazioni di fisiologica dinamica dei rapporti di gruppo lo strumento più corretto di estensione della responsabilità è quella del *concorso di persone*: ove si dimostri che esponenti della controllante e della controllata abbiano entrambi contribuito (in termini morali o materiali) alla realizzazione del reato nell'interesse delle rispettive società (il cui significato, tuttavia, è ricostruito oramai dalla giurisprudenza in senso ampio), queste ultime risponderanno all'illecito che da esso dipende, se chiaramente ne sussistano anche tutti gli altri presupposti.

ONORE PROBATORIO

Quanto al particolare aspetto probatorio **nell'ambito di gruppi societari**, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità sono d'accordo nel ritenere che l'appartenenza di una società a un gruppo non muta in alcun modo i meccanismi di accertamento della responsabilità: lungi da potersi rifugiare in presunzioni fondate sull'appartenenza di una società a un gruppo e sul ruolo della *holding*, occorrerà piuttosto dimostrare la sussistenza, in capo a ciascuna società, degli estremi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo.

FLUSSI INFORMATIVI

In una realtà di gruppo, le misure da porre in essere ai fini di prevenzione dei reati assumono caratteristiche peculiari: sebbene ciascuna società debba autonomamente porre in essere misure *ad hoc*, basate su distinti *assessment* del rischio, definizione di presidi specifici, con OdV autonomi e indipendenti (quindi in definitiva, benché non sia ravvisabile un potere/dovere della controllante in ordine alle scelte specifiche delle società del gruppo) è indubbio che una **funzione di coordinamento** da parte della capogruppo e/o della controllante sia auspicabile.

Così deve essere sottolineata la necessità di coordinare – nel rispetto della reciproca autonomia – l'operato dei singoli OdV, massimizzando il patrimonio di conoscenza sul gruppo, e – quindi – sull'attività delle singole società che ne fanno parte. Appare altresì rilevante la previsione di tempestivi flussi informativi nei confronti dell'Organismo della capogruppo/controlante nel caso di violazione dei Modelli, al fine di promuovere le necessarie azioni di indagine volte sia ad accertare eventuali corresponsabilità sia a prevenire la commissione del medesimo illecito in caso alle altre realtà del gruppo.

Opportuno è, altresì, il coordinamento delle modifiche dei Modelli delle società del gruppo a seguito di mutamenti nel contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento: così come deve essere condivisa la necessità di modifica dei Modelli in caso di cambiamenti posti in essere in processi trasversali rispetto alle società dei gruppi medesime.

Non si ritiene, invece, necessaria la previsione di uno specifico flusso informativo a carattere periodico sulla propria attività da parte dell'Organismo della controllata nei confronti dell'Organismo della controllante, al quale non risulterebbe tra l'altro associata la necessaria potestà di reazione: tale flusso risulterebbe pleonastico e caricherebbe l'Organismo della capogruppo di una responsabilità di controllo e supervisione che non gli appartiene.

SINTESI

Nel definire la responsabilità di una società all'interno della catena di controllo di un gruppo societario per reati commessi nell'ambito delle altre società del gruppo (*holding* e sussidiarie) è necessario, assegnare il giusto peso non solo al requisito del rapporto qualificato tra autore del reato ed ente di cui all'art. 5, lett. a) e b), ma anche a quello dell'interesse: andrà accertata la sussistenza di un interesse immediato e diretto da ricondursi a qualsiasi società del gruppo, i cui esponenti abbiano in ipotesi commesso illeciti in favore (anche) di un'altra consociata o della società posta al vertice del medesimo raggruppamento. Nell'ambito di tale scenario, in un contesto di corretta e rigorosa operatività del suddetto meccanismo di imputazione oggettiva dell'illecito amministrativo dipendente da reato, opererà l'applicabilità dell'istituto del concorso (morale o materiale) di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., nell'ipotesi di

PARTE GENERALE

partecipazione all'illecito di esponenti di diverse società di un gruppo, ciascuno nell'interesse del proprio ente di appartenenza.

1.5. L'AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'ambito territoriale di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 interseca due aspetti: quello relativo alla responsabilità dell'ente straniero a vantaggio o nell'interesse del quale viene commesso reato in Italia e quello relativo alla responsabilità dell'ente (nazionale o straniero ma con sede principale in Italia che commette un reato all'estero).

Quanto alla prima ipotesi, il D. Lgs. n. 231/2001 non detta disposizioni specifiche. La giurisprudenza tuttavia ha affermato il principio in base al quale la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato presupposto, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti a impedire la commissione di reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per l'ente stesso (Cass. pen. VI, 7.04.2020 n. 20).

Quanto al secondo aspetto – vale a dire la responsabilità dell'ente per il reato commesso all'estero – è invece prevista una specifica regola contenuta nell'art. 4 del Decreto 231, ai sensi del quale l'ente può essere ritenuto responsabile per un reato commesso all'estero se ha la sua sede principale in Italia e purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. IDENTITÀ E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

La società Ecotec S.r.l. (d'ora in avanti la Società) è stata costituita con l'obiettivo di operare prevalentemente nel settore dell'efficienza energetica, attraverso lo studio, la progettazione e l'organizzazione di opere di ingegneria pubblica e privata nonché gli studi ad esse connesse, quali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e l'esercizio di attività di imprese di servizi.

La Società è stata costituita il 12 settembre 2018, con definizione e sottoscrizione in danaro del capitale sociale da parte dei due soci e, in particolare, da ecoprime Italia S.r.l., con la sottoscrizione di una quota del valore nominale corrispondente al 75% del capitale sociale.

Negli ultimi anni la Ecotec S.r.l. ha consolidato la propria struttura, grazie a un complesso lavoro di riorganizzazione aziendale e di divulgazione della cultura etica, che ha reso l'azienda un'organizzazione compatta, capace, quindi, di affrontare con maturità le nuove sfide del mercato. Da qui, la volontà di intraprendere un percorso di *compliance* al D. Lgs. n. 231/2001, mediante la redazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che recepisca, ispirandosi, le misure preventive e le indicazioni volte al rispetto dei valori etici e di *compliance* dettati dalla ecoprime Italia S.r.l., e, per altro verso, cristallizzi, in un'ottica sinergica, i presidi di controllo utili alla prevenzione delle specifiche fattispecie di reato rilevanti ex D. Lgs. n. 231/2001.

2.1. SISTEMA DI GOVERNANCE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri in carica fino alla

revoca della nomina.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esso può conseguentemente intraprendere qualsiasi azione che ritenga opportuna al fine del perseguimento dell'oggetto sociale della Società, a eccezione delle materie che, secondo la Legge o lo Statuto vigente, sono espressamente attribuite alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i procuratori determinandone la durata, il contenuto e i limiti dei poteri delegati.

ORGANIGRAMMA E SISTEMA ORGANIZZATIVO

La Società ha adottato un sistema organizzativo basato sulla segmentazione strutturata e organica dei ruoli e delle responsabilità (c.d. *segregation of duties*), al fine di garantire:

1. la tracciabilità/trasparenza delle decisioni assunte nell'ambito dei processi a rischio di reato;
2. l'adozione di un sistema di deleghe e procure, in modo da individuare per ogni processo chi opera, chi autorizza, chi controlla, chi firma (firma congiunta/disgiunta).

Tale segmentazione è posta a salvaguardia del principio-cardine del "sistema 231", secondo cui **nessuno può gestire in autonomia un intero processo**, rendendo effettiva la separazione tra chi esegue materialmente un'attività, chi l'autorizza e chi è deputato al controllo della stessa.


In questo modo, eventuali operazioni illecite richiederanno necessariamente l'accordo di più soggetti, volto ad aggirare, mediante frode, le prescrizioni del Modello: la prova di tale elusione – che emerge dalle risultanze del sistema complessivo di gestione e prevenzione degli illeciti "231" (Modello Organizzativo, Codice Etico, singoli protocolli) – è tale da escludere la responsabilità dell'ente.

Il rispetto di un sistema coerente di segmentazione dei ruoli e delle responsabilità costituisce altresì presidio primario di trasparenza, lealtà e correttezza del nuovo governo societario nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini di salvaguardia dell'immagine, del buon nome aziendale e del rapporto di fiducia instaurato con i clienti e con i terzi in generale.

In base all'attuale organigramma, sono state individuate le principali funzioni aziendali - di seguito riportate - ciascuna dotata di specifici poteri di controllo:

- Consiglio di Amministrazione;
- Director;
- Datore di lavoro per la sicurezza;
- Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP);
- Head of development;
- CTO.

PARTE GENERALE



Inoltre, la Ecotec S.r.l., in virtù di un apposito contratto di servizi stipulato con la ecoprime Italia S.r.l., si avvale del supporto burocratico e dell’assistenza gestionale degli Uffici HR e *Finance & Administration*, relativamente alla raccolta ed elaborazione dei dati afferenti agli aspetti amministrativi della gestione delle risorse umane e alla tenuta della contabilità generale. Tali Uffici operano in stretta collaborazione con il personale della Ecotec S.r.l., rispondendo alle esigenze aziendali, in un’ottica di stretta collaborazione e scevri da poteri di autonomia gestionale.

2.2. STATO DELLE PROCEDURE E OBIETTIVI PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO

La Società nel perseguimento degli obiettivi individuati nello Statuto, ha posto particolare enfasi nella progettazione di un adeguato sistema di controllo interno. La Società, pertanto, intende promuovere e consolidare al proprio interno una cultura di trasparenza, integrità e controllo nell’esercizio delle attività

aziendali, nella convinzione che l'assoluto rispetto di questi valori rappresenti una premessa indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali di eccellenza.

Nell'ottica di predisporre una ancor più efficiente attività di controllo e di monitoraggio di tutti i processi sensibili, la Società intende adottare, all'interno della struttura, il Modello organizzativo specificatamente aderente alle disposizioni del D.lgs. 231/01 quali, in particolare:

- l'introduzione e l'aggiornamento continuo di una serie di procedure operative interne, finalizzate a costituire un valido strumento a presidio delle potenziali aree a rischio reato;
- l'adozione di un Codice etico;
- la mappatura dei processi e delle attività aziendali "sensibili" ovvero delle aree operative nel cui ambito potrebbe essere più frequente la possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto 231.

2.2.1. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'art. 6, comma 1, lett. *a*, del d.lgs. n. 231/2001 affida all'organo dirigente il compito primario di adottare il modello di organizzazione. Tuttavia, fermo restando che la responsabilità politico-aziendale di attuare interventi modificativi sul MOG grava sugli organi dirigenti rimanendo la competenza dell'organo dirigente alla sua approvazione, la valutazione della necessità di eventuali aggiornamenti del modello rientra tra i poteri propositivi dell'Organismo di vigilanza, organo che ha diretta conoscenza delle modalità operative e degli eventuali limiti di aggiornamento dei protocolli. Ne consegue che, a fronte del compito propulsivo dell'organismo di vigilanza, l'organo dirigente rimane libero di adottare o meno i suggerimenti di aggiornamento del *modello*. Chiaramente, l'autorevolezza della fonte da cui tali proposte promanano impone al consiglio di amministrazione (o all'organo equivalente) di valutare attentamente la decisione di discostarsene, la quale può giustificarsi solamente in presenza di valide ragioni che dovrebbero, per quanto possibile, essere adeguatamente motivate.

Ciò precisato, il dovere di proporre l'aggiornamento del *modello* scatta, oltre che nel caso di verificata inadeguatezza di esso, in tre casi. I primi due sono previsti dall'art. 7, comma 4, lett. *a*, del d.lgs. n. 231/2001, il quale precisa che l'efficace attuazione del *modello* richiede "*l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*". L'aggiornamento si impone – ed è questo il terzo caso – anche quando siano intervenute modifiche del d.lgs. n. 231/2001 o comunque prese di posizione della giurisprudenza, tali da comportare un ripensamento della disciplina originariamente prevista nel *compliance program*.

In sintesi, il modello deve essere aggiornato in seguito a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

Modifiche normative

- intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali che impattano sulla struttura del modello e sui reati presupposto;

PARTE GENERALE

Modifiche organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> ○ modifiche dell'assetto organizzativo e/o delle responsabilità in capo alle singole funzioni aziendali; ○ mutamenti nell'attività svolta dalla Società
Risk Assessment	<ul style="list-style-type: none"> ○ identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività; ○ risultanze del <i>riskassessment</i>
Segnalazione di ambiti di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> ○ riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo, occasionali o svolte dall'OdV; ○ segnalazioni provenienti da altri organi, dipendenti o terzi; ○ significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

3. INDIVIDUAZIONE DEI REATI RILEVANTI: METODO DI ANALISI

Il lavoro di mappatura delle aree “a rischio reato” si è sviluppato in diverse fasi così sintetizzabili: (i) identificazione e analisi delle attività aziendali che si ritengono sensibili alla commissione delle fattispecie di reato presupposto a rischio di reato evidenziate dal procedimento e (ii), conseguentemente, in considerazione dei presidi di controllo già esistenti in azienda e dei poteri di controllo attribuiti alle Funzioni aziendali, la definizione e l'attribuzione del livello di rischio alle categorie di reato-presupposto, (iii) definendo le necessarie modifiche e integrazioni richieste alla struttura aziendale e al sistema organizzativo interno al fine di rendere ancora più efficaci i presidi di vigilanza e controllo esistenti.

In particolare, l'intera analisi – riportata nel documento di *Risk Assessment* allegato al presente Modello (All. n. 2) – è stata effettuata utilizzando una metodologia di valutazione in grado di consentire una ponderazione del rischio più coerente con le attività aziendali e di sfruttare la piena sinergia delle funzioni di controllo attraverso la integrazione e la razionalizzazione dei rischi, così da efficientare il relativo processo. L'approccio seguito ha mirato ad analizzare il settore merceologico di riferimento nonché la struttura del sistema aziendale della Società nella consapevolezza che le manifestazioni di rischio, anche quello penale, sono conseguenze del possibile malfunzionamento di una o più componenti del sistema stesso. Considerare la struttura nella sua essenza ha significato recepirne l'aspetto dinamico connesso alla sua evoluzione nel tempo così da prevederne, secondo ragionevolezza, i rischi (penali) emergenti. I rischi di non conformità a prescrizioni penali sono stati, quindi, trattati non come tradizionalmente avviene secondo una visione parcellizzata (a silos), incapace di cogliere le correlazioni tra rischi di natura differente o della stessa natura, ma secondo una visione olistica e dinamica che tenga conto della molteplicità e complessità di rischi correlati derivanti da una proliferazione, spesso non perfettamente coerente, di regolamentazioni e normative (di *hard* e *soft law*).

REATI RILEVANTI INDIVIDUATI

Le fattispecie di reato individuate quali potenziali reati-presupposto per la realtà aziendale della Società saranno oggetto di puntuale trattazione nelle Parti speciali del presente Modello, e sono punto di riferimento normativo degli specifici protocolli “diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto. In sintesi:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla legge 48/2008 (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter);
- reati societari, introdotti dal d.lgs. 61/2002 e modificati dalla legge 262/2005 (art. 25-ter);
- reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies).

L'esame delle diverse aree aziendali, dei processi/attività operative e dei reati presupposto, collegato anche all'oggetto sociale dell'ente – che ha consentito di individuare il settore economico in cui la società opera e i settori merceologici di riferimento – ha permesso già in astratto, di escludere determinati reati presupposto perché, con assoluta certezza, incompatibili con il contesto aziendale. Sulla base di tale parametro, diventa superflua la predisposizione di un apposito sistema per prevenire quei reati che, comunque, non sono in grado di interferire con l'attività dell'ente perché implicanti condizioni soggettive e/o oggettive di operatività allo stato inesistenti, tenuto conto delle indicazioni desumibili dall'oggetto sociale dell'impresa. I reati ritenuti astrattamente non configurabili nella realtà aziendale della Società sono:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis, D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1);
- reati contro la personalità individuale, introdotti dalla legge 228/2003, e modificati con la legge 38/2006, e dalla legge 199/2016 (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25 sexies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

Le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001 sono riportate nella tabella dei reati-presupposto allegata al Modello (All. n. 1).

3.1. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

La distribuzione dei poteri interni e di rappresentanza verso l'esterno è in sintonia con quanto definito dalle pratiche di legge e da una corretta gestione aziendale.

L'Organo di Gestione della Società è composto dal Presidente del CdA e da un Amministratore Delegato, cui sono attribuiti specifici poteri da esercitarsi a firma congiunta nonché specifici poteri da esercitarsi singolarmente, con la definizione del limite di importo uguale o inferiore ai 50.000 euro¹.

Al Presidente del CdA, sono conferiti, altresì, i più ampi poteri per la costituzione, in nome e per conto di Ecotec S.r.l., delle Società a responsabilità limitata per lo sviluppo e costruzione dei progetti fotovoltaici. Tutte le Funzioni e gli adempimenti derivanti dalla qualifica di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 sono assegnate all'Amministratore delegato.

La distribuzione dei poteri e delle responsabilità assicura un adeguato controllo risultando coerente con la complessità della Società e dei suoi processi operativi grazie anche all'applicazione del principio della separazione dei compiti (cd. *segregation of duties*), in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

PRINCIPI GENERALI

Il sistema di deleghe e procure deve essere redatto con chiarezza e adeguatamente presentato ai dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Devono essere identificate con precisione le attribuzioni di responsabilità, le linee di riporto e di gerarchia interna, l'assegnazione di attività e di compiti gestionali ed operativi.

L'assetto organizzativo della Società deve consentire di individuare con precisione i soggetti dotati di specifici poteri che possono assumere, in nome e per conto della stessa, obbligazioni verso terzi o che svolgano attività implicanti un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Nella predisposizione dell'assetto organizzativo interno, deve essere correttamente definito il sistema delle responsabilità, con particolare attenzione alla separazione delle funzioni, alla descrizione di ruoli aziendali con poteri di rappresentanza e di firma, che possono assumere obbligazioni in nome e per conto della Società e ai relativi tetti di spesa consentiti.

L'assetto organizzativo e il sistema procuratorio devono essere aggiornati in presenza di variazioni dell'organigramma o dei ruoli/funzioni delegati.

DELEGHE: CRITERI DI ATTRIBUZIONE

¹ Per il dettaglio dei poteri agli stessi conferiti, si rinvia alla Visura Camerale aggiornata.

PARTE GENERALE

Per “**delega**” si intende quell’atto interno di attribuzione di poteri, compiti e funzioni che specifica il contenuto gestionale delle *job description* e viene riversato nel modello di organizzazione aziendale. Se ineludibile rimane la responsabilità del vertice circa la scelta effettuata (*culpa in eligendo*), i criteri di attribuzione della delega di funzioni sono espressione di parametri mutuati dalla giurisprudenza.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

PROCURE: CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Per “**procura**” si intende il negozio giuridico unilaterale con cui l’azienda attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I principi del D.lgs. 231/2001 prevedono un sistema di procure e poteri di firma, atti a garantire una gestione del sistema aziendale efficiente e nel contempo affidabile e trasparente, anche nei confronti dei terzi.

I criteri di assegnazione delle procure sono i seguenti:

- le procure generali vengono conferite soltanto ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza dell’azienda, coerentemente con il potere di gestione attribuito al titolare attraverso la delega;
- le procure speciali descrivono i poteri di gestione conferiti, l’estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa;
- le procure sono aggiornate tempestivamente in caso di eventi incompatibili con la prosecuzione del mandato (assunzione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento ad altri incarichi operativi, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

MODALITÀ DI ESERCIZIO DI DELEGHE E PROCURE

In relazione alla necessità di rendere efficiente e snello il processo operativo nella fase attuativa, il Consiglio di Amministrazione conferisce ai Consiglieri poteri specifici per categorie di atti:

- i poteri da esercitarsi con firma singola riguardano quegli atti che rientrano nelle mansioni del Consigliere, il cui esercizio, nei limiti del valore assegnato in procura, costituisce un dovere per il delegato;
- i poteri da esercitarsi con firma congiunta a quella di altro Consigliere abilitato a compiere i medesimi atti riguardano la movimentazione di denaro oltre una determinata soglia definita dal CdA e inoltre quegli atti che eccedono, per valore, la competenza singola ovvero che sono relativi ad atti la cui rilevanza richiede il coinvolgimento di altro Consigliere.

Firma singola: l’esercizio dei poteri con firma singola potrà avvenire nell’ambito delle materie di competenza del procuratore, dopo aver controllato che la pratica sia stata correttamente istruita dalle funzioni competenti.

Firma congiunta: la prima firma sarà apposta entrambi i procuratori, dopo aver controllato che la pratica sia stata correttamente istruita dalle funzioni competenti.

4. IL MODELLO DELLA SOCIETÀ ECOTEC

Il presente Modello è adottato dal Consiglio di Amministrazione della società Ecotec S.r.l. con apposite

delibera del 24 ottobre 2022.

Costituendo il presente Modello «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, la competenza in merito alle sue eventuali successive modifiche e integrazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.

Il presente Modello è stato redatto in conformità ai principi base del sistema di prevenzione dei reati e ai protocolli di riferimento della ecoprime Italia S.r.l., ritenuti applicabili in considerazione delle specificità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle attività di business delle diverse società; individuando, altresì, specifiche misure legate alla peculiarità della propria compagine societaria. In una visione organica di gruppo, pertanto, la Ecotec S.r.l. ha adottato un Codice etico conforme alle prescrizioni etiche della ecoprime Italia S.r.l., assumendo l'impegno di dare evidenza e comunicazione dell'adozione del presente Modello 231 e del Codice Etico, nonché di qualsiasi ulteriore aggiornamento significativo/rilevante, alla ecoprime Italia S.r.l..

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale "Modello" e di tutti i suoi allegati - al di là delle previsioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione ai temi dell'etica e della legalità nei confronti di tutti coloro che operano in Azienda, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio del compimento dei reati contemplati nel Decreto e, allo stesso tempo, ottimizzare il funzionamento dei processi aziendali.

Il compito di curare, ove necessario, l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione le opportune modifiche, e di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso spetta allo specifico Organismo interno di Vigilanza (qui di seguito "OdV").

4.1. DESTINATARI DEL MODELLO

Destinatari del Modello Organizzativo sono i soggetti in posizione "apicale" – compresi gli organi direttivi della Società (Consiglieri di Amministrazione, Procuratori) – nonché quelli sottoposti alla direzione o vigilanza degli "apicali", ai sensi dell'art. 5 del Decreto. Nell'una e nell'altra categoria, possono rientrare:

- a) personale formalmente inquadrato in organico sulla base di contratti di lavoro subordinato o a progetto, ovvero utilizzato per le attività proprie della Società, anche se inquadrato in una società sussidiaria;
- b) liberi professionisti che abbiano ricevuto formale incarico continuativo: costoro, svolgendo un'attività coordinata e continuativa all'interno della Società, possono commettere reati "nell'interesse o a vantaggio" della Società. È dunque indispensabile che il Modello Organizzativo sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai lavoratori dipendenti: a tal fine, la Società adotta, nei contratti di collaborazione libero-professionale senza vincolo di dipendenza, specifica clausola di impegno al rispetto delle prescrizioni del Modello, con apposita previsione di sanzioni graduate in funzione della gravità della violazione;
- c) i consulenti e ogni altro soggetto che operi in nome e per conto della Società.

4.2. STRUTTURA DEL MODELLO

PARTE GENERALE

Il Modello redatto ai sensi del D.lgs. 231/01 è costituito da una Parte generale e da una Parte speciale. Nella presente Parte generale vengono illustrate le componenti strutturali del Modello, ovvero:

- il sistema di *corporate governance*;
- il sistema di deleghe e procure;
- il Codice Etico;
- i requisiti e le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- la comunicazione e la formazione del personale sul Modello 231;
- il sistema disciplinare.

La Parte speciale è, a sua volta, attualmente suddivisa in otto documenti di approfondimento:

- **Parte Speciale I, relativa alla Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- **Parte Speciale II, relativa alla Gestione degli acquisti;**
- **Parte Speciale III, relativa alla Gestione delle risorse umane;**
- **Parte Speciale IV, relativa alla Gestione dell'attività di progettazione e sviluppo di impianti di energia rinnovabile;**
- **Parte Speciale V, relativa alla Gestione degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;**
- **Parte Speciale VI, relativa alla Gestione della tesoreria, della contabilità generale e dei rapporti con i soci;**
- **Parte Speciale VII, relativa alla Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi.**

Nell'ambito delle Parti speciali, sono stati indicati:

- i processi a potenziale "rischio reato" e le relative attività sensibili;
- le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato o delle attività sensibili;
- i reati astrattamente perpetrabili;
- le aree "strumentali", nonché i soggetti che in esse agiscono;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;

- i presidi di controllo rilevanti nell'ambito delle singole aree di rischio strumentali.

5. SISTEMA NORMATIVO INTERNO

5.1. IL CODICE ETICO

In aggiunta ai protocolli di gestione del rischio-reato nell'ambito dei processi sensibili, la Società si è dotata di un Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, in cui sono stati condivisi e formalizzati i valori etici ai quali il gruppo si ispira.

Il Codice Etico è componente essenziale del Modello di organizzazione e gestione atto a prevenire reati, previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Tale Codice, peraltro, non è considerato dalla società un semplice adempimento formale al Decreto 231/01, ma ha l'ambizione di enunciare gli alti principi e i valori che la Società intende affermare e perseguire in tutti i rapporti nei quali si sostanzia la propria attività. I principi e i valori che informano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali esse si traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell'impresa ed in ogni contesto nel quale essa sia chiamata ad operare.

L'OdV preposto al controllo del Modello adottato dalla Società a norma del citato art. 6 ha cura di perfezionare ed innovare i contenuti del Codice Etico in ragione dell'evoluzione del complesso normativo e dei mutamenti dell'ambito di azione dell'impresa.

I destinatari del codice sono:

- tutti i collaboratori della Società, con qualsivoglia funzione e qualifica;
- professionisti che (in forma individuale o quali componenti di un'Associazione professionale) erogano prestazioni nell'interesse della Società;
- Consiglio d'Amministrazione;
- Responsabili delle funzioni/servizi;
- eventuali Sindaci;
- dipendenti;
- consulenti;
- *partners* commerciali;
- qualsiasi soggetto che operi in nome e per conto della Società.

I destinatari, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel Codice Etico. È altresì dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del Codice, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso. Essi hanno l'obbligo di osservarne le disposizioni sia nei rapporti tra loro che nei

rapporti con i terzi. In particolare:

- l'organo di amministrazione svolge le proprie funzioni adeguandosi ai principi del Codice;
- i Responsabili delle varie Funzioni adeguano la loro condotta ai principi del Codice Etico e verificano il rispetto di quest'ultimo da parte del personale e dei collaboratori in genere;
- i dipendenti adeguano la propria condotta ai principi previsti nel Codice ed alle direttive impartite dai propri superiori gerarchici. Nello specifico, l'osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile;
- i collaboratori esterni (fornitori, consulenti, ecc.) sono vincolati alle previsioni del Codice previo inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservarne le disposizioni; con la medesima clausola, la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di violazione delle disposizioni del Codice da parte dei suddetti collaboratori.

L'organo competente a verificare la corretta attuazione del presente Codice tra tutti i Destinatari è l'OdV, che ne cura anche l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società ed agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell'attività d'impresa. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'applicazione del Codice Etico nell'ambito delle mansioni di propria competenza.

I Destinatari del Codice possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all'Organismo di Vigilanza, che provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

5.2. ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società costituisce il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), quale organismo indipendente, che assume i compiti previsti dalla normativa (art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto).

In ossequio al dettato di legge e in conformità alle Linee-guida emanate da Confindustria, l'OdV è chiamato a verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello organizzativo e del Codice Etico, curarne l'aggiornamento, garantire la conservazione dei requisiti di solidità, funzionalità ed efficacia del Modello, vigilare sulla relativa applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti degli stessi, nonché assicurare l'effettività dei flussi di informazioni tra gli organi direttivi, le funzioni aziendali e l'OdV stesso e segnalare le violazioni eventualmente accertate.

Per la disciplina dettagliata del proprio funzionamento l'OdV adotta un regolamento interno, comunicato al Consiglio di Amministrazione.

NOMINA E DURATA

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV, garantendo i necessari profili di indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità di azione, ne valuta periodicamente l'adeguatezza e, quando necessario, provvede alla sostituzione dei membri che dovessero cessare dal loro incarico.

La nomina dei membri dell'OdV è formalmente accettata dai membri, attraverso la sottoscrizione di una lettera di incarico predisposta dalla Società ed è resa nota dal CdA a tutto il personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina e comunque (ovvero in assenza di sua determinazione all'atto di nomina) non oltre tre esercizi. I suoi membri sono rieleggibili, salva l'insorgenza di una causa di revoca o la sopravvenuta carenza dei requisiti di onorabilità di cui dopo.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

L'OdV di Ecotec S.r.l. è un organo monocratico.

In linea generale, il profilo del componente dell'OdV garantisce competenze relative a:

- sistemi di controllo interno, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi e alle misure per il loro contenimento;
- organizzazione aziendale;
- diritto penale d'impresa.

Il membro dell'OdV è stato scelto dal Consiglio di Amministrazione tra figure professionali che possano sempre garantire autonomia, indipendenza e continuità di azione.

REQUISITI, RECESSO E CAUSE DI REVOCA

Ai fini della effettiva ed efficace attività di controllo sull'attuazione e aggiornamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve possedere specifici requisiti individuati dal legislatore e poi meglio dettagliati dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalla prassi.

Si tratta, per lo più, di caratteristiche in grado di consentire all'azione di controllo l'effettività da cui il Decreto fa derivare anche l'efficacia esimente del Modello.

Pertanto, il CdA nomina un OdV che sia in grado di svolgere i compiti a esso affidati e che possiede i seguenti requisiti:

- indipendenza, vale a dire l'esigenza che non vi siano, neanche potenzialmente, conflitti d'interesse con la Società o legami con i vertici della stessa o comunque con il gruppo di comando;
- autonomia, vale a dire autonomi poteri d'iniziativa e di controllo; all'OdV deve dunque essere riconosciuta un'autonomia decisionale nello svolgimento della propria attività, che si esprime nella necessità di libertà di autodeterminazione e di azione con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni, e garantiti poteri adeguati per lo svolgimento dei propri compiti;
- professionalità, vale a dire competenze e abilità ispettive e consulenziali, oltre che tecnico-professionali. Per poter ricoprire il ruolo di membro dell'OdV è necessario avere professionalità che consentano di svolgere adeguatamente ed efficacemente il proprio ruolo ed essere in

possesso di «tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandato» (Trib. Napoli ordinanza 26 giugno 2007). È quindi necessaria una doppia professionalità, la prima in possesso di chi ha dimestichezza con tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività *lato sensu* ispettiva o comunque di analisi dei sistemi di controllo, la seconda, invece, di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico;

- onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità, previste per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- e continuità aziendale, in quanto l'attività di monitoraggio e vigilanza deve essere esercitata in maniera costante e continua. L'OdV deve assicurare un funzionamento costante nel tempo e in continua interazione con gli organismi amministrativi e di controllo delle società. È necessaria, pertanto, la creazione di una struttura dedicata a tempo pieno ed esclusivamente all'attività di vigilanza sul modello stesso.

I componenti dell'OdV, dunque, al momento della nomina e per tutta la durata del loro incarico, non devono:

- a) rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) avere rapporti di affari con la Società né intrattenere significativi rapporti di affari con gli Amministratori muniti di deleghe operative;
- c) far parte del nucleo familiare degli Amministratori, intendendosi per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai parenti e affini entro il quartogrado;
- d) essere stati sottoposti a misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 2, L. 31 maggio 1965 n.575. come sostituito dall'art. 3 L. 19 marzo 1990 n. 55 e successive disposizioni;
- e) essere stati condannati, con sentenza anche se emessa ex art. 444 e ss. c.p.p., per uno qualunque dei reati richiamati dal D.lgs.231/01, salvi gli effetti della riabilitazione.

Al fine dell'accertamento dei requisiti i candidati devono presentare in tempo utile al Consiglio di Amministrazione un *curriculum vitae*. I componenti dell'OdV sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'insorgere di una condizione che comporti il venir meno dei requisiti di eleggibilità e onorabilità di cui ai punti precedenti.

L'Organismo di Vigilanza termina il proprio incarico per naturale scadenza del mandato, decadenza o revoca per giusta causa da parte dell'ente ovvero per rinuncia da parte di uno o di tutti i suoi componenti.

Tali situazioni non sono regolate dal Decreto, si applica pertanto la disciplina espressamente prevista per fattispecie sovrapponibili a queste. In ogni caso, la revoca dell'Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione.

Cause di revoca dell'OdV sono le seguenti:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità (indipendenza, professionalità, autonomia, onorabilità);
- inadempimento agli obblighi di vigilanza e di controllo;
- accertamento da parte dell'Amministratore di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati nonché, nei casi più gravi, della commissione di reati;

- prolungata inattività;
- violazione degli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento delle attività di vigilanza;
- mancata segnalazione di situazioni critiche al Consiglio di Amministrazione;
- sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico dei componenti dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'OdV, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno due mesi, attraverso comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso o decadenza di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

AUTONOMIA FINANZIARIA

Perché sia assicurata la piena autonomia e possa esercitare pienamente le proprie funzioni, l'OdV dispone di adeguate risorse finanziarie, sulla base di un *budget* annuale di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta dell'OdV stesso. L'impiego delle risorse del *budget* è oggetto di rendicontazione annuale da parte dell'OdV.

In presenza di situazioni eccezionali o urgenti l'OdV può chiedere al Presidente della Società, salva successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, risorse eccedenti la propria autonomia di spesa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV può avvalersi della collaborazione di esperti, a cui sarà conferito specifico incarico da parte dell'Organismo stesso, nell'ambito della sua autonomia e nei limiti del *budget* assegnato, salvo comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il compenso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è fissato dal CdA.

AUTONOMIA FUNZIONALE

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle sue funzioni. Esso decide le proprie azioni e iniziative senza richiedere autorizzazioni e senza informare preventivamente il Consiglio di Amministrazione o la direzione aziendale.

Esso ha accesso a tutte le informazioni e alla documentazione della Società necessaria per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

L'OdV può convocare il personale della Società e i suoi amministratori per chiedere informazioni, chiarimenti o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili previste.

All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale e decisionale relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'OdV svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con le altre funzioni di controllo della Società.

COMPITI E ATTIVITÀ

L'OdV si atteggia, sul piano funzionale, come uno strumento di controllo, pervasivo, sull'effettività e l'adeguatezza del modello di prevenzione del rischio-reato. Tale obiettivo viene perseguito, sinergicamente, tramite l'espletamento di attività informative e di controllo, a cui si affiancano poteri propositivi e di accertamento disciplinare. Al tal fine, l'Organismo di Vigilanza della Società è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare compete all'OdV vigilare:

- sull'effettività del Modello, e quindi sulla coerenza tra i comportamenti concreti e quanto il Modello istituito prevede. In tale ambito, l'OdV deve:
 - attivare le procedure di controllo e verificare che le stesse siano adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. 231/2001;
 - disporre periodicamente verifiche su determinate operazioni, processi o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività "sensibili". A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante; deve essere tenuto costantemente informato dagli Organi Societari e dai responsabili delle unità operative sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio di commissione di reati;
 - effettuare verifiche relative al grado di conoscenza acquisito dal personale dipendente rispetto alle ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e al Modello adottato, anche tramite interviste a campione;
 - attivare indagini interne, anche con l'eventuale collaborazione delle strutture aziendali, per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
 - valutare in merito all'adeguatezza del Modello, ossia alla sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
 - curare il necessario aggiornamento del Modello, in relazione a mutate condizioni aziendali e/o a nuove normative e comunque nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti;
- sull'attività di diffusione del Modello all'interno della società e di informazione nei confronti dei soggetti esterni (fornitori, consulenti, collaboratori). In particolare, l'OdV deve:
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione, l'informazione e la comprensione del Modello;
 - predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al

funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- sull'attività di formazione sui contenuti del Decreto e del Modello nei confronti di tutto il personale dipendente. A tale scopo, esso deve:
 - definire, insieme al *management*, (i) i programmi di formazione per il personale dipendente; (ii) il contenuto delle comunicazioni periodiche agli Organi Societari, al personale dipendente e ai collaboratori esterni, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
 - verificare la completa attuazione dei piani di formazione sul Decreto e sul Modello;

È chiaramente compito dell'OdV proporre procedimenti sanzionatori ove si riscontrino situazioni di violazione del Modello o del Codice etico.

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Ecotec S.r.l.

Nei casi di urgenza, può riferire direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, salvo informare successivamente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Circa il flusso informativo in direzione del vertice aziendale, l'OdV è tenuto:

- a convocare, con periodica regolarità, *report* sull'attività svolta, contenente:
 - la sintesi delle attività svolte nell'annualità;
 - eventuali mutamenti del quadro normativo o dell'assetto organizzativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
 - un rendiconto delle spese sostenute (per eventuale utilizzo del *budget*);
- a trasmettere, con tempestività, tutte le informazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello,
- segnalare la necessità di un adeguamento del Modello, in presenza di un *deficit* di effettività o di modificazioni del tessuto organizzativo aziendale.

In caso di violazione accertata del Modello, l'OdV riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del CdA per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza della Società, in conformità a quanto previsto dal presente Modello e recependo le indicazioni enunciate nel MOG di ecoprime Italia S.r.l., comunica l'adozione del Modello - per fini conoscitivi - all'OdV di ecoprime Italia S.r.l. Analogamente, ogni successiva modifica di carattere significativo apportata al modello e/o ogni violazione dello stesso è comunicata - dall'OdV della Società - all'Organismo di Vigilanza di ecoprime Italia S.r.l.

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sul versante informativo, gioca un ruolo decisivo il piano delle informazioni e delle comunicazioni verso l'OdV. L'effettività dei flussi informativi dipende dalla chiara individuazione del canale di comunicazione, cioè dall'esistenza di un responsabile del processo a rischio-reato, che funga da interfaccia informativo dell'OdV.

Le segnalazioni verso l'OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, e fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

Tutto il personale della Società e i membri degli organi direttivi sono tenuti a segnalare all'OdV:

- fatti che integrano o possono ragionevolmente integrare un reato;
- violazioni o sospetti di violazioni delle norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- deroghe, violazioni o sospetti di violazioni dei principi generali di organizzazione e gestione richiamati nel Modello;
- deroghe, violazioni o sospetti di violazioni delle procedure aziendali che disciplinano le attività a rischio di reato, di cui sono a diretta conoscenza o di cui sono venuti a conoscenza tramite comunicazione altrui.

Devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti/procuratori e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili delle funzioni aziendali e/o unità operative nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari originati dalla violazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli predisposti ex D. Lgs. n. 231/01 o per violazione del Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;
- i verbali di accertamento e i provvedimenti di contestazione.

Tutte le segnalazioni, comprese quelle che hanno a oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono pervenire per iscritto.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate tramite l'indirizzo *e-mail* ecotecodv@gmail.com. Alla casella di posta elettronica (protetta da *password*) contrassegnata dal presente indirizzo accedono, con credenziali di autenticazione univoche, i soli membri dell'OdV.

Le modalità di segnalazione sono rese note a tutto il personale e a tutti i membri degli organi sociali attraverso i mezzi più opportuni (es. bacheche, comunicazioni interne, server aziendale).

PARTE GENERALE

Compito dell'Organismo di Vigilanza è garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza, valutata la non pretestuosità della segnalazione, deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

Valutata la rilevanza e la fondatezza della segnalazione e della violazione, l'OdV informa immediatamente il CdA quale titolare del potere disciplinare.

Tra i protocolli posti a presidio delle aree/processi a rischio, devono essere specificamente formalizzati i "flussi informativi" (*report*) relativi a informazioni/dati/notizie (riguardanti l'andamento di attività sensibili) identificate dall'OdV e da quest'ultimo richieste alle singole funzioni aziendali coinvolte, nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV.

6. LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI: IL CD. *WHISTLEBLOWING*

Nel rispetto delle disposizioni di legge² per la tutela del dipendente che segnala reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, la Società si è dotata di appositi canali informatici attraverso i quali effettuare la segnalazione di illeciti da parte del personale, che siano idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società assicura, altresì, la tutela del segnalante da possibili atti ritorsivi, diretti o indiretti, ricollegabili alla segnalazione. È previsto un sistema di sanzioni da comminare nel caso in cui il segnalante, in mala fede, abbia avanzato una segnalazione rivelatasi falsa o infondata.

La seguente procedura è predisposta per garantire anonimato e riservatezza ai dipendenti, soci, persone con funzioni di direzione amministrazione e controllo, collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti e/o fornitori che possono segnalare reati, violazioni del Codice Etico e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dei loro rapporti con la Società.

6.1. PRINCIPI GENERALI

- **Indipendenza, autonomia e professionalità del destinatario della segnalazione:** l'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza, autonomia e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali. In particolare, l'assenza di membri interni garantirà la riservatezza del segnalante e l'imparzialità della procedura di analisi e valutazione della segnalazione.
- **Garanzia di riservatezza:** le procedure attraverso le quali si effettua la segnalazione devono garantire la riservatezza del segnalante, a eccezione dei casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere che venga esclusa. Tutte le persone che ricevano una segnalazione e/o che siano

² Da ultimo, il D. Lgs. n. 24/2023, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei segnalanti, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente strumento.

- **Protezione dalle segnalazioni in malafede:** con l'intento di assicurare il reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede, censurando simili condotte e informando i soggetti oggetto di segnalazione di cui è stata accertata la "malafede".
- **Minimizzazione:** i dati manifestamente non utili alla trattazione di una segnalazione non devono essere raccolti o, in caso di raccolta accidentale, vanno cancellati; le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre tempo necessario a darvi adeguato seguito.
- **Principio di trasparenza:** verrà fornita un'apposita informativa sul trattamento dei dati personali (finalità, base giuridica, modalità, ambito) ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
- **Divieto di ritorsioni:** è nulla qualsiasi forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare, le ritorsioni di cui può essere vittima il segnalante possono consistere, ad esempio, nel:
 - licenziamento;
 - demansionamento;
 - trasferimento ingiustificato;
 - *mobbing*;
 - discriminazioni, o molestie sul luogo di lavoro o qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Simili misure di tutela trovano applicazione solo nei confronti del segnalante in buona fede, di colui il quale abbia effettuato una segnalazione concernente una irregolarità o un illecito ritenendo altamente probabile, in base alle proprie conoscenze, che si sia verificato, oltre che nei confronti del facilitatore, dei parenti, dei colleghi e delle persone giuridiche collegate al segnalante.

L'adozione di misure ritorsive, dirette e indirette, anche solo tentate o minacciate, potranno essere denunciate dal segnalante – oltre che dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo – all'ANAC, che informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

6.2. VIOLAZIONI

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, devono avere a oggetto condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del Modello 231 della Società o del suo Codice Etico, ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno.

Non è richiesto che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, ma è sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che il fatto

si sia verificato. È opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi utili a effettuare ricerche.

6.3. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

La procedura di segnalazione si snoda in diversi passaggi che devono essere posti in essere dal segnalante nell'inviare la segnalazione e dall'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dell'istruttoria.

INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Conformemente a quanto previsto dalle Linee guide ANAC 2023 e di Confindustria di ottobre 2023, in virtù delle quali la scelta tra piattaforma *on-line* e modalità analogica/cartacea è una valutazione rimessa alla singola impresa, in funzione di diverse considerazioni riconducibili al contesto, alla dimensione aziendale, alla funzionalità rispetto allo scopo e al livello di sicurezza e riservatezza garantito dalle soluzioni adottate, la Società ha optato per il **canale interno di segnalazione analogico**, consentendo a dipendenti, collaboratori e *stakeholder* aziendali, di effettuare segnalazioni di illeciti di varia tipologia, utilizzando la posta cartacea (lettere raccomandate).

Il segnalante, pertanto, inserisce la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i propri dati identificativi, unitamente a un documento di identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste sono inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione". In questo modo, il segnalante manifesta espressamente la volontà di beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*.

È utile che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La Società ha inoltre, attivato il **canale di segnalazione orale**, mediante linea telefonica dedicata/sistema di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole. La segnalazione orale sarà documentata mediante un resoconto dettagliato che sarà controfirmato dal segnalante e a cui sarà consegnata una copia.

La scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta od orale, riguarda il segnalante (la Società è invece tenuta a mettere a disposizione del segnalante sia il canale scritto – analogico e/o informatico – che quello orale).

Ai fini dell'ammissibilità della segnalazione, è necessario che questa contenga:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In caso di segnalazioni anonime, se puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate in conformità con i regolamenti interni.

Il segnalante potrà anche richiedere un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza. In questo caso, l'incontro sarà svolto entro un periodo di tempo ragionevole (10 – 15 gg dalla richiesta). L'incontro sarà registrato col previo consenso del segnalante. In caso di mancato consenso, sarà trascritto un verbale dell'incontro che sarà firmato anche dal segnalante e di cui riceverà anche una copia.

L'OdV garantisce la riservatezza della segnalazione e dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Infatti, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, non possono essere rivelate l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy. Inoltre, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa e qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il Destinatario unico delle segnalazioni è individuato dalla Società nell'Organismo di Vigilanza.

Il nominativo del Destinatario è reso pubblico, affinché, qualora il Destinatario sia una persona coinvolta nella segnalazione, il segnalante potrà decidere di indirizzare la segnalazione utilizzando un canale alternativo di segnalazione interna, con esclusione della persona coinvolta nella segnalazione.

Le modalità di segnalazione sono rese note a tutto il personale della Società, a tutti i membri degli organi sociali e a terzi, attraverso i consueti mezzi adoperati dalla Società (es.: bacheche, comunicazioni interne, circolari, sito Internet).

Compito dell'Organismo di Vigilanza è garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

Relativamente alla fase di ricezione della segnalazione, nel caso di utilizzo di una linea telefonica registrata o di un altro sistema di messaggistica registrato, l'OdV deve conservare, previo consenso del segnalante alla registrazione, la segnalazione all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Contrariamente, nel caso si utilizzino linee telefoniche non registrate, al momento della ricezione della segnalazione, l'OdV deve documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto dev'essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante.

Al momento della ricezione della segnalazione, il Destinatario (*rectius*: l'Organismo di Vigilanza) deve:

- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle buste;

- procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza (ad esempio all'interno di archivi protetti da misure di sicurezza).

Valutata la non pretestuosità della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. A tal fine, l'OdV informa il segnalante:

- a) entro sette giorni, dell'avvenuta presa in carico di quanto segnalato;
- b) della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria;
- c) della possibilità di inviare ulteriori informazioni o elementi di cui verrà a conoscenza, ai fini di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale;
- d) del fatto che fornirà un riscontro della segnalazione alla persona segnalante entro tre mesi.

Come previsto dall'art. 4, del cd. Decreto *Whistleblowing*, la segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Destinatario deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni), e senza trattenerne una copia, a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al segnalante.

ISTRUTTORIA

A seguito della segnalazione di illecito, seguono opportune verifiche e, se del caso, adeguate misure sanzionatorie.

L'OdV effettua un primo *screening* di ammissibilità della segnalazione. Dopo aver esaminato l'ammissibilità della segnalazione, secondo i criteri sopra indicati, l'OdV dovrà verificare:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione della Società un comportamento che possa minare l'integrità della stessa o se, invece, si configura quale mera lamentela personale;
- quanto grave e urgente è il rischio per la Società o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata.

A conclusione della fase di analisi preliminare, qualora emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata con le relative motivazioni e comunicata al segnalante.

È opportuno, nell'ambito del processo di istruttoria della segnalazione, richiedere al segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di soggetti da tutelare, in quanto assimilati al segnalante dal D. Lgs. n. 23/2024 ai fini di garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

È indispensabile, qualora la segnalazione sia ritenuta fondata, che l'OdV si avvalga della collaborazione delle Funzioni aziendali. Anche a queste andranno quindi estesi gli obblighi di riservatezza previsti ed espressamente sanzionati dal Sistema Disciplinare interno.

Così, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l'OdV provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti della Società (eventualmente anche tramite attività di *audit*), nonché coinvolgendo le Funzioni aziendali interessate dalla segnalazione;
- b) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- c) concordare eventuali iniziative da proporre e intraprendere a tutela degli interessi della Società (es.: azioni giudiziarie);
- d) proporre l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- e) qualora la segnalazione si riferisca a dipendenti e risulti fondata, intraprendere i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati;
- f) fissare un incontro con il segnalante per chiedere ulteriori chiarimenti.

Le attività istruttorie afferenti a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche Autorità (es.: autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, organi amministrativi e *authority* indipendenti, investiti di funzioni di vigilanza e controllo), nonché la trasmissione alle medesime Autorità di rapporti o relazioni di *audit*, sono soggette a previa valutazione da parte della Società che può disporre la sospensione.

In ogni caso l'OdV, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione, comunicherà al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti;
- l'attività svolta sino a quel momento e/o l'attività che si intende svolgere, nel caso in cui l'istruttoria richieda ancora del tempo. In quest'ultimo caso, sarà cura dell'OdV inviare il successivo esito finale.

6.4. SANZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI

La Società sanzionerà ogni comportamento illecito, ascrivibile al personale e ai collaboratori della Società, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica successiva alla segnalazione.

In particolare, all'esito della fase istruttoria, nel caso in cui dovessero emergere segnalazioni in mala fede, l'Organismo di Vigilanza informerà il CdA quale titolare del potere disciplinare.

La Società adotterà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Contratto Collettivo Nazionale o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti di coloro che:

- a) a seguito di attività di verifica successiva a una segnalazione, risultino responsabili della violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, nonché di quanto disposto dal Modello 231, dai suoi protocolli e dal Codice Etico o delle violazioni indicate all'art. 2 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 24/2023;

b) ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni o adotti – o minacci di adottare – ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere fino alla risoluzione del contratto di lavoro.

Con riferimento, invece, all'ipotesi di sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ANAC sono le seguenti:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni³;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023⁴;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione (in tal caso, responsabile è considerato l'Organo di indirizzo);
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 (in tal caso responsabile è considerato l'Organo di indirizzo);
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni);
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

6.5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le Funzioni e gli organi coinvolti nelle attività disciplinate dalla procedura sulle segnalazioni assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della

³ Al riguardo, si segnala che l'ANAC, nelle Linee Guida, precisa "l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es.: proposta di sanzione disciplinare).".

⁴ Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni e assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di due anni dalla ricezione.

Ad esempio, tutta la documentazione cartacea (documenti, verbali di audizione ecc.) dovrà essere correttamente archiviata all'interno di un faldone accessibile al solo OdV, al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

6.6. MISURE DI PROTEZIONE

È onere della Società garantire che nessuno in ambito lavorativo possa subire ritorsioni, illeciti, condizionamenti e discriminazioni di qualunque tipo per aver segnalato le violazioni indicate all'art. 2 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, salvo la responsabilità penale del segnalante qualora una segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato, e salvi i casi di non punibilità di cui al D. Lgs. n. 24/2023.

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede le seguenti tutele nei confronti del segnalante e dei soggetti collegati:

- a. divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione;
- b. misure di sostegno, ossia informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta;
- c. protezione dalle **ritorsioni**, intendendosi per tali: atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (a fronte di un nesso o dello stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione). A titolo esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; note di demerito o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

- d. limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi erano fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione;
- e. limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

6.7. TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

Le modalità della gestione e della conservazione delle segnalazioni che contengono dati sensibili devono essere indicate nel registro del trattamento dei dati.

La Società ha definito il proprio modello di ricezione e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 32 dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai segnalanti e alle persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la persona coinvolta, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR), qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (vd. art. 2-*undecies* del Codice Privacy e art. 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della persona coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente a un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria, ovvero delle normative applicabili in materia. I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del

trattamento. La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo⁵.

6.8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna delle violazioni tramite il canale istituito sul sito dell'ANAC, accessibile nei modi indicati all'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023, idoneo ad assicurare, analogamente a quanto previsto per il canale interno, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Inoltre, il segnalante può effettuare le segnalazioni tramite divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nei casi e nelle modalità indicate all'art. 12 del cd. Decreto *Whistleblowing*.

Il segnalante può utilizzare il canale di segnalazione istituito dall'ANAC soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. se nel suo contesto lavorativo il canale interno non è stato attivato o non è conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 24/2023 (con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati);
- ii. la segnalazione non ha avuto seguito (il soggetto cui è affidata la gestione del canale non ha intrapreso entro i termini previsti dal Decreto alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta)⁶;
- iii. ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni (ad esempio: per il rischio che le prove di condotte illecite possano essere occultate o distrutte; qualora vi sia il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella segnalazione; nell'ipotesi in cui il gestore della segnalazione sia in conflitto di interessi);
- iv. ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, nel caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività, quale la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente).

6.9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

⁵ In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile.

⁶ N.B.: non sussiste un diritto del segnalante al buon esito della segnalazione, ma soltanto un diritto di essere informato sull'attività svolta.

PARTE GENERALE

Al fine di garantire la massima conoscenza ed efficacia del canale di segnalazioni, mediante una gestione consapevole, accurata e professionale delle stesse, la Società provvederà a sensibilizzare, anche mediante informativa ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR, i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

A tal fine, gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione devono ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale (art. 4, co. 2, del D. Lgs. n. 24/2023); gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettono a disposizione della persona segnalante (a titolo esemplificativo, personale interno, consulenti esterni, azionisti, *partner* commerciali, fornitori, ecc.) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne (art. 5, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 24/2023).

7. SISTEMA DISCIPLINARE

A. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, Il comma, lett. e) e l'art. 7, IV comma, lett. b) del D.lgs. n. 231 del 2001 prevedono la necessaria adozione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*, tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale, quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione. Per valersi dell'efficacia esimente del Modello, quindi, l'ente deve non solo adottare, ma anche efficacemente attuare un adeguato sistema sanzionatorio, nel caso in cui siano poste in essere violazioni del Codice Etico o delle procedure previste dal Modello.

La Società adotta un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, al fine di rendere efficiente l'azione di presidio dell'Organismo di Vigilanza e garantire l'effettività del Modello stesso. Il sistema disciplinare ha una funzione preventiva, operando come presidio interno all'impresa, ed è diretto a contrastare comportamenti prodromici al reato.

Tale sistema disciplinare si rivolge a tutti i dipendenti della Società con qualsivoglia funzione e qualifica, nonché, ai professionisti che erogano prestazioni nell'interesse della Società, ai collaboratori, agli amministratori, ai sindaci, ai procuratori, ai consulenti, ai fornitori e, infine, a qualsiasi soggetto che operi in nome e per conto della Società.

La Società non accetta alcun comportamento e/o omissione in violazione delle disposizioni del presente Modello, anche se compiuto nell'interesse e/o a vantaggio della Società. Conseguentemente, ogni atto posto in essere, nonostante le contrarie disposizioni del Modello, costituirà oggetto di intervento ai sensi del presente sistema, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 Legge n. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

La Società adotta un sistema sanzionatorio del tutto autonomo e indipendente dal sistema sanzionatorio esterno (penale o amministrativo), in quanto è diretto a sanzionare chiunque violi una norma del Modello organizzativo o assuma comportamenti contrari ai principi del Codice Etico, sebbene dalla violazione scaturisca o meno la commissione di un reato.

B. INFORMAZIONE

PARTE GENERALE

Al fine di garantire la massima efficacia, il presente sistema disciplinare è pubblicato e affisso, nella sua versione completa, presso la sede della Società, in luogo accessibile a tutti. È, altresì, distribuito ad amministratori, Organismo di Vigilanza, dipendenti, e portato a conoscenza dei soggetti terzi (collaboratori, consulenti, *business partner*, ecc.).

C. REQUISITI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

In accordo con le Linee guida per la costruzione dei Modelli 231 redatte da Confindustria e seguendo le indicazioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto (cfr. Corte cost., 29 maggio 1995, n. 220), il sistema disciplinare adottato dalla Società risponde a precisi requisiti.

Per completezza espositiva va sottolineato che, sebbene molti dei principi che saranno di seguito richiamati sono espressamente enunciati solo in relazione al lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 L. 300/1970, recante il cd. Statuto dei Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l'applicabilità nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale.

- **Requisito dell'autonomia.** Il sistema disciplinare si aggiunge a quello esterno penale o amministrativo e mira a sanzionare le violazioni del Modello indipendentemente dal fatto che da esse sia scaturita la commissione di un reato.
- **Principio di tipicità.** Alla tipicità delle violazioni, segue il principio di tipicità delle sanzioni. Il Modello individua nel dettaglio le misure disciplinari da applicare a chiunque non osservi le misure organizzative adottate, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.
- **Forma scritta.** Il sistema disciplinare è redatto per iscritto e adeguatamente divulgato mediante una puntuale e capillare informazione e formazione dei destinatari.
- **Principio di proporzionalità.** Il potere disciplinare deve essere esercitato in modo coerente al fatto addebitato, per commisurare a esso, se ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare, parametrandola alla sua maggiore o minore gravità. Pertanto, non sono ammissibili meccanismi sanzionatori che non prevedono la possibilità di una graduazione secondo la gravità del fatto addebitato.
- **Principio del contraddittorio.** La valutazione dell'addebito, necessariamente prodromica all'esercizio del potere disciplinare, non è un mero processo interiore e interno a chi tale potere esercita, ma implica il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione, il quale – avendo conosciuto l'addebito per essergli stato previamente contestato – deve poter addurre in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa.

D. DESTINATARI

Sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni del Modello e all'osservanza del Codice Etico, e sono quindi destinatari del presente sistema disciplinare:

- a) i soggetti che nell'ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (**soggetti apicali**);

PARTE GENERALE

- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (**dipendenti**);
- c) altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società od operano direttamente o indirettamente per essa (**terzi destinatari**).

E. COMPORAMENTI SANZIONABILI

Costituiscono violazione del Modello e dei suoi protocolli:

- a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
- b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento delle attività connesse ai processi sensibili che:
 - espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Costituiscono violazione del Codice Etico:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività connesse ai processi sensibili.

Costituiscono violazione del sistema di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (cd. *whistleblowing*) ex D. Lgs. n. 24/2023:

- la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di *whistleblowing* conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica e analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

PARTE GENERALE

Inoltre, sono irrogate sanzioni disciplinari qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

F. CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI

Nell'irrogare le sanzioni si deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado di esigenze da soddisfare nel caso concreto.

In particolare, si dovrà tener conto di:

- a) volontarietà o involontarietà del comportamento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo creato alla Società;
- d) entità del danno creato alla Società dall'eventualità applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- e) livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- g) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

G. TIPOLOGIE DI SANZIONI APPLICABILI

Le norme e i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei protocolli a esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno alla compagine societaria una posizione "apicale", dai soggetti subordinati, nonché dai terzi.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

Le norme e i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei protocolli a esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno alla compagine societaria una posizione "apicale".

A norma dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'ente.

A seconda della gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, il mancato rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti apicali è sanzionato, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

Amministratori e Procuratori:

- **nota di biasimo;**
- **diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;**

- **decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;**
- **revoca dell'incarico.**

Le violazioni del presente Modello commesse con dolo dai soggetti in posizione apicale determinano in ogni caso la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto di natura economica. Per tali soggetti, le inosservanze al Codice Etico, al presente Modello e ai connessi protocolli operativi, costituiscono lesione del rapporto di fiducia instaurato con la Società, nonché violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ., determinando l'esercizio da parte della Società dell'azione e/o del provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione – nei casi più gravi – del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria.

Quando le violazioni sono commesse dal Consiglio di Amministrazione o da uno dei suoi componenti, sarà l'Assemblea dei soci ad adottare il provvedimento, dandone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate, non esclude la facoltà della Società di promuovere l'azione di responsabilità, così come prevista dal codice civile.

Dirigenti/Procuratori/Consiglieri con delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. n. 81/08

- **richiamo scritto, in caso di violazioni non gravi.** Per violazione non grave deve intendersi ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine dell'ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso;
- **multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione,** qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità. Detto provvedimento si applica, altresì, nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazione non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società;
- **licenziamento con preavviso.** Tale sanzione sarà comminata quando si commettono gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, quali possono essere quelle di seguito elencate, a titolo di riferimento, e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso:
 - quando, dalla violazione del Modello, dei suoi protocolli o del Codice, sia conseguito un danno patrimoniale per la Società o la stessa sia stata esposta a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell'immagine;
 - quando non avvertano tempestivamente i vertici di eventuali irregolarità, poste in essere da parte di sottoposti o appartenenti alla struttura di competenza, che determinino un danno patrimoniale alla Società o esponano la stessa a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell'immagine;
 - quando effettui, con intenti fraudolenti, elusioni delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello, nei suoi protocolli e nel Codice;
- **licenziamento senza preavviso.** Tale sanzione sarà comminata quando i dirigenti apicali/procuratori commettono infrazioni così gravi da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettono condotte che costituiscono reato.

PARTE GENERALE

La Società ha individuato, in maniera esemplificativa e non esaustiva, alcune tipologie di infrazioni al sistema 231, qui di seguito riportate, alle quali sono associate sanzioni, mutate dai CCNL applicati in azienda, irrogabili con le dovute peculiarità e graduazioni nei confronti di tutti i soggetti “apicali”, destinatari del presente Modello.

Tipologie di condotta dei soggetti “apicali”	Possibili sanzioni
Inosservanza dei protocolli e procedimenti di programmazione della formazione delle decisioni dell’Organo Dirigente (Consiglio d’Amministrazione)	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate - Revoca in caso di recidiva dopo sospensione
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell’Organo Dirigente nelle attività organizzative	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate - Revoca in caso di recidiva dopo sospensione
Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie reato presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate - Revoca in caso di recidiva dopo sospensione
Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e successive integrazioni e modifiche	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Sospensione nelle ipotesi più gravi - Revoca se si realizza il reato presupposto
Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modifiche	<ul style="list-style-type: none"> - Revoca - Sospensione nelle ipotesi particolarmente lievi
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell’OdV, impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

PARTE GENERALE

Omissione nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo ed intimazione a conformarsi - Sospensione - Revoca nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli, del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione - Revoca in caso di recidiva dopo la sospensione
Omessa segnalazione di inosservanze e irregolarità commesse da altri soggetti apicali	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Sospensione se le infrazioni sono reiterate
Omessa valutazione e mancata presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall’OdV nelle attività di competenza di soggetti apicali	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate - Revoca in caso di recidiva dopo la sospensione

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SUBORDINATI

Ai dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violano le prescrizioni del Modello e del Codice, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all’art. 7 della L. n. 300/1970, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL dei settori di appartenenza, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità e offensività della gravità dell’infrazione.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Nello specifico si applica:

- **rimprovero verbale**, quando si realizza una violazione di lieve entità delle procedure previste dal Modello o l’adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo;
- **ammonizione scritta**, si applica quando vi è la reiterata violazione di una lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l’adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo;
- **multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione**, qualora sia commessa, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità. Detto provvedimento si applica, altresì, nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazione non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il provvedimento è adottato dal dirigente/procuratore responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l’infrazione;
- **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni**, qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa a una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica, altresì, nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da

PARTE GENERALE

non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte nei punti precedenti. La sanzione è comminata dal dirigente/procuratore responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l'infrazione, e ne viene data tempestiva comunicazione all'Amministratore Delegato;

- **licenziamento con preavviso**, in caso di grave violazione del Modello o del Codice tale da configurare un notevole inadempimento. Detto provvedimento è adottato dall'Amministratore Delegato;
- **licenziamento senza preavviso**, qualora la violazione commessa sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Detto provvedimento è adottato dall'Amministratore Delegato.

La Società ha individuato, in maniera esemplificativa e non esaustiva, alcune tipologie di infrazioni al sistema 231, qui di seguito riportate, alle quali sono associate sanzioni, mutate dai CCNL applicati in azienda, irrogabili con le dovute peculiarità e graduazioni nei confronti di tutti i soggetti "subordinati", destinatari del presente Modello.

Tipologie di condotta dei lavoratori subordinati	Possibili sanzioni
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero scritto - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Trasferimento - Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero scritto - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Trasferimento - Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero scritto - Multa
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modifiche	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero scritto - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Trasferimento - Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso - Licenziamento senza preavviso

PARTE GENERALE

<p>Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modifiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso - Licenziamento senza preavviso <p>Nei casi più lievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dal servizio e dalla retribuzione; - trasferimento
<p>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell’OdV, impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero scritto - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è reiterata
<p>Omissioni nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Multa - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Trasferimento - Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
<p>Violazioni plurime, ingiustificate e reiterate dei protocolli, del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Trasferimento - Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso se reiterazione prosegue dopo precedente sanzione
<p>Omessa segnalazione delle inosservanze e irregolarità commesse anche da soggetti apicali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero scritto - Multa
<p>Omessa informativa all’OdV e alle funzioni nonché all’Organo Dirigente di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero scritto - Multa

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI

L’inosservanza delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello 231 e nel Codice Etico da parte dei soggetti terzi (*business partner*, consulenti, fornitori, ecc.) può determinare, nei loro confronti e in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, le seguenti sanzioni:

- **diffida** al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico qualora la violazione di una o più regole comportamentali in esso previste configuri lieve irregolarità;
- **risoluzione del relativo contratto**, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da

PARTE GENERALE

parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231 del 2001 qualora la violazione di una o più regole comportamentali previste nel Codice Etico determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi destinatari, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali **apposite clausole** volte a prevedere, in caso di violazione del Modello 231, l'applicazione delle misure sopra indicate. La Società ha individuato, in maniera esemplificativa e non esaustiva, alcune tipologie di infrazioni al sistema 231, qui di seguito riportate:

Tipologie di condotta dei soggetti esterni (outsourcer, consulenti, ecc.)	Possibili sanzioni
Inosservanza delle procedure e/o dei processi previsti dal Modello 231 per l'attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva, dopo la irrogazione della penale.
Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva, dopo la irrogazione della penale.
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie di reato presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modifiche	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto
Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modifiche	<ul style="list-style-type: none"> - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più lievi
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso a informazioni e alla	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. se la condotta è reiterata

PARTE GENERALE

documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli	
Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato presupposto.
Violazioni plurime, ingiustificate e reiterate dei protocolli, del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento	<ul style="list-style-type: none"> - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva dopo la irrogazione della penale
Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse nel rapporto in atto, da qualsiasi soggetto	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate
Omessa osservanza dell'obbligo di fornire informazioni all'OdV su ogni circostanza che possa essere ritenuta a rischio di reato presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo e intimazione a conformarsi - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate

H. MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento finalizzato all'applicazione di una sanzione disciplinare ha inizio con la rilevazione da parte dell'Organismo di Vigilanza di elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, acquisiti nell'espletamento della propria attività di vigilanza e verifica, o a seguito di segnalazione.

Il procedimento è caratterizzato da una prima fase cd. **pre-istruttoria**, diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase è condotta dall'Organismo di Vigilanza che, per la valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, può avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto del giudizio. Se la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'OdV archivia il procedimento con motivazione che è riportata nella relazione annuale. In caso contrario, l'OdV deve compilare una relazione scritta contenente la descrizione della condotta contestata, l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano violate, gli estremi del soggetto autore della violazione, eventuali documenti comprovanti la violazione e, infine, una propria proposta in merito alla sanzione più opportuna da comminare nel caso concreto. La relazione deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla relazione dell'OdV, gli organi competenti devono convocare tramite comunicazione scritta che dia certezza della data di ricevimento, il soggetto interessato dinanzi un'apposita commissione. Tale comunicazione deve contenere la contestazione della violazione che è mossa al soggetto e l'avviso che l'interessato può formulare eventuali rilievi, sia scritti che orali.

Si apre così la **fase istruttoria**, diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'OdV. La commissione deve essere riunita entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da

PARTE GENERALE

parte dell'OdV, e deve essere composta da almeno tre membri di cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso la violazione riguardi un componente del CdA, anche il componente dell'Organismo di Vigilanza.

In occasione dell'adunanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni. Valutata la sanzione da proporre, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei termini di Statuto per la decisione in ordine al provvedimento da assumere. Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

8.SISTEMA DI FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Per una piena efficacia del presente Modello e della corretta osservanza del Codice Etico deve essere svolta un'adeguata attività di diffusione di entrambi gli strumenti normativi, nonché di informazione e formazione nei confronti di tutto il personale della società, per favorire la conoscenza di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (mappatura delle aree/attività a rischio di reato, normativa e/o procedure che regolamentano le attività sensibili, Organismo di Vigilanza, flussi informativi e segnalazioni da parte e all'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, Codice Etico).

A. INFORMAZIONE DEL PERSONALE/ DIFFUSIONE

La Società si impegna a promuovere, nella propria attività di comunicazione interna (adeguata informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti e circolari interne) la più ampia informativa sulle tematiche legate alla prevenzione dei reati che possano comportare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Per tale ragione, viene garantita la divulgazione, attraverso diversi canali comunicativi, del presente documento e del Codice Etico, con un diverso grado di approfondimento, in relazione al livello di coinvolgimento delle risorse umane nelle aree sensibili e strumentali alla potenziale commissione dei reati rilevanti per il Decreto.

La componente del Modello relativa al sistema disciplinare dovrà inoltre essere esposta nelle bacheche aziendali, così come previsto dall'art 7 dello Statuto dei Lavoratori, Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai nuovi assunti deve essere consegnato un set informativo, con il quale assicurare loro le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo deve contenere, oltre ai documenti di norma consegnati al neo-assunto, il Codice Etico, il Modello 231 e il D. Lgs. n.231/2001.

I dipendenti sono tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta, ove si attesti la ricezione del set informativo nonché l'impegno a osservarne le prescrizioni.

È, inoltre, necessario prevedere analogha informativa e pubblicità del Modello 231 per i collaboratori esterni (es.: consulenti), nonché per i collaboratori a contratto, cosiddetti parasubordinati, e *outsourcer*, secondo modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, o attraverso consegna cartacea del Modello e del Codice Etico (con ricevuta di presa visione) ed

eventualmente distinguendo, in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta, in relazione ai rischi di reato presupposto del D. Lgs. n. 231/2001.

B. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto legislativo 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e delle mansioni loro conferiti.

Il piano di formazione, in linea generale, prevede l'utilizzo di diverse modalità di erogazione, funzionali alla posizione – “apicale” o “subordinata” – dei destinatari e, soprattutto, del grado di rischio penale ipotizzato nell'area in cui operano (seminari mirati, prodotti *e-learning*, formazione in aula su specifici protocolli di prevenzione del rischio, ecc.).

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto. La partecipazione alle attività di formazione rappresenta una condizione essenziale non solo a garanzia dell'effettiva attuazione del Modello, ma anche ai fini della corretta osservanza dello stesso, tenendo in considerazione quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

La formazione è obbligatoria per tutti i livelli aziendali. Deve essere rilevata attestazione di frequenza dei corsi.

La formazione è programmata dalla Società in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

PROTOCOLLO DI CONFORMITÀ AL D.LGS. 231/2001

RELATIVO AL PROCESSO

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

1. FINALITÀ.....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”	2
2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI.....	3
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	5
7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	6
7.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
7.1.1 Regalie e omaggi.....	6
7.1.2 Contributi a organizzazioni ed enti pubblici.....	7
7.1.3 Contatti personali con la Pubblica Amministrazione.....	7
7.1.4 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, incentivi o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate.....	8
7.1.5 Partecipazione a gare d'appalto pubbliche ed esecuzione degli appalti.....	9
7.1.6 Gestione delle visite ispettive.....	10
7.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	11
8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12

1. FINALITÀ

Il presente Protocollo regola le attività operative e i controlli-chiave tendenti alla prevenzione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001. L'obiettivo è quello di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e codici comportamentali cui tutto il personale deve attenersi nell'ambito del processo di "**Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**", intesa come l'insieme di quei soggetti, di diritto pubblico o privato, che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa o svolgono un pubblico servizio (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio), con i quali Ecotec S.r.l. interagisce attraverso i propri esponenti aziendali.

Il Protocollo è redatto in conformità alle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 della Società e nelle altre disposizioni interne aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – considerati individualmente o collettivamente – integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE "RISCHIO REATO"

Il presente Protocollo si applica alla società Ecotec S.r.l. (di seguito anche denominata "la Società"), in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e concerne, in particolare, tutte quelle Funzioni e unità operative coinvolte nelle seguenti attività:

- predisposizione di certificazione e dichiarazioni;
- ottenimento di certificati, autorizzazioni e concessioni;
- comunicazioni di dati relativi all'attività;
- comunicazioni di dati societari/aziendali di qualsiasi natura (es. Ufficio del Registro, Provincia, Comuni, Agenzia delle Entrate);
- verifiche, ispezioni e accertamenti da parte di Enti pubblici o altre Autorità;
- gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale e giuslavoristico.

2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Le Funzioni aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Director;
- Amministratore delegato;
- Head of development;
- Junior Project development;
- Chief Technology Officer.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi del presente processo hanno l'obbligo di osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 90 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Organigramma aziendale;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- Linee-guida e regolamenti applicabili;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione.

4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

Di seguito sono individuate specifiche procedure volte a prevenire il compimento dei reati presupposto, di cui al D.lgs. 231/01, come elencati:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
- **Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter):**
 - Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies).**

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici contenuti all'interno del Codice Etico, il personale deve fare riferimento alle seguenti norme comportamentali.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere ispirati ai principi di correttezza, trasparenza ed efficienza e al pieno rispetto delle leggi e delle prescrizioni del Modello 231, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti.

Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali) e con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

In particolare:

- i documenti devono essere elaborati in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo. Tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte di personale dotato di idonei poteri;
- le Funzioni aziendali interessate devono dotarsi di un calendario/scadenziario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma/funzionigramma della Società o eventuali specifiche deleghe;
- è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi finalizzata a influenzare decisioni, transazioni o facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione di attività e/o contratti da parte della Pubblica Amministrazione;
- è vietato utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne, indebitamente o illecitamente, le decisioni;
- è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa.

Quanto sopra si applica non solo nell'ambito degli ordinari rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche nell'ambito di verifiche ispettive, procedure istruttorie e simili.

Inoltre, qualora il rapporto della Società con la Pubblica Amministrazione sia gestito anche attraverso professionisti esterni (ovvero società di consulenza, agenti, ecc.), i contratti e i conferimenti di incarico a

tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Protocollo relativo alla gestione degli acquisti.

Tali regole trovano applicazione anche nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i suoi esponenti, ausiliari e consulenti.

La Società condanna tramite l'applicazione del sistema disciplinare i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati, nonché ai presidi di controllo di seguito riportati.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle "best practice" prevede con riferimento alle aree e alle attività Sensibili individuate:

- *presidi di controllo "generali"*, applicabili a tutte le attività sensibili;
- *presidi di controllo "specifici"*, applicabili a determinate attività sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

I presidi di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni/attività*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; è previsto che nello svolgimento di qualsiasi attività, siano coinvolti in fase attuativa, gestionale e autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.
- *norme/circolari*: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. Tale regola prevede che nello svolgimento delle attività, vengano adottate le cautele necessarie a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale e autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo;
- *compliance*: nell'esecuzione del processo in oggetto tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori nonché soggetti esterni devono operare conformemente al Modello e al Codice Etico.

Sulla base dei presidi di controllo generali sopra riportati, i presidi di controllo specifici, che ai primi

fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema di deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

7.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1.1 REGALIE E OMAGGI

È fatto divieto di offrire o erogare denaro o altre utilità (dazioni, regalie, benefici diretti o indiretti, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità), anche a seguito di illecite pressioni e/o a titolo personale, a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di Ecotec S.r.l. o con lo scopo di indurli al compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio. Questa regola di condotta non può essere elusa ricorrendo a forme di elargizione che, con apparenti diverse modalità (incarichi, consulenze, sponsorizzazioni, ecc.), abbiano la stessa finalità sopra vietata.

È sempre vietata ogni condotta sopra descritta (o analoga) compiuta su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in caso di richiesta di tal fatta (sia essa diretta o indiretta, esplicita o implicita), i soggetti destinatari del Modello 231 sono tenuti a farne immediata segnalazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza, astenendosi da qualsivoglia attività nei confronti del funzionario pubblico in questione.

Qualunque omaggio, ospitalità o altra utilità destinati a un familiare o a una persona indicata da un pubblico ufficiale e/o da un incaricato di pubblico servizio su richiesta di quest'ultimo o in conseguenza del rapporto della Società con lo stesso deve essere trattata come un'utilità al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio, ed è pertanto proibita.

Qualora un destinatario del presente Modello riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale

di modico valore, deve rifiutarli e informare immediatamente il diretto superiore e l'Organismo di Vigilanza, che effettueranno le verifiche del caso.

7.1.2 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI ED ENTI PUBBLICI

Le donazioni a enti e organi amministrativi presentano il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o utilità di un pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La Società non fornisce alcun contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a movimenti, partiti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Essa si astiene, altresì, da qualsiasi pressione impropria, diretta o indiretta, nei confronti di esponenti politici e sindacali.

Nessun contributo è altresì erogato, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati, associazioni portatrici di interesse od organizzazioni riconducibili a soggetti esposti politicamente.

7.1.3 CONTATTI PERSONALI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le attività che comportano un contatto con rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 della Società.

La Ecotec S.r.l. gestisce progetti di energia rinnovabile ed efficienza energetica, mediante l'espletamento di attività di analisi territoriale e specialistica finalizzata alla verifica di fattibilità di impianti ad energia rinnovabile, la progettazione dei relativi impianti nonché la gestione delle procedure autorizzative richieste dalla normativa vigente. Nello specifico, proprio la gestione delle procedure messe in atto per ottenere i provvedimenti amministrativi necessari alla progettazione degli impianti a fonti rinnovabili, comporta l'esecuzione di diversi adempimenti richiesti dalla normativa vigente e un contatto costante con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni. A tal proposito, si rammenta che le disposizioni normative relative, in generale, alle fattispecie di reato nei confronti della P.A. riguardano non solo i Pubblici Ufficiali ma anche gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro i quali prestano un pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 358 c.p. per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. In altri termini, al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.; non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro (Cass. Pen., Sez. II, 3 maggio 2011, n. 17109).

Pertanto, nell'ambito della gestione dei contatti personali con la P.A., è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma/funzionigramma della Società o sulla base di eventuali specifiche deleghe. I titolari a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, all'interno della Ecotec S.r.l., sono tutti i Soggetti operanti all'interno dell'Area *Development* (costituita dall'*Head of development* e dalle figure sottoposte al coordinamento dello stesso, ovvero i *Junior project development*) in virtù del peculiare ambito di

operatività della Società. I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione strutturano un'agenda degli incontri più significativi tenuti con i rappresentanti della P.A. con l'indicazione del luogo, della data, dell'orario e delle persone che hanno presenziato all'incontro.

Deve essere conservata ogni comunicazione scritta (cartacea o telematica) intercorrente tra i soggetti della Società e i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

La Società assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti e avvisi diretti alla Pubblica Amministrazione. È assolutamente vietato esibire a pubblici ufficiali documenti falsi o alterati, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, qualora dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione.

Per ogni singola procedura instaurata con enti pubblici – intendendosi per procedura l'insieme dei colloqui scritti e orali, delle informazioni e/o della documentazione oggetto di condivisione e/o accertamento ai fini del rilascio di un atto amministrativo – i Responsabili coinvolti nella gestione del progetto redigono un breve *report* all'interno del quale sono descritti tutti i passaggi dell'attività svolta, e in particolare:

1. la descrizione dell'operazione (es. richiesta A.U.; ispezione; accertamenti ecc.);
2. la P.A. che ha competenza sulla procedura;
3. la documentazione richiesta e/o consegnata;
4. ogni ulteriore informazione utile.

Essi tengono informato il *Director* degli sviluppi dei rapporti instaurati con gli Uffici pubblici e segnalano eventuali anomalie intercorse durante i medesimi.

Nel caso in cui il rapporto con la Pubblica Amministrazione venga svolto con l'assistenza e/o l'intermediazione di un consulente o un collaboratore esterno, le parti sottoscrivono un contratto, inclusivo della clausola di conoscenza dei principi etici comportamentali in cui la Società si riconosce e a cui il professionista dovrà attenersi. Il professionista esterno deve essere soggetto di provata professionalità e competenza, scelto anche in considerazione della reputazione e affidabilità di cui lo stesso gode (v. Protocollo relativo alla "Gestione degli acquisti").

Ogni anomalia eventualmente insorta nel corso di uno dei contatti di cui sopra deve essere altresì segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

7.1.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, INCENTIVI O ALTRE EROGAZIONI DELLO STESSO TIPO COMUNQUE DENOMINATE.

Con riferimento alle negoziazioni con la Pubblica Amministrazione e alla partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, incentivi ed erogazioni pubbliche, il personale è tenuto a:

- operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare la congruità e la fattibilità delle prestazioni previste nel bando di gara;
- intrattenere relazioni trasparenti e corrette con i funzionari delle amministrazioni pubbliche;
- adempiere alle obbligazioni contrattuali in modo diligente e puntuale.

Con riferimento alla erogazione di fondi pubblici, il personale deve astenersi:

- dall'utilizzo di dichiarazioni attestanti fatti e notizie non veritiere, ovvero omettere informazioni

per conseguire, a vantaggio e nell'interesse proprio o della Società, contributi, finanziamenti o altre erogazioni concessi, a qualsiasi titolo, dalla Pubblica Amministrazione;

- dall'utilizzo di contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dalla P.A. per finalità diverse da quelle per le quali erano stati assegnati.

È predisposto un fascicolo cartaceo (o in alternativa una cartella sul server aziendale) contenente:

- gli estremi della richiesta di erogazione;
- lo stato di avanzamento della stessa;
- il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della predisposizione della richiesta nonché del soggetto deputato ad autorizzare la medesima;
- tutta la documentazione concernente la richiesta (bando, certificazioni, dichiarazioni, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato della richiesta di contributi, finanziamenti, incentivi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, attraverso apposita nota informativa. Esso è tenuto, inoltre, all'ispezione del fascicolo all'uopo predisposto.

Il *Chief Technology Officer* e/o l'*Head of development* effettuano un primo controllo inerente alla veridicità di quanto oggetto di autocertificazione e, in caso di esito positivo, provvedono a sottoporre la suddetta autocertificazione al *Director*, per un ulteriore controllo inerente alla corretta predisposizione della stessa nonché alla veridicità di quanto dichiarato. La documentazione comprovante i dati autocertificati sono conservati nel relativo fascicolo.

In caso di anomalia e/o dubbi interpretativi, il CTO sottopone l'iter di richiesta al *Director* e, per conoscenza, all'OdV. È fatto divieto di proseguire nell'operazione in assenza di autorizzazione del *Director*.

In caso di aggiudicazione di finanziamento, occorre garantire il chiaro e corretto svolgimento di quanto previsto dal bando e il diligente e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, anche nei confronti di terze parti coinvolte.

La spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea deve avvenire sempre e solo mediante operazioni conformi a quanto previsto dal Modello 231 e dai Protocolli operativi, e per il solo fine per cui sono stati erogati.

A tali operazioni deve sempre seguire nota informativa da inserirsi nel fascicolo costituito in fase di richiesta contenente:

- attestazione del permanere delle condizioni e dei presupposti indicati dalla normativa che legittimano l'erogazione;
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute;
- indicazione di eventuali collaboratori esterni coinvolti.

Eventuali criticità relative alla completezza e alla veridicità della documentazione e, in generale, all'iter amministrativo per l'impiego dei fondi, sono segnalate all'Organismo di Vigilanza.

7.1.5 PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO PUBBLICHE ED ESECUZIONE DEGLI APPALTI

Ecotec S.r.l. non partecipa, tendenzialmente, a gare d'appalto pubbliche per l'erogazione dei servizi. In ogni caso, qualora vi fossero gare di interesse per la Società, la selezione delle gare pubbliche a cui partecipare è effettuata, a seconda del limite valoriale, dal *Director* o dal CdA.

La Società prevede l'adozione di misure che assicurino l'individuazione, per ogni gara, dei soggetti deputati alla predisposizione dei documenti di partecipazione alla gara, dei soggetti deputati alla firma dei documenti di partecipazione alla gara nonché dei soggetti che hanno il compito di gestire i contatti con la P.A. in corso di aggiudicazione della gara d'appalto.

È predisposto un elenco delle gare d'appalto pubbliche cui la Società partecipa.

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti atti a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti o volti ad acquisire informazioni utili a ottenere illecitamente un vantaggio competitivo da parte della Società a danno dei concorrenti.

Ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta. Per ciascuna gara in corso, è predisposta una nota informativa contenente:

- estremi dell'appalto;
- stato di avanzamento dell'offerta;
- eventuali elementi anomali o di rallentamento (l'insorgere dei quali deve essere obbligatoriamente segnalato all'Organismo di Vigilanza);
- il nominativo e la sottoscrizione dei soggetti di cui sopra.

Il fascicolo di gara è conservato al fine di verificare la veridicità della documentazione predisposta e presentata alla Stazione appaltante. È vietato esibire documenti, in tutto o in parte, falsi o alterati.

All'Organismo di Vigilanza è consentito, su espressa richiesta, l'accesso a tutta la documentazione di cui sopra.

Gli appalti devono essere eseguiti secondo l'ordinaria diligenza e in ottemperanza ai principi dettati dal Codice Etico, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni operative impartite dalla Società, astenendosi da condotte illecite o lesive del Committente. Ogni appalto deve essere eseguito conformemente a quanto contrattualmente previsto.

Per i lavori affidati in sub-appalto o contratto d'opera, la Società è tenuta a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese sub-appaltatrici. Queste ultime, inoltre, devono essere messe a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico, riceverne copia ovvero essere informate delle modalità attraverso le quali possono prenderne visione, dell'obbligo del suo rispetto, nonché delle conseguenze di violazione dello stesso mediante apposita clausola contrattuale.

7.1.6 GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE

In caso di ispezioni, accessi e/o controlli da parte di soggetti pubblici è fatto obbligo di avvisare il *Director* e il Responsabile dell'area coinvolta.

Il Responsabile citato (o il suo delegato) ha il compito di presentarsi senza indugi ai funzionari pubblici e richiedere i dati identificativi (mandato, generalità, funzione e organo) degli incaricati dell'ispezione, prendendo visione, ove possibile, dell'autorizzazione per l'esecuzione della visita ispettiva, richiedendone una copia.

Durante le visite ispettive, il personale deve prestare ai funzionari pubblici piena collaborazione per un

corretto svolgimento delle attività ispettive, astenendosi dall'utilizzo di dichiarazioni attestanti fatti e notizie non veritiere, dalla presentazione di documenti alterati ovvero dall'omissione di informazioni al fine di conseguire un vantaggio per sé o per la Società.

In presenza di richieste verbali da parte di pubblici ufficiali, è fatto obbligo di richiedere agli stessi di formalizzare per iscritto la richiesta. Va altresì richiesta copia del rapporto e/o verbale eventualmente rilasciato dai pubblici ufficiali.

È obbligatorio documentare l'avvenuta ispezione e/o controllo compilando un report contenente:

- data e orario dell'accesso;
- soggetti presenti all'accesso;
- generalità del funzionario intervenuto;
- motivo dell'intervento;
- descrizione sommaria delle attività svolte dal funzionario intervenuto;
- elenco dei documenti/oggetti/locali oggetto di ispezione o sequestrati, nonché degli eventuali documenti fotocopiati;
- eventuali segnalazioni.

Tale report e il verbale e/o rapporto rilasciato dal funzionario intervenuto devono essere conservati agli atti della Società e trasmessi senza indugio al *Director* e all'Organismo di Vigilanza.

7.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Il *Director*, coadiuvato dai consulenti legali aziendali, è responsabile della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale.

I comparti aziendali coinvolti comunicano in maniera tempestiva le informazioni in proprio possesso, con finalità di costante verifica e coordinamento reciproco.

Il *Director* ha il compito di tenere informato l'Organismo di Vigilanza circa lo stato delle vertenze nonché le possibilità e i termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale delle stesse.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria deve essere basato esclusivamente su parametri oggettivi e l'eventuale transazione e/o conciliazione viene condotta da soggetto titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia.

8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di verificare il processo in oggetto, i Responsabili delle Funzioni interessate e, più in generale, i soggetti muniti di poteri in base al sistema di deleghe e procure sono tenuti a trasmettere, con periodicità definita dall'Organismo di Vigilanza e comunque quando siano riscontrati comportamenti difformi alle prescrizioni del presente Protocollo, adeguati flussi informativi.

Conformemente a quanto stabilito nella Parte Generale, fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione", e comunque su ogni attività sensibile individuata nel presente Protocollo, diretti a verificarne l'applicazione in conformità a quanto sopra previsto.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle attività sensibili individuate nel presente Protocollo sono responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni aziendali. La documentazione è, inoltre, messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

PARTE SPECIALE II

PROTOCOLLO DI CONFORMITÀ AL D.LGS. 231/2001

RELATIVO AL PROCESSO

GESTIONE DEGLI ACQUISTI

INDICE

1. FINALITÀ.....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”	2
2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI.....	3
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	4
7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	6
7.1 GESTIONE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI	6
7.1.1 Selezione dei fornitori di beni, servizi e incarichi professionali.....	6
7.1.2 Processo di approvvigionamento di beni e servizi	7
8. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	9
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	9

1. FINALITÀ

Il presente Protocollo regola le attività operative e i controlli-chiave tendenti alla prevenzione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001. L'obiettivo è quello di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e codici comportamentali cui tutto il personale deve attenersi nell'ambito del processo di **“Gestione degli acquisti”**.

Il Protocollo è redatto in conformità alle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 della Società e nelle altre disposizioni interne aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli organi sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – considerati individualmente o collettivamente – integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”

Il presente Protocollo si applica alla società Ecotec S.r.l. (di seguito anche denominata “la Società”), in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e concerne, in particolare, tutte quelle Funzioni e unità operative coinvolte nelle seguenti attività:

- Ricerca e selezione di fornitori/consulenti;
- Gestione del processo di qualifica e valutazione del fornitore/consulente;
- Gestione ed emissione di ordini di acquisto/contratti;
- Formalizzazione dei rapporti con i consulenti/fornitori di servizi;
- Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto al contratto/ordine;
- Monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto/contratto.

2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Le Funzioni aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- *Director*;
- *Chief Technology Officer*;
- *Head of development*;

- Ufficio Finance & Administration;
- Funzione richiedente l'acquisto.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi del presente processo hanno l'obbligo di osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*;
- D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 *“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”* e ss.mm.ii;
- L. 9 gennaio 2019 n.3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* e ss.mm.ii..

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Protocollo su *“Gestione dei rapporti con la P.A.”*;
- Organigramma aziendale;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- Linee-guida e regolamenti applicabili;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione.

4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

Di seguito sono individuate specifiche procedure volte a prevenire il compimento dei reati presupposto, di cui al D.lgs. 231/01, come elencati:

- **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies):**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- **Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter):**
 - Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.).
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);

PARTE SPECIALE II

- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
- **Reati societari (art 25 ter):**
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
- **Reati tributari, introdotti dalla L. n. 157/2019 (art 25-quinquiesdecies):**
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs n. 74/2000).

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività in oggetto deve ispirarsi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico che la Società ha adottato in virtù del D.lgs. n. 231/2001 e alle altre eventuali disposizioni deontologiche cui l’Azienda ha formalmente aderito.

Gli acquisti di beni e servizi di cui all’ambito di applicazione devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza, sia nei confronti degli interessi della Società sia nei rapporti con i fornitori.

La scelta dei fornitori e dei consulenti deve essere effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili e in un’ottica volta ad assicurare alla Società la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo.

Sono espressamente vietati acquisti effettuati verso fornitori scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela o qualsiasi altra cointeressenza tale da inficiarne la validità in termini di prezzo e/o qualità o che risultino strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nel D.lgs. n. 231/2001. Chiunque venga a conoscenza di tali ipotesi è tenuto a segnalarle direttamente all’Organismo di Vigilanza.

Sono altresì vietate condotte volte a esercitare pressioni nei confronti delle Funzioni coinvolte nelle attività oggetto del protocollo (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all’interno dell’Azienda) al fine di eludere le presenti disposizioni. È fatto obbligo di segnalare all’Organismo di Vigilanza, anche senza riferimenti a nominativi, l’eventuale esistenza di tali condotte o l’instaurarsi di prassi di questo genere.

La Società condanna tramite l’applicazione del sistema disciplinare i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati, nonché ai presidi di controllo di seguito riportati.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle “best practice” prevede con riferimento alle aree e alle attività Sensibili individuate:

- *presidi di controllo “generali”*, applicabili a tutte le attività sensibili;
- *presidi di controllo “specifici”*, applicabili a determinate attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

I presidi di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; è previsto che nello svolgimento di qualsiasi attività, siano coinvolti in fase attuativa, gestionale e autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi;
- *norme/circolari*: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. Tale regola prevede che nello svolgimento delle attività, vengano adottate le cautele necessarie a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale e autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo;
- *compliance*: nell'esecuzione del processo in oggetto tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori nonché soggetti esterni devono operare conformemente al Modello e al Codice Etico.

Sulla base dei presidi di controllo generali sopra riportati, i presidi di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di

formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema di deleghe e procure;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

7.1 GESTIONE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

La gestione di acquisti di beni e servizi deve avvenire secondo il principio generale di buona fede e con la diligenza ordinaria nella gestione delle attività, nel rispetto dei principi espressi dal Codice Etico e in applicazione delle procedure operative aziendali, che vengono qui integralmente richiamate per quanto di competenza.

La procedura adottata dalla Società relativa alla gestione dei rapporti con i fornitori prevede tra l'altro: (a) la coerenza tra le richieste di acquisto e i relativi ordini di acquisto; (b) la segregazione delle funzioni tra chi richiede, chi dispone e chi autorizza un acquisto, una fornitura o comunque una spesa; (c) le informazioni di carattere generale e specifico che consentano di individuare in modo esauriente e non ambiguo l'acquisto/fornitura e le modalità di erogazione dello stesso; (d) il contenuto minimo di qualsiasi richiesta e ordine di acquisto.

7.1.1 SELEZIONE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E INCARICHI PROFESSIONALI

La valutazione dei fornitori viene effettuata tramite un procedimento diretto che consiste nell'esaminare la capacità di ciascun fornitore di soddisfare determinati requisiti o parametri, variabili in funzione del tipo di materiale o di servizio fornito. Sono esaminate le condizioni di fornitura proposte od ottenibili esibite dal fornitore contattato (spontaneamente o previa richiesta di approvvigionamento della Funzione interessata). Viene, quindi, effettuata una valutazione delle sue esperienze e capacità, comprovate da forniture similari o da referenze ottenute da altri suoi clienti. Infine, viene effettuata una valutazione sulle capacità tecniche, economiche e produttive del fornitore stesso.

In particolare, per quanto attiene alla valutazione di fornitori di servizi/consulenze/incarichi professionali, la Società provvede ad esaminare la capacità di ciascun consulente, tenendo conto:

- dell'ambito di specializzazione del singolo professionista;
- della documentata e comprovata competenza professionale;
- dell'esperienza professionale, anche in virtù di forniture similari e/o referenze ottenute in virtù di precedenti incarichi espletati con la Società e/o con la Ecoprime italia S.r.l.;
- dell'organizzazione della quale il professionista si avvale;
- della tempistica delle prestazioni rese;
- dell'adeguatezza dei compensi richiesti.

In caso di esito positivo, il fornitore risulterà approvato per l'espletamento del servizio richiesto e sarà inserito nell'Elenco Fornitori Qualificati.

La Società valuta periodicamente i fornitori di prodotti/servizi qualificati, allo scopo di escluderli o meno dall'Elenco Fornitori Qualificati, basandosi sui giudizi espressi dai responsabili delle Funzioni coinvolte, valutando i seguenti elementi:

- tempi di risposta e disponibilità;
- documentazione riguardante la fornitura;
- tempi di consegna;
- prezzi;
- condizioni di pagamento;
- caratteristiche prodotto/servizio.

In base ai risultati ottenuti, è aggiornato l'Elenco Fornitori Qualificati, escludendo i fornitori definiti non idonei.

La Società, inoltre, prevede il monitoraggio, sulla base dei flussi informativi provenienti dalle Funzioni aziendali coinvolte, su specifici indicatori di anomalia nei rapporti con i fornitori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- profilo soggettivo: esistenza di precedenti penali a carico del professionista/legale rappresentante di aziende terze, analisi reputazionale, autocertificazione dell'azienda in ordine al coinvolgimento o meno in fatti generatori di responsabilità ex D.lgs. 231/2001;
- profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore (es. richiesta di esecuzione di corrispettivi che appaiono sproporzionati o fuori mercato o richiesta di versamento del corrispettivo in Paesi diversi da quelli in cui la prestazione ha origine o è resa; richiesta ingiustificata di operazioni non abituali e/o non proporzionate all'esercizio della normale professione/attività svolta);
- condotta contrattuale: riluttanza a fornire informazioni propedeutiche all'esecuzione del rapporto o presentazione di informazioni palesemente inesatte (es. coordinate bancarie erranee o intestate ad altro titolare);
- caratteristiche e finalità dell'operazione: operazioni non convenienti per il Fornitore (es. offerte che prevedono piccole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo, al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo).

Il CTO, annualmente, inoltra all'Organismo di Vigilanza un report attestante il numero e lo stato dei fornitori presenti nell'apposito Elenco Fornitori Qualificato, corredato dall'indicazione dei fornitori esclusi dall'elenco e della relativa motivazione. In assenza di esclusioni di fornitori qualificati dall'apposito elenco – per i motivi sopra riportati (es. profilo soggettivo, condotta contrattuale ecc.) – è possibile derogare all'obbligo di inoltro annuale all'OdV.

7.1.2 PROCESSO DI APPROVVIGGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Per procedere all'approvvigionamento di prodotti, materiali o servizi, è necessario emettere una richiesta di acquisto, redatta da qualsiasi Funzione aziendale che ne necessita.

Per acquisto di beni, ivi incluso il materiale di supporto tecnico/informatico, la Funzione richiedente inoltra la richiesta di acquisto al *Chief Technology Officer*, il quale procede alla richiesta dei preventivi ai potenziali fornitori selezionati, in virtù della conformità del prodotto richiesto ai servizi e all'oggetto sociale del

fornitore stesso.

Nel caso in cui l'individuazione del potenziale fornitore sia indicata dalla Funzione Richiedente, il CTO effettua una verifica di conformità rispetto all'oggetto sociale di riferimento. La discrasia tra la prestazione da richiedere e l'oggetto sociale del fornitore in fase di individuazione è causa di esclusione di detto fornitore dal novero dei fornitori della Società in relazione alla specifica prestazione. È fatto divieto di individuare detto fornitore per la prestazione del caso e deve esserne dato immediato avviso all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni richiesta di acquisto, *extra budget* indicato dal *Director* per la specifica attività, è necessario richiedere un'offerta a tre potenziali fornitori. In caso di acquisti ripetuti o di valore inferiore alla soglia di euro 5.000, è possibile derogare all'obbligo della richiesta di offerta a più fornitori.

Ricevuti i preventivi dai fornitori, il CTO valuta quale delle offerte risulta essere maggiormente conveniente, considerando non soltanto quale unico fattore di scelta il prezzo, ma anche:

- tempi di consegna,
- condizioni di pagamento,
- eventuali certificazioni di accompagnamento del materiale,
- conformità ai requisiti richiesti in fase di richiesta di offerta,
- analisi delle precedenti prestazioni di tali fornitori in termini di qualità del prodotto fornito,
- costo totale (incluso LCC).

Per quanto attiene all'affidamento di servizi di consulenza e incarichi professionali, l'*Head of development* e/o il CTO¹ provvedono all'individuazione del professionista ritenuto più idoneo all'espletamento dell'incarico, in virtù dei requisiti sopra riportati (v. paragrafo 7.1.1.).

In ogni caso, il CTO e/o l'*Head of development*, individuato il fornitore idoneo a valle delle verifiche espletate, provvedono a richiedere, al *Director* l'autorizzazione all'emissione dell'ordine. Per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 50.000 euro, la relativa autorizzazione all'emissione dell'ordine è competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ricevuta l'approvazione, il CTO e/o l'*Head of development* provvedono alla formalizzazione dell'ordine e al relativo inoltro al fornitore individuato. La relativa documentazione è debitamente archiviata sui server aziendali e trasmessa all'Ufficio *Finance & Administration* per i successivi adempimenti amministrativo-contabili.

Alla ricezione del bene/servizio richiesto, la Funzione richiedente l'acquisto attesta l'effettiva ricezione della merce e/o il corretto espletamento del servizio richiesto, con conseguente autorizzazione a procedere al pagamento.

Al fine di contrastare l'instaurazione di rapporti negoziali fittizi con soggetti che non svolgono in realtà alcuna prestazione ovvero una prestazione o un servizio difforme da quello pattuito all'interno del contratto, la Società debitamente archivia e conserva la documentazione allegata al contratto (approvazione del contratto/ordine di acquisto, documentazione di supporto, ordinativi, DDT, evidenze di comunicazioni relative al monitoraggio delle attività svolte).

Inoltre, all'atto della contrattualizzazione dei rapporti con il fornitore, il contratto sottoscritto deve

¹ Il *Chief Technology Officer*, *ratione materiae*, gestisce la selezione dei fornitori per l'affidamento di servizi di consulenza e incarichi professionali relativamente alla gestione dei progetti in materia di illuminotecnica.

necessariamente contenere la seguente clausola generale:

“Il fornitore/professionista dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Ecotec S.r.l. e nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti a esse contrari. L’eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale, legittimando ecotec S.r.l. a risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società per effetto di detto inadempimento.”

Il fornitore deve pertanto essere messo a conoscenza dell’esistenza dei documenti indicati, dei conseguenti obblighi nonché delle conseguenze derivanti dalla violazione degli stessi; ricevendo copia dei suddetti documenti, previa richiesta del fornitore stesso.

Gli acquisti di valore superiore ai 50.000 euro sono comunicati, semestralmente, all’Organismo di Vigilanza. Le eventuali attività sospette sono segnalate, in ogni caso, all’Organismo di Vigilanza.

8. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di verificare il rispetto delle procedure relative al processo in oggetto, i Responsabili delle Funzioni interessate inviano all’Organismo di Vigilanza, con periodicità definita dallo stesso, apposite relazioni, segnalando eventuali ipotesi di anomalie verificatesi ma non oggetto di immediata segnalazione.

Inoltre, chiunque rilevi anomalie nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo è tenuto a informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza sulle criticità riscontrate.

Conformemente a quanto stabilito nella Parte Generale del Modello 231, fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di “Gestione degli acquisti”, diretti a verificare il rispetto delle procedure indicate.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle attività sensibili individuate nel presente Protocollo sono responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni aziendali. La documentazione è, inoltre, messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA, dell’Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza.

I documenti prodotti nell’ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

PROTOCOLLO DI CONFORMITÀ AL D.LGS. 231/2001

RELATIVO AL PROCESSO

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

INDICE

1. FINALITÀ.....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”	2
2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI.....	3
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	5
7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	6
7.1 MODALITÀ OPERATIVE DI SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE	6
7.2 ASSUNZIONE DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI	7
7.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL NEOASSUNTO	8
7.4 SICUREZZA DEI LAVORATORI	9
7.5 GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DELLE CARTE DI CREDITO AZIENDALI	9
8. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	10
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	10

1. FINALITÀ

Il presente Protocollo regola le attività operative e i controlli-chiave tendenti alla prevenzione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001. L'obiettivo è quello di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e codici comportamentali cui tutto il personale deve attenersi nell'ambito del processo di **"Gestione delle Risorse Umane"**.

Il Protocollo è redatto in conformità alle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 della Società e nelle altre disposizioni interne aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – considerati individualmente o collettivamente – integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE "RISCHIO REATO"

Il presente Protocollo si applica alla società Ecotec S.r.l. (di seguito anche denominata "la Società"), in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e concerne, in particolare, tutte quelle Funzioni e unità operative coinvolte nelle seguenti attività:

- selezione del personale;
- assunzione del personale;
- attribuzione degli emolumenti e rimborso spese;
- assegnazione e gestione di carte di credito e mezzi aziendali.

2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Le Funzioni aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Director;
- Datore di lavoro;
- Ufficio HR;
- Ufficio *Finance & Administration*;
- Funzione richiedente nuove risorse umane.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi del presente processo hanno l'obbligo di osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*;
- L. 9 gennaio 2019 n.3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* e ss.mm.ii..

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Protocollo su *“Gestione dei rapporti con la P.A.”*;
- Protocollo su *“Gestione degli acquisti”*;
- Protocollo su *“Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*;
- Codice Etico;
- Organigramma aziendale;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- Linee-guida e regolamenti applicabili;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione.

4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

Di seguito sono individuate specifiche procedure volte a prevenire il compimento dei reati presupposto, di cui al d.lgs. 231/01, come elencati:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
- **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal d.lgs. 231/2007 (art. 25-octies):**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- **Reati societari (art 25 ter):**
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bic c.c.).
- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)**
- **Reati tributari, introdotti dalla L. n. 157/2019 (art 25-quinquiesdecies):**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs n. 74/2000).

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici contenuti all'interno del Codice Etico, il personale deve fare riferimento alle seguenti norme comportamentali.

La selezione del personale è effettuata in base alle esigenze aziendali e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per i candidati.

Le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale ricercato, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali. Non può costituire oggetto del colloquio l'analisi delle condizioni economiche personali del lavoratore o la valutazione del suo stato di bisogno.

La Società si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro applicabili stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

L'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione dell'affidabilità (in termini di diligenza e fedeltà), delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Società e senza discriminazione alcuna, compatibilmente con i criteri di efficienza generale del lavoro.

Salvo espressa e motivata deroga del CdA, previo parere non vincolante dell'Organismo di Vigilanza, non possono essere assunti presso la Società:

- pubblici dipendenti con i quali negli ultimi tre anni la Società abbia intrattenuto rapporti commerciali o comunque inerenti all'attività degli stessi pubblici dipendenti, loro parenti o affini o persone a essi legate anche da un rapporto di amicizia o di interesse;
- soggetti che ricoprono cariche pubbliche o che svolgono incarichi pubblici tali da poterli porre in una situazione di conflitto di interessi, loro parenti o affini o persone a essi legate anche da un rapporto di amicizia o di interesse;
- soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passata in giudicato per reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, o che per reati dello stesso tipo abbiano procedimenti penali in corso.

È, in ogni caso, fatto tassativo divieto a chiunque di promettere o concedere promesse di assunzione, in favore di:

- rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- loro parenti o affini;
- persone segnalate dai soggetti di cui ai punti precedenti;

al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

I *benefit* sono gestiti nel rispetto della normativa previdenziale, contributiva e fiscale in materia.

Qualora la Società si avvalga di società esterne per l'espletamento di attività legate alla gestione del personale, i contratti con tali società devono contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, in ottemperanza a quanto previsto dal

Protocollo relativo alla “Gestione degli acquisti”.

Alla luce delle modifiche legislative al D.lgs.231/2001, mediante la Legge 199/2016, che ha introdotto tra i reati presupposto la fattispecie del “caporalato”, è fatta espressa richiesta ai soggetti e alle Funzioni aziendali a vario titolo coinvolti nell’attività di selezione, assunzione e gestione del personale, di:

- avvalersi esclusivamente di intermediari autorizzati per la selezione del personale;
- erogare a tutto il personale assunto, utilizzato o impiegato, una retribuzione non difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e comunque non difforme dalla qualità e quantità del lavoro prestato;
- gestire tutto ciò che concerne l’orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria e le ferie, nel pieno rispetto della relativa normativa e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- non sottoporre i propri lavoratori a condizioni, metodi di sorveglianza o condizioni alloggiative (quando previste) degradanti.

La Società condanna tramite l’applicazione del sistema disciplinare i comportamenti difformi ai principi sopra menzionati, nonché ai presidi di controllo di seguito riportati.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle “best practice” prevede con riferimento alle aree e alle attività Sensibili individuate:

- *presidi di controllo “generalisti”*, applicabili a tutte le attività sensibili;
- *presidi di controllo “specifici”*, applicabili a determinate attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

I presidi di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni/attività*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; è previsto che nello svolgimento di qualsiasi attività, siano coinvolti in fase attuativa, gestionale e autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.
- *norme/circolari*: devono esistere all’interno dell’azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere

adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. Tale regola prevede che nello svolgimento delle attività, vengano adottate le cautele necessarie a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale e autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo;

- *compliance*: nell'esecuzione del processo in oggetto tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori nonché soggetti esterni devono operare conformemente al Modello e al Codice Etico.

Sulla base dei presidi di controllo generali sopra riportati, i presidi di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema di deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

7.1 MODALITÀ OPERATIVE DI SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Il processo di individuazione delle necessità di adeguamento delle risorse (sia in termini quantitativi che qualitativi) avviene sia annualmente, nel corso del riesame della direzione, sia nel corso dell'anno sulla base delle specifiche necessità che dovessero presentarsi.

I Responsabili di Funzione eseguono la valutazione delle esigenze della propria unità operativa e inviano le richieste di assunzione al *Director*, indicandone la motivazione, la tipologia di mansione richiesta e le competenze necessarie per ricoprire il ruolo.

Il *Director* condivide tale richiesta con il Datore di Lavoro e, sulla base del *budget* previsto per l'anno successivo ed eventualmente del *budget* stabilito nell'accordo contrattuale con il cliente (se la richiesta è legata a una specifica commessa), nel caso in cui vi sia l'approvazione del DL, comunica tale richiesta al

responsabile della funzione richiedente.

Il *Director*, in caso di approvazione, avvia il processo di individuazione della rosa di candidati da sottoporre a colloquio, mediante la creazione e pubblicazione dell'annuncio di selezione del personale sui portali di ricerca più efficienti, avvalendosi del supporto operativo del Responsabile della funzione richiedente.

All'atto della ricezione delle predette candidature, il Responsabile della funzione richiedente, con il supporto dell'Ufficio HR, provvede ad effettuare un primo *screening* dei curricula pervenuti, sulla base delle caratteristiche professionali richieste. All'esito di questa fase, i candidati che in base alle informazioni raccolte sono risultati idonei al colloquio, vengono convocati con indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento del colloquio nonché dei documenti necessari (es. curriculum aggiornato, eventuali copie di attestati di cui si è in possesso, ultima busta paga ecc.).

Il colloquio viene effettuato dal *Director* e, eventualmente, anche dal Responsabile di funzione interessato ed è finalizzato all'accertamento delle capacità e delle conoscenze tecnico/professionali ritenute indispensabili per ricoprire il ruolo e/o le mansioni richieste.

Laddove il candidato sia ritenuto eleggibile a una delle posizioni vacanti, la Società, mediante la compilazione della "Scheda assunzione" da parte del candidato, verifica:

- a) eventuali rapporti di parentela con soggetti già alle dipendenze o collaboratori della Società;
- b) eventuali precedenti rapporti lavorativi con altre società del Gruppo, nei precedenti 12 mesi;
- c) che il candidato non sia un pubblico dipendente con il quale negli ultimi tre anni la Società abbia intrattenuto rapporti commerciali o comunque inerenti all'attività dello stesso pubblico dipendente, suoi parenti o affini o persone a egli legate anche da un rapporto di amicizia o di interesse;
- d) che il candidato non sia un soggetto che ricopre cariche pubbliche o che svolge incarichi pubblici tali da poterlo porre in una situazione di conflitto di interessi;
- e) che il candidato non abbia procedimenti penali pendenti e/o sentenze di condanna passate in giudicato.

In caso affermativo, il *Director* ne dà tempestiva comunicazione al Datore lavoro al fine di procedere, congiuntamente, alle dovute valutazioni inerenti all'opportunità di procedere, o meno, all'assunzione. La relativa "Scheda di assunzione" è inoltrata, per conoscenza, all'OdV con indicazione della valutazione finale del candidato e delle relative motivazioni. Restano salve le regole di comportamento (v. paragrafo 5), relativamente alle ipotesi che necessitano di un'espressa e motivata deroga del CdA, nonché del previo parere non vincolante dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di inserimento in organico, vengono comunicati al candidato idoneo, tramite l'Ufficio HR, i dettagli di natura amministrativa (descrizione del contratto, termine, compenso pattuito, ecc.) e viene disposta l'archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo di ricerca e scelta del personale - ivi compresa la "Scheda assunzione" - costituendo il fascicolo aziendale di sintesi per ogni dipendente, in conformità alle normative vigenti e nel rispetto della *privacy* nel trattamento della gestione dei dati personali.

Qualora le modalità di selezione derogano alle disposizioni di cui sopra, ne è fatta comunicazione all'OdV.

7.2 ASSUNZIONE DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Sono "provenienti da Paesi terzi" i cittadini non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico

Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

La Società non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto. È vietato, altresì, l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

In caso di assunzioni di dipendenti stranieri, attraverso quanto dichiarato dal candidato, il *Director* e/o il Datore di lavoro si assicura, al momento del colloquio selettivo, della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile (es. permesso di soggiorno). In caso di assunzione, è compito dell'Ufficio HR, in coordinamento con il *Director* e/o il Datore di lavoro, accertarsi della permanenza delle condizioni di legittimità della costituzione del rapporto e comunicare tempestivamente al Datore di lavoro l'intervenuta scadenza, revoca o annullamento delle condizioni pre-esistenti.

7.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL NEOASSUNTO

La comunicazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico.

La Società garantisce una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta adottati dalla società sia alle risorse già presenti sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al loro diverso livello di coinvolgimento nei processi operativi considerati sensibili e rilevanti.

Il *Director*, con il supporto dell'Ufficio HR, cura e promuove adeguate iniziative di diffusione in caso di revisione del Modello Organizzativo. L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01, delle sue conseguenze operative, nonché dei contenuti e dei principi su cui si basa il Modello Organizzativo e il relativo Codice Etico fra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione. L'attività di formazione, eventualmente anche tramite corsi *on line*, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della società.

Ai neoassunti viene consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nell'ambito della società, in particolare:

1. Con l'assunzione, il neo assunto viene reso edotto circa il modello organizzativo implementato in ottemperanza alla normativa ex d.lgs. n. 231/2001, anche in relazione ai relativi obblighi.
2. Sono consegnati all'assunto il codice etico e i protocolli previsti dal Modello della società e viene raccolta la dichiarazione di accettazione dell'assunto.
3. L'assunto è quindi sottoposto ai percorsi di informazione, formazione ed eventuale addestramento obbligatorio, come previsto dalle normative di riferimento.
4. A seguito dell'assunzione sono altresì assegnati il profilo, l'identificativo (ID) e la password di accesso ai sistemi informatici del caso.

I dipendenti sono tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta, ove si attesti la ricezione del set informativo nonché l'impegno a osservarne le prescrizioni.

È, inoltre, necessario prevedere analogha informativa e pubblicità del Modello 231 per i collaboratori a contratto, cosiddetti parasubordinati, e *outsourcer*, secondo modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, o attraverso consegna cartacea del Modello 231 e del

Codice Etico (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo, in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta, in relazione ai rischi di reato presupposto del D.lgs. 231/2001.

Tutte le attività di formazione, comprese le attività di verifica della sua efficacia, devono essere adeguatamente registrate e archiviate.

7.4 SICUREZZA DEI LAVORATORI

Per un'effettiva prevenzione dai rischi sui luoghi di lavoro, e in conformità anche agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, è fatta espressa richiesta ai soggetti e alle Funzioni aziendali coinvolti a vario titolo nella gestione del sistema sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti nel rispetto delle procedure aziendali esistenti, senza mai esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni generali di lavoro, nonché avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi (per la disciplina completa della sicurezza sui luoghi di lavoro si rinvia al Protocollo "Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro").

Ogni dipendente è tenuto a segnalare al proprio superiore gerarchico e/o al Datore di lavoro ogni comportamento difforme da quanto previsto.

7.5 GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DELLE CARTE DI CREDITO AZIENDALI

La Società rimborsa ai propri dipendenti/collaboratori le spese effettive, ragionevoli, opportunamente documentate e necessarie, sostenute per ragioni di servizio in occasione di viaggi o spostamenti al di fuori della sede abituale di lavoro.

Ecotec S.r.l. stabilisce preventivamente le tipologie di spese rimborsabili sostenute dai dipendenti/dirigenti/collaboratori della Società. In particolare, prevede il rimborso:

- delle spese di viaggio (es. treni, aerei, autoveicoli a noleggio) incluse le spese carburante documentate, purché i costi sostenuti e i relativi consumi siano coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere il luogo di destinazione, secondo il percorso più breve;
- delle spese per la consumazione dei pasti;
- delle spese di pernottamento in albergo;
- delle altre spese sostenute in occasione di lavoro ed opportunamente documentate, verificate ed approvate (acquisto di materiali minuti utili all'esecuzione della prestazione, parcheggi, bar etc.).

L'Ufficio HR verifica l'inerenza e la correttezza degli importi riportati sulle note spese e segnala al Soggetto interessato le eventuali anomalie riscontrate. In caso di mancata risoluzione dell'anomalia, l'Ufficio HR ne dà, altresì, comunicazione al Responsabile di funzione e/o al *Director*.

La gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo alla normativa, anche fiscale, applicabile.

La trasferta del personale dipendente è autorizzata dal relativo Responsabile di linea, il quale effettua una prima verifica relativa alla necessità/opportunità della stessa. La trasferta stessa è sinonimo dell'avvenuta autorizzazione da parte del responsabile di funzione.

Le spese di trasferta rimborsabili devono essere direttamente riferibili a incarichi di servizio ed essere controllate dall'Ufficio HR, in base a criteri di economicità e di massima trasparenza, che tengano conto:

1. della necessità della trasferta;
2. dei massimali prestabiliti;
3. della tipologia di spesa rimborsabile;
4. della corrispondenza tra quanto riportato nella nota spesa e i giustificativi consegnati;
5. del merito delle spese sostenute, con il supporto del Responsabile di linea che ha autorizzato la trasferta.

Eventuali difformità e/o anomalie sono segnalate al *Director*. Nel caso in cui siano riscontrate anomalie gravi e/o ripetute, le stesse dovranno essere oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

In caso di conclusione del rapporto di lavoro, il Datore di lavoro o il *Director*, con il supporto dell'Ufficio HR e *Finance & Administration*, dispone, secondo i criteri e nei limiti suindicati, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente in uscita, fino all'ultimo giorno di durata del rapporto di lavoro. Il Datore di lavoro o *Director* è tenuto a richiedere ed ottenere, entro e non oltre cinque giorni dalla data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro, il deposito della carta aziendale nella disponibilità del lavoratore, rilasciando apposita ricevuta dell'avvenuta restituzione.

È vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico/*addendum* contrattuali (es. consulenti).

È comunque vietata la concessione di rimborsi spese a favore di soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti all'utilizzo delle carte di credito aziendali. L'assegnazione di carte di credito aziendali è approvata dal *Director*.

Gli eventuali anticipi in contanti sono strettamente legati a contingenze ed approvati del Responsabile di funzione e/o dal *Director*.

8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di verificare il processo in oggetto, i Responsabili delle Funzioni interessate e, più in generale, i soggetti muniti di poteri in base al sistema di deleghe e procure sono tenuti a trasmettere, con periodicità definita dall'Organismo di Vigilanza e comunque quando siano riscontrati comportamenti difformi alle prescrizioni del presente Protocollo, adeguati flussi informativi.

Conformemente a quanto stabilito nella Parte Generale, fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di "Gestione delle Risorse Umane", e comunque su ogni attività sensibile individuata nel presente Protocollo, diretti a verificarne l'applicazione in conformità a quanto sopra previsto.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle attività sensibili individuate nel presente Protocollo sono responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni aziendali. La documentazione è, inoltre, messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

PROTOCOLLO DI CONFORMITÀ AL D.LGS. 231/2001

RELATIVO AL PROCESSO

GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI IMPIANTI DI
ENERGIA RINNOVABILE

INDICE

1. FINALITÀ.....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”	2
2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI.....	3
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	5
7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	6
7.1 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE	6
7.2 ADEMPIMENTI NELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	8
8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	9

1. FINALITÀ

Il presente Protocollo regola le attività operative e i controlli-chiave tendenti alla prevenzione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001. L'obiettivo è quello di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e codici comportamentali cui tutto il personale deve attenersi nell'ambito del processo di **“Gestione dell'attività di progettazione e sviluppo di impianti di energia rinnovabile”**.

Il Protocollo è redatto in conformità alle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 della Società e nelle altre disposizioni interne aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – considerati individualmente o collettivamente – integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”

Il presente Protocollo si applica alla società Ecotec S.r.l. (di seguito anche denominata “la Società”), in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e concerne, in particolare, tutte quelle Funzioni e unità operative coinvolte nelle seguenti attività:

- analisi tecnica/vincolistica/paesaggistica dei beni;
- elaborazione del progetto di realizzazione dell'impianto;
- richiesta di connessione al Gestore di rete;
- ottenimento di certificati, autorizzazioni e concessioni;
- costituzione Società di Progetto e definizione dei successivi rapporti contrattuali (es. cessione SPV, contratto di co-sviluppo ecc.)

2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Le Funzioni aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Director;
- Chief Technology Officer;
- Head of development;
- Junior Project Development.

Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di personale: personale tecnico e amministrativo; lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali la Società si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori; personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione/contratto, operano in locali della Società.

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti summenzionati anche qualora svolgano attività in nome e per conto delle società di progetto.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi del presente processo hanno l'obbligo di osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*;
- D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 *“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”* e ss.mm.ii;
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”* e ss.mm.ii;
- D.M. 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Protocollo sulla *“Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”*;
- Protocollo sulla *“Gestione degli acquisti”*;
- Organigramma aziendale;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- Linee-guida e regolamenti applicabili;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione.

4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

Di seguito sono individuate specifiche procedure volte a prevenire il compimento dei reati presupposto, di cui al d.lgs. 231/01, come elencati:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 316-ter c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
- **Reati societari (art 25 ter):**
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
- **Reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, art. 25-septies:**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- **Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter):**
- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.).
- **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies):**
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)**
- **Reati tributari, introdotti dalla L. n. 157/2019 (art 25-quinquiesdecies):**
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs n. 74/2000).

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, il personale deve ispirarsi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico che la Società ha adottato in virtù del D.lgs. n. 231/2001 e alle altre eventuali disposizioni deontologiche cui l'Azienda ha formalmente aderito.

In particolare, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione del rischio di commissione dei reati sopra elencati, i Responsabili delle Funzioni coinvolte sono tenuti a:

- osservare la legislazione vigente, sia essa di fonte primaria e/o secondaria nonché le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- mantenere e potenziare la formazione del personale coinvolto nelle attività aziendali;
- assicurare il più alto livello di sicurezza per ogni attività che comporti rischi per i lavoratori;
- sviluppare adeguate procedure volte al rispetto delle regole in materia di sicurezza ogni qualvolta si individuino, o definiscono nuove attività o si riesaminino quelle esistenti;

- potenziare lo sviluppo di soluzioni tecniche e organizzative orientate al miglioramento continuo del ciclo produttivo;
- favorire la cooperazione tra le diverse risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni dei lavoratori e con gli enti preposti ai controlli.

Inoltre, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico della Società e con le disposizioni del Protocollo di conformità al D.lgs. 231/2001 “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, è fatto obbligo di attenersi alle seguenti regole di comportamento:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti e con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità nel pieno rispetto del ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- i documenti devono essere elaborati in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte di personale dotato di idonei poteri, conformemente a quanto previsto dal sistema vigente di procure e deleghe.

La Società condanna tramite l’applicazione del sistema disciplinare i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati, nonché ai presidi di controllo di seguito riportati.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle “best practice” prevede con riferimento alle aree e alle attività Sensibili individuate:

- *presidi di controllo “generalisti”*, applicabili a tutte le attività sensibili;
- *presidi di controllo “specifici”*, applicabili a determinate attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

I presidi di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; è previsto che nello svolgimento di qualsiasi attività, siano coinvolti in fase attuativa, gestionale e autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.
- *norme/circolari*: devono esistere all’interno dell’azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione

delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;

- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. Tale regola prevede che nello svolgimento delle attività, vengano adottate le cautele necessarie a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale e autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo;
- *compliance*: nell'esecuzione del processo in oggetto tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori nonché soggetti esterni devono operare conformemente al Modello e al Codice Etico.

Sulla base dei presidi di controllo generali sopra riportati, i presidi di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema di deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

7.1 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

La Ecotec S.r.l. gestisce progetti di energia rinnovabile ed efficienza energetica. Nello specifico la Ecotec S.r.l., nel perseguimento del proprio oggetto sociale, svolge attività di studio, progettazione preliminare e organizzazione di opere di ingegneria pubblica e privata nonché studi ad esse connesse, quali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, valutazioni di congruità tecnico-economica nonché studi di impatto ambientale.


Core business della Società è, pertanto, l'analisi territoriale e specialistica finalizzata alla verifica di

fattibilità di impianti ad energia rinnovabile, la progettazione dei relativi impianti, lo studio di compatibilità ambientale nonché la gestione delle procedure autorizzative richieste dalla normativa vigente.

Per “procedure autorizzative” si intendono tutte le procedure messe in atto per ottenere ogni provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. La gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto comporta l’esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti locali sia per il rilascio dei provvedimenti/atti amministrativi (es. Autorizzazione Unica; Procedura Abilitativa Semplificata ecc.) necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto che tutti gli altri provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge per la richiesta di connessione alla rete e l’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto.

A tal fine, i rapporti intrattenuti con gli enti pubblici sono regolati dal Protocollo di conformità al D.lgs. 231/2001 “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. Per quanto attiene, invece, la fase di progettazione, gli eventuali professionisti di cui la Società intenderà avvalersi, sono selezionati conformemente a quanto previsto dal Protocollo di conformità al D.lgs. 231/2001 “Gestione degli acquisti”.

Di seguito si riporta il *work flow* del processo:



Conseguite le necessarie autorizzazioni, in virtù della normativa – nazionale e/o regionale e/o locale e/o di settore – applicabile per il singolo progetto, la Società provvede alla costituzione di una Società di Progetto (SPV), che ingloba il progetto di realizzazione dell’impianto e le relative opere di connessione, nonché le relative autorizzazioni amministrative e il contratto con il Gestore di rete.

Eventuali anomalie nella gestione del processo in esame, sono segnalate tempestivamente all’Organismo di Vigilanza.

7.2 ADEMPIMENTI NELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

La negoziazione e la stipulazione dei contratti devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza, sia nei confronti degli interessi della Società sia nei rapporti con i terzi. Inoltre, ai fini dell'attuazione dei principi già contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, con riferimento alle singole attività sensibili, dovranno essere osservati anche le seguenti disposizioni di riferimento.

Nella negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti con persone fisiche o giuridiche private:

- sono definiti con chiarezza ruoli e compiti delle figure aziendali responsabili della gestione dei rapporti con i clienti/contraenti, prevedendo controlli (es. la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni avanzate dalla Società nei confronti della controparte, ovvero delle richieste avanzate nei confronti della medesima Società da referenti delle controparti stesse;
- sono contemplati specifici flussi informativi tra le Funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca, trasparenza e coordinamento;
- è introdotta, in sede di contrattazione, una verifica idonea a evitare il rischio di produzione alla controparte di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per la stipula del contratto;
- è stabilita la verifica delle situazioni anomale che possono riscontrarsi nelle condizioni di pagamento accordate e, in particolare, la congruità del prezzo rispetto ai riferimenti di mercato tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle modalità e dei parametri utilizzati per la determinazione dello stesso;
- è prevista l'integrazione dei contratti con i fornitori/professionisti coinvolti nella gestione del progetto, da una apposita dichiarazione di conoscenza dei principi enunciati nel Codice Etico della Società e, in generale, della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al loro rispetto.

La Società condanna tramite l'applicazione del sistema disciplinare i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati.

La gestione degli accordi commerciali relativi alla Società di progetto (SPV), sono di competenza dell'*Head of development*. Quest'ultimo provvede, tempestivamente, a condividerne gli esiti e/o la definizione con il *Director*, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dal CdA.

L'eventuale cessione e/o la definizione di contratti di co-sviluppo sono riferiti dal *Director* al Consiglio di Amministrazione, che ha la competenza di valutazione e definizione degli stessi – in virtù della segregazione dei poteri e delle soglie di spesa attribuite – con il supporto professionale dei consulenti legali di competenza.

Nella definizione degli accordi commerciali e dei successivi rapporti contrattuali, il CdA e/o i singoli componenti dello stesso procedono alla selezione del contraente in virtù:

- dell'attività prevalentemente esercitata dall'acquirente;
- della solidità finanziaria dell'acquirente;

- delle condizioni e termini di pagamento;
- del profitto dell'operazione commerciale.

In ogni caso, è fatto obbligo agli esponenti della Ecotec S.r.l. coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione delle SPV di applicare i principi di comportamento e i presidi di controllo enunciati all'interno del presente Protocollo e, più in generale, del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato.

Le anomalie verificatesi durante le suddette attività sono segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, al fine di garantire il costante monitoraggio delle operazioni infragruppo, in un'ottica di prevenzione di potenziali condotte di elusione fiscale e/o di condotte antieconomiche, il *Director* provvede ad informare l'OdV degli accordi commerciali in essere tra le Società del Gruppo, almeno 15 giorni prima della convocazione del CdA. Alla stessa stregua, il *Director* provvede ad inoltrare tempestivamente il verbale di delibera del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla documentazione di supporto, al fine di verificare, ex post, eventuali disallineamenti dal cd. valore normale delle operazioni. Tale dato va inteso, infatti, come il prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie, o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, assumendo – per un verso – carattere indiziario ai fini della valutazione di anti-economicità delle operazioni e – per altro verso – elemento di valutazione idoneo ad intercettare potenziali condotte elusive o, al contrario, operazioni attendibili in virtù delle scelte imprenditoriali e delle strategie economiche interne al Gruppo.

In caso di riscontrata anomalia nella gestione del processo e/o per una più approfondita valutazione del rapporto contrattuale in esame, l'OdV di Ecotec S.r.l. provvede a darne tempestiva comunicazione all'OdV dell'altra Società del Gruppo, ove presente.

8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di verificare il rispetto delle procedure relative al processo in oggetto, i Responsabili delle Funzioni interessate inviano all'Organismo di Vigilanza, con periodicità definita dallo stesso, apposite relazioni, segnalando eventuali ipotesi di anomalie verificatesi ma non oggetto di immediata segnalazione.

Inoltre, chiunque rilevi anomalie nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza sulle criticità riscontrate.

Conformemente a quanto stabilito nella Parte Generale del Modello 231, fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di "Gestione dell'attività di progettazione e sviluppo di impianti di energia rinnovabile", diretti a verificare il rispetto delle procedure indicate.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle attività sensibili individuate nel presente Protocollo sono responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni aziendali. La documentazione è, inoltre, messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

PROTOCOLLO DI CONFORMITÀ AL D.LGS. 231/2001

RELATIVO AL PROCESSO

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE

1. FINALITÀ.....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”	2
2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI.....	3
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	6
7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	7
7.1 SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITÀ	7
Datore di Lavoro.....	7
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).....	9
Medico Competente.....	9
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).....	10
7.2 ADEMPIMENTI NORMATIVI	11
7.2.1. Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi.....	11
7.2.2. Definizione dell’Organigramma aziendale della sicurezza	12
7.2.3. Attività di formazione e informazione.....	13
7.2.4. Revisione documentazione e adempimenti periodici delle misure di prevenzione.....	13
7.3 PROCEDURE SPECIALI PER ALLERTE SANITARIE DIFFUSE	14
8. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	14
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	15

1. FINALITÀ

Il presente Protocollo regola le attività operative e i controlli-chiave tendenti alla prevenzione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001. L'obiettivo è quello di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e codici comportamentali cui tutto il personale deve attenersi nell'ambito del processo di **“Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”**.

Il Protocollo è redatto in conformità alle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 della Società e nelle altre disposizioni interne aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che i membri degli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – considerati individualmente o collettivamente – integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”

Il presente Protocollo si applica alla società Ecotec S.r.l. (di seguito anche denominata “la Società”), in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e concerne tutte quelle Funzioni e unità operative coinvolte nelle seguenti attività:

- Elaborazione e approvazione del Documento sulla Valutazione dei Rischi;
- Attuazione delle misure di prevenzione;
- Gestione delle emergenze;
- Consegna dei Dispositivi di Prevenzione e Protezione (DPI);
- Formazione dei lavoratori esposti ai rischi;
- Comunicazioni agli Enti Pubblici competenti.

2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Le Funzioni aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Datore di Lavoro;
- RSPP;
- Medico Competente;

- RLS;
- Addetti gestione emergenze (primo soccorso, antincendio ed evacuazione).

In Ecotec S.r.l., la gestione delle emergenze è in comune con Ecoprime italia S.r.l., in considerazione dei locali-uffici in uso alla Società presso l'area gestita da Ecoprime italia S.r.l., come riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi, cui si rinvia per i dettagli operativi.

Per la gestione degli adempimenti di *compliance* al D.lgs. 81/08, Ecotec S.r.l. si avvale del supporto professionale di consulenti esterni che, pertanto, si impegnano al rispetto dei principi del Codice Etico adottato dalla società nonché delle norme comportamentali contenute nel Modello 231 e nel presente Protocollo. A tal fine, la Società provvede a inserire nell'accordo contrattuale apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare di Ecotec S.r.l. nei confronti di *outsourcer*.

Il Datore di Lavoro è il Soggetto che ha la responsabilità della diffusione del presente Protocollo ai propri collaboratori e il compito di garantirne la continua applicazione e aggiornamento.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi del presente processo hanno l'obbligo di osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30"*;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro"*;
- L. 3 agosto 2007, n. 123 *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*;
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 *"Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- L. 17 dicembre 2021, n. 215 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"*.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Protocollo su *"Gestione dei rapporti con la P.A."*;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Organigramma aziendale;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- Linee-guida e regolamenti applicabili;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione.

4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

I reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01 e, in particolare, i reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla L. 123/2007 (art. 25-septies D.lgs. 231/01) – oggetto di prevenzione del presente Protocollo – sono di seguito elencati:

- **Reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, art. 25-septies:**
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità esposte nella presente procedura, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 nonché le procedure che compongono il sistema di sicurezza aziendale adottato dalla Società.

In particolare:

- la Società non tollera comportamenti, da chiunque posti in essere in qualsiasi fase in cui si svolgono le attività lavorative, finalizzati o comunque idonei a dare luogo a violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la Società vieta comportamenti da chiunque posti in essere, in qualsiasi fase, in cui si svolge il processo di tutela della salute, dell'igiene e sicurezza sul lavoro volti a intrattenere - direttamente o per interposta persona - rapporti con la Pubblica Amministrazione al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- la Società vieta comportamenti che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte della Pubblica Amministrazione in relazione ad aspetti che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori (espressa opposizione o comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- tutti gli atti, le dichiarazioni e le informazioni rese alla Pubblica Amministrazione, nonché la documentazione trasmessa alla stessa, devono essere completi e veritieri nonché sottoscritti solo da coloro che sono dotati di poteri di rappresentanza della Società;
- i rapporti tra la Società e i soggetti terzi, compresi quelli incardinati presso Pubbliche Amministrazioni, preposti alla regolamentazione e vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono intrattenuti esclusivamente dal Datore di lavoro e/o dai soggetti individuati all'interno dell'organigramma in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro è il soggetto che ha la responsabilità della diffusione del presente Protocollo ai propri delegati e/o collaboratori, nonché il compito di garantirne la continua applicazione e l'aggiornamento; è tenuto a valutare con cura e scrupolosità i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e ad adottare misure idonee per evitare o diminuire i rischi in base alle possibilità derivanti dal progresso tecnico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dai rischi, e in conformità anche agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (es. il Datore di Lavoro) e alle Funzioni aziendali coinvolte nella gestione del sistema sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle deleghe e delle procure conferite, nonché delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.lgs. 81/2008 (es. i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel "sistema sicurezza" della Società;
- ai Preposti, eventualmente nominati, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalandone eventuali carenze o disallineamenti del "sistema sicurezza", nonché comportamenti a esso contrari ed intervenire in caso di pericolo grave e immediato secondo le proprie competenze;
- a tutti i lavoratori di aver cura, secondo quanto indicato dal disposto legislativo e nel sistema aziendale, della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni operative fornite dalla Società, e facendo utilizzo obbligatoriamente dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consegnati dalla stessa. È, inoltre, dovere dei lavoratori sottoporsi ai controlli sanitari, partecipare ai corsi di formazione e segnalare al RSPP, ovvero al medesimo Datore di Lavoro, eventuali carenze dei dispositivi impiegati nonché delle eventuali condizioni di pericolo riscontrate.

Nel Documento di valutazione dei rischi adottato dalla Società, sono valutati qualitativamente tutti i potenziali rischi ai quali il lavoratore può essere esposto. Il personale della Società svolge attività classica di ufficio con utilizzo delle normali attrezzature di settore (es. utilizzo VDT); con possibilità di svolgere parte della propria attività anche in esterno presso terzi.

Per le modalità operative di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza si rimanda al Documento di valutazione dei rischi.

Gli adempimenti nei confronti degli enti pubblici, preposti al controllo dell'applicazione della normativa in materia antinfortunistica, e la predisposizione della relativa documentazione, in linea con quanto definito all'interno del Protocollo in materia di gestione dei rapporti con la P.A., devono essere effettuati attenendosi ai seguenti principi:

- tempestività;
- massima diligenza e professionalità;
- indicazione di informazioni complete, accurate, fedeli e veritiere;
- preventiva verifica e sottoscrizione, da parte del Datore di lavoro, di tutte le informazioni fornite a tali enti.

I rapporti con i funzionari degli enti pubblici preposti al controllo dell'applicazione della normativa in materia antinfortunistica devono essere gestiti dal Datore di lavoro, ovvero, dai soggetti aziendali autorizzati dallo stesso. Laddove possibile, detti rapporti dovranno essere gestiti preferibilmente da almeno due soggetti aziendali.

Qualora la Società si avvalga dell'assistenza di professionisti o società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia di sicurezza ovvero nell'esecuzione di specifiche attività, i contratti con tali soggetti devono contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e, in particolare delle norme comportamentali sancite nel Codice Etico della Società, nonché di impegno al loro rispetto. In particolare, i contratti dovranno essere integrati con la seguente clausola generale, adattata in base allo specifico rapporto contrattuale: *“Il professionista dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società, e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti a esse contrari. Il professionista, nel caso in cui sia dipendente o collabori con enti pubblici, dichiara di aver assolto tutti gli adempimenti da questi eventualmente richiesti e/o previsti dalle leggi in vigore per l'assunzione di altri incarichi professionali. L'eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale, legittimando Ecotec S.r.l. a risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1453 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società per effetto di detto inadempimento.”*

La Società condanna tramite l'applicazione del sistema disciplinare i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati, nonché ai presidi di controllo di seguito riportati.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle “best practice” prevede con riferimento alle aree e alle attività Sensibili individuate:

- *presidi di controllo “generalisti”*, applicabili a tutte le attività sensibili;
- *presidi di controllo “specifici”*, applicabili a determinate attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

I presidi di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; è previsto che nello svolgimento di qualsiasi attività, siano coinvolti in fase attuativa, gestionale e autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.
- *norme/circolari*: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno

della società;

- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. Tale regola prevede che nello svolgimento delle attività, vengano adottate le cautele necessarie a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale e autorizzativa - Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo;
- *compliance*: nell'esecuzione del processo in oggetto tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori nonché soggetti esterni devono operare conformemente al Modello e al Codice Etico.

Sulla base dei presidi di controllo generali sopra riportati, i presidi di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema di deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

7.1 SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITÀ

La normativa antinfortunistica istituisce una serie di figure cui assegna peculiari prerogative e responsabilità nel sistema di tutela della sicurezza, al fine di concorrere, anche attraverso una specifica competenza tecnica, al miglior perseguimento della sicurezza aziendale.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti coinvolti, nell'ambito del D.lgs. 81/2008, per l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità.

DATORE DI LAVORO

Sulla base di quanto richiamato dal disposto legislativo, il Datore di Lavoro, in relazione alla natura dell'azienda, valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. In particolare, ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro è responsabile di:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- elaborare, sulla base dell'esito di tale valutazione, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008, il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (“DVR”);
- custodire il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presso l'azienda e renderlo disponibile per la consultazione ai soggetti richiamati dal presente paragrafo, dagli organi societari e dagli enti esterni preposti al controllo;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e, in generale, di gestione dell'emergenza;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- designare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominare il Medico Competente;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37 del Testo Unico Sicurezza;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- aggiornare le misure di prevenzione in ragione dei mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in base al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione;
- verificare, in caso di affidamento dei lavori interni all'azienda a ditte appaltatrici, l'idoneità tecnico professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi e approvare i lavori da affidare in appalto o contratto d'opera ai sensi della normativa in vigore, nonché mettere in atto le comunicazioni/azioni previste dal disposto legislativo quali l'elaborazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI).

Inoltre, ai sensi dell'art. 18 comma 2, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

1. La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi;
2. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 81/2008) provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni in materia di tutela della salute e di sicurezza insieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 81/2008, ha le seguenti responsabilità:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.lgs. 81/2008) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, esprimendo giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;

- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dall'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto;
- fornire le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50), fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, ha le seguenti attribuzioni:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,

alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

7.2 ADEMPIMENTI NORMATIVI

Le principali attività connesse con gli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione sono individuabili nelle seguenti:

- valutazione dei rischi concretamente presenti e redazione del relativo documento;
- definizione dell'organigramma aziendale della sicurezza;
- designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo, di salvataggio, di pronto soccorso, e di gestione delle emergenze quale designazione preventiva, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi presenti;
- attività di formazione e informazione di tutti i lavoratori e, in particolare, dei lavoratori più esposti a rischi;
- comunicazioni agli enti pubblici competenti;
- aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi che assumano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero di utilizzo di nuovi impianti o attrezzature, in relazione al grado di evoluzione dei mezzi tecnici utilizzati per la prevenzione e protezione, e sulla base della conseguente rivalutazione del rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

7.2.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 28 del D.lgs. 81/2008 definisce in termini più precisi l'oggetto della valutazione dei rischi e il contenuto del DVR, di cui richiede data certa.

Sulla base di quanto disposto, il Datore di Lavoro è obbligato a effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e a elaborare un documento di valutazione (DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) contenente, principalmente, le seguenti informazioni:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- misure di prevenzione e protezione conseguenti agli esiti della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire, nel tempo, il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongano i lavoratori a rischi specifici che richiedono una particolare capacità professionale, esperienza e formazione;
- l'individuazione di tutti i rischi, ivi inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza e alle differenze di genere, età e provenienza delle persone.

Il DVR è soggetto a una costante verifica del permanere della sua validità ed efficacia nel tempo, con obbligo di aggiornamento ogni qualvolta mutino le situazioni di rischio ivi descritte o si aggiungano nuovi ambienti di lavoro o nuovi macchinari/impianti.

Il Datore di Lavoro elabora tale documento, tenendo conto della normativa vigente, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La suddetta documentazione, firmata dal Datore di Lavoro, dal RSPP, MC e RLS per data certa, deve essere conservata accuratamente dal DL presso la sede della Società, rendendola disponibile per la consultazione ai soggetti coinvolti nell'ambito delle tematiche concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro aziendale, agli organi societari nonché agli enti esterni preposti al controllo.

7.2.2. DEFINIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

La Società è responsabile di una chiara e precisa individuazione dei ruoli e delle attribuzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la previsione di un organigramma aziendale della sicurezza, nel quale devono essere indicati in modo puntuale:

- Datore di Lavoro;
- Eventuale Delegato in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008;
- Eventuali Preposti;
- Medico Competente;
- Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Addetti alla gestione delle emergenze.

Tutti i soggetti indicati nell'Organigramma aziendale della sicurezza devono essere stati formalmente identificati con formale nomina e/o delega. Tale documento deve essere trasmesso e diffuso tra il personale.

7.2.3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

In relazione a quanto disposto dall'art.36 ed all'art. 37 del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione e si assicura che ciascun lavoratore consegua una formazione appropriata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Inoltre, con la conversione in legge del D.L. n. 146/2021, è stata introdotta un'ulteriore attività di formazione specifica per il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti da svolgersi ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'insorgenza di nuovi rischi o dell'evoluzione degli stessi. In particolare, la durata, i contenuti minimi e la modalità di formazione sono stabiliti con Accordo mediante Conferenza permanente tra Stato e Regioni, volto a garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Le attività di formazione e informazione sono gestite dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che provvede a:

- redigere un piano programmatico di formazione (con indicazione dei soggetti che ne usufruiranno e degli argomenti del corso);
- dare evidenza del programma di formazione effettuato. Ogni partecipante deve firmare il registro presenze che sarà poi conservato come allegato al materiale formativo;
- consegnare ad ogni neo-assunto un manuale che sintetizzi i principali obblighi ed i principali adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché i rischi ivi presenti e le misure di prevenzione e protezione adottate.

La documentazione di cui sopra è archiviata presso il Datore di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi fattori di rischio.

7.2.4. REVISIONE DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI PERIODICI DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Di seguito si riportano i principali adempimenti periodici e/o di revisione della documentazione:

- il Datore di Lavoro rielabora la valutazione e il Documento di Valutazione dei Rischi, in occasione di modifiche dei processi aziendali significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008, ha il compito di aggiornare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave, di salvataggio, di pronto soccorso, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i Responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nonché i relativi addetti frequentano, come da normativa, specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

7.3 PROCEDURE SPECIALI PER ALLERTE SANITARIE DIFFUSE

Nelle ipotesi di allerte sanitarie diffuse dovute all'emanazione dei provvedimenti che dichiarino la pandemia, ai fini dell'attuazione dei protocolli sanitari, Ecotec S.r.l. provvederà ad elaborare uno specifico Protocollo aziendale volto a disciplinare le regole di condotta da rispettare per la prevenzione del rischio correlato alla pandemia e, in particolare:

- le modalità di ingresso/uscita del personale e di eventuali soggetti terzi in azienda;
- l'adozione di forme alternative di lavoro (es. *smartworking* o lavoro da remoto);
- la comunicazione/formazione specifica al personale;
- la raccolta di dati sensibili (es. misurazione della temperatura) nel rispetto della normativa sulla privacy;
- la distribuzione dei DPI;
- la pulizia e la sanificazione dei locali;
- l'individuazione delle precauzioni igieniche personali;
- la gestione degli spazi comuni.

Ecotec S.r.l. provvederà, inoltre, all'istituzione di un apposito Comitato di controllo costituito dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il Comitato di controllo avrà l'obbligo di riunirsi periodicamente (almeno ogni 30 giorni) al fine di monitorare l'effettiva e la corretta applicazione delle misure di prevenzione indicate nel Protocollo.

Le riunioni del Comitato dovranno essere regolarmente verbalizzate, firmate ed inoltrate all'Organismo di Vigilanza, il quale potrà, a sua volta, effettuare le opportune verifiche sull'adeguatezza dei presidi adottati e sulla corretta applicazione degli stessi.

8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di verificare il rispetto delle procedure relative al processo in oggetto, i Responsabili coinvolti inviano all'Organismo di Vigilanza, con periodicità definita dallo stesso, apposite relazioni, segnalando eventuali ipotesi di anomalie verificatesi ma non oggetto di immediata segnalazione.

Inoltre, chiunque rilevi anomalie nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza sulle criticità riscontrate.

Conformemente a quanto stabilito nella Parte Generale del Modello 231, fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di "Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro", diretti a verificare il rispetto delle procedure indicate.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle attività sensibili individuate nel presente Protocollo sono responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni aziendali. La documentazione è, inoltre, messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

PROTOCOLLO DI CONFORMITÀ AL D.LGS. 231/2001

RELATIVO AL PROCESSO

GESTIONE DELLA TESORERIA, DELLA CONTABILITÀ GENERALE E DEI RAPPORTI CON I SOCI

INDICE

FINALITÀ	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”	2
2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI	3
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	5
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
7. PRESIDIDI CONTROLLO SPECIFICI	9
7.1. TENUTA DELLA CONTABILITÀ GENERALE E CONTROLLO CONTABILE	9
7.1.1. Gestione dei pagamenti.....	10
7.1.2. gestione degli adempimenti fiscali.....	10
7.2. MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DELLA TESORERIA	11
7.2.1. Apertura, gestione e chiusura dei conti correnti	11
7.3. FORMAZIONE DEL BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	11
7.4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E CON L’ORGANO DI CONTROLLO	12
7.4.1. Rapporti con i soci.....	12
7.4.2. Rapporti con gli organi di controllo	13
7.5 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	13
7.5.1 Gestione dei flussi finanziari infragruppo	13
Rapporti tra gli Organismi di Vigilanza	14
8. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	14
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	15

FINALITÀ

Il presente Protocollo regola le attività operative e i controlli-chiave tendenti alla prevenzione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001. L'obiettivo è quello di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e codici comportamentali cui tutto il personale deve attenersi nell'ambito del processo di **“Gestione della tesoreria, della contabilità generale e dei rapporti con i soci”**.

Il Protocollo è redatto in conformità alle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 della Società e nelle altre disposizioni interne aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – considerati individualmente o collettivamente – integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”

Il presente Protocollo si applica alla società Ecotec S.r.l. (di seguito anche denominata “la Società”), in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e concerne, in particolare, tutte quelle Funzioni e unità operative coinvolte nelle seguenti attività:

- tenuta della contabilità generale;
- gestione della fatturazione attiva e passiva;
- apertura e chiusura dei conti correnti;
- rilevazione ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie alla corretta e completa effettuazione delle chiusure contabili e alla redazione del bilancio civilistico, della nota integrativa e di ogni altro documento previsto dalla legge o dallo statuto come necessario all'adozione della delibera di approvazione del bilancio;
- gestione dei rapporti con i soci;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto al contratto/ordine;
- rilevazione ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie alla corretta e completa compilazione delle fatture;
- conservazione dei documenti contabili.

2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Le Funzioni aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Director;
- Amministratore delegato;
- Chief Technology Officer;
- Head of development;
- Ufficio Finance & Administration;
- Ufficio HR;
- Consulenti esterni.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi del presente processo hanno l'obbligo di osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Protocollo su “Gestione dei rapporti con la P.A.”;
- Protocollo su “Gestione degli acquisti”;
- Codice Etico;
- Organigramma aziendale;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- Linee-guida e regolamenti applicabili;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione.

4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

Di seguito sono individuate specifiche procedure volte a prevenire il compimento dei reati presupposto, di cui al d.lgs. 231/01, come elencati:

- **Reati societari, introdotti dal d.lgs. 61/2002 e modificati dalla legge 262/2005 (art. 25-ter):**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), False comunicazioni sociali. Fatto di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
- **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies):**
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D.lgs. n. 184/2021 (art. 25 octies.1):**
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter comma 2 c.p.).
- **Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter):**
- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.).
- **Reati tributari, introdotti dalla L. n. 157/2019 (art. 25-quinquiesdecies):**
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
 - Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. n. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività in oggetto deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge e ai principi contenuti nel Codice Etico aziendale.

Con specifico richiamo al Codice Etico, si sottolinea che la Società è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo/contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa nonché frodi a danno proprio e di terzi.

In particolare, la Società individua, nel Consulente esterno, l'Ufficio competente alla corretta determinazione delle differenze, permanenti o temporanee, tra il reddito civilistico e il reddito fiscale, tenendo conto che le differenze permanenti derivano da differenze tra reddito d'esercizio e reddito fiscale che sorgono in un determinato esercizio e non producono effetti negli esercizi successivi, connesse a costi non deducibili o ricavi non imponibili, mentre le differenze temporanee derivano da differenze tra criteri di valutazione civilistica e fiscale che sorgono in un esercizio e che sono destinati ad annullarsi negli esercizi successivi (imposte differite o anticipate).

La produzione della dichiarazione fiscale con le relative variazioni in aumento o in diminuzione apportate all'utile o alla perdita del conto economico civilistico, deve essere redatto dall'Ufficio competente con particolare perizia volta a evitare qualsiasi alterazione dei dati contenuti nel bilancio civilistico e a garantire che eventuali interventi, dovuti all'applicazione delle norme, siano frutto di una scelta basata su arresti giurisprudenziali in materia fiscale o su risoluzioni/circolari dell'Agenzia delle Entrate, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, veridicità, correttezza e buona fede.

Sulla scorta dei risultati di bilancio, le variazioni apportate ai sensi della normativa vigente, determinano, infatti, il reddito complessivo inteso come base imponibile ed hanno l'obiettivo principale di limitare la discrezionalità nella determinazione del reddito imponibile per giungere ad una base di calcolo delle imposte circoscritta.

Le rilevazioni contabili e i documenti che da esse derivano devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili e devono altresì riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne. Esse devono infine essere corredate dalla relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Le rilevazioni contabili devono consentire di:

- produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive destinate sia all'interno (es. *report* per la pianificazione e il controllo, *report* di analisi di fatti specifici richiesti dal *management*, ecc.) sia all'esterno dell'Azienda (bilanci, documenti informativi, ecc.);
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno dell'Azienda e di terzi;
- eseguire controlli che consentano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività aziendali.

Tutti i dipendenti/collaboratori sono tenuti a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo/contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte. In particolare, il personale della Società, coerentemente con i principi

deontologici aziendali di cui al Codice Etico, deve far riferimento alle seguenti regole di comportamento:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto ed essere effettuata in conformità e coerenza con le istruzioni operative del *software* dedicato.

È fatto obbligo di assicurare che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici oltre che immediatamente disponibile per ogni eventuale attività di *audit* interno.

Coerentemente è fatto divieto di:

- effettuare operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue attività;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo;
- utilizzare indebitamente – non essendone titolare e/o discostandosi dalle indicazioni operative ricevute dal titolare – carte di credito o di pagamento, nonché qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni/prestazione di servizi, o ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti¹ (es. *satispay*, *paypal*, *home banking*, carte virtuali ecc.);
- falsificare o alterare, in qualsiasi modalità/forma, gli strumenti/documenti di cui sopra;
- acquisire, cedere, possedere tali strumenti/documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire, senza diritto e con qualsiasi modalità, su informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico/telematico. Qualsiasi richiesta di modifica/integrazione nonché malfunzionamento dei sistemi informatici/telematici aziendali dovrà esser inoltrata, tempestivamente, al CTO;
- porre in essere comportamenti volti a esercitare pressioni nei confronti delle Funzioni coinvolte nelle attività oggetto del presente protocollo al fine di eludere le relative disposizioni.

Qualora il titolare di una carta di credito/pagamento o di qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo o all'acquisto nonché di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, si avvalga di soggetti ausiliari per lo svolgimento delle proprie transazioni economiche è fatto obbligo di indicare espressamente le modalità operative di gestione della transazione. Alla stessa stregua, è fatto obbligo al soggetto ausiliario di attenersi espressamente alle indicazioni impartite dal titolare dello strumento/documento.

Chiunque venga a conoscenza di tali ipotesi è tenuto a segnalarle direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni necessarie per

¹ Per ogni altro mezzo di pagamento diverso dal contante deve intendersi "ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

svolgere la propria attività di controllo.

Con specifico riferimento ai principi di comportamento dei componenti del CdA è vietato:

- a) esporre, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero di omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione o da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori dell'ente;
- b) impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ai Revisori - ove nominati - e ai terzi autorizzati attraverso occultamenti o altri idonei artifici;
- c) restituire, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e neanche ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- e) compiere riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni tali da causare un danno ai creditori medesimi, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- f) formare o aumentare fittiziamente il capitale dell'ente, anche in parte, mediante sopravvalutazione rilevante dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in caso di trasformazione.

Eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile.

Qualora la Società si avvalga dell'assistenza di professionisti o società esterne per la gestione della contabilità *in-house* o di altre attività rilevanti ai fini del presente Protocollo, i contratti con tali soggetti devono contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e, in particolare delle norme comportamentali sancite nel Codice Etico della Società, nonché di impegno al loro rispetto. In particolare, i contratti dovranno essere integrati con la seguente clausola generale, adattata in base allo specifico rapporto contrattuale: *“Il professionista dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da Ecotec S.r.l., e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti a esse contrari. Il professionista, nel caso in cui sia dipendente o collabori con enti pubblici, dichiara di aver assolto tutti gli adempimenti da questi eventualmente richiesti e/o previsti dalle leggi in vigore per l'assunzione di altri incarichi professionali. L'eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale, legittimando Ecotec S.r.l. a risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1453 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società per effetto di detto inadempimento.”*

La Società condanna tramite l'applicazione del sistema disciplinare i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati, nonché ai presidi di controllo di seguito riportati.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle *“best practice”* prevede con riferimento alle aree e alle attività Sensibili individuate:

- *presidi di controllo “generalisti”*, applicabili a tutte le attività sensibili;
- *presidi di controllo “specifici”*, applicabili a determinate attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

I presidi di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni/attività*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; è previsto che nello svolgimento di qualsiasi attività, siano coinvolti in fase attuativa, gestionale e autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.
- *norme/circolari*: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. Tale regola prevede che nello svolgimento delle attività, vengano adottate le cautele necessarie a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale e autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo;
- *compliance*: nell'esecuzione del processo in oggetto tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori nonché soggetti esterni devono operare conformemente al Modello e al Codice Etico.

Sulla base dei presidi di controllo generali sopra riportati, i presidi di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di

formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema di deleghe e procure;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

7.1. TENUTA DELLA CONTABILITÀ GENERALE E CONTROLLO CONTABILE

La documentazione amministrativa, costituita da atti relativi a movimenti bancari, fatture attive e passive, note di debito e/o di credito, perviene all'Ufficio *Finance & Administration*, il quale rileva i fatti amministrativi in contabilità generale relativi al complesso delle attività poste in essere per il conseguimento dello scopo sociale. Il predetto Ufficio è responsabile di quanto registrato nel coacervo dei movimenti contabili, ivi incluso il controllo e la registrazione del ciclo di fatturazione attiva e passiva.

L'Ufficio *Finance & Administration* effettua un monitoraggio costante del credito al fine di verificare le posizioni critiche e le dinamiche dei flussi finanziari attivi effettivi rispetto a quelli teorici derivanti dalle condizioni e dai tempi pattuiti, dando evidenza delle situazioni anomale riscontrate (es. omissioni di solleciti per partite scadute). L'Ufficio *Finance & Administration* supporta, altresì, i Responsabili con poteri di spesa nel monitoraggio delle situazioni anomale che possono riscontrarsi nelle condizioni di pagamento accordate quali:

- la congruità del prezzo rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle modalità e dei parametri utilizzati per la determinazione dello stesso;
- la concessione di termini eccessivamente lunghi rispetto al servizio/bene erogato;
- la previsione di modalità di pagamento insolite rispetto alla prassi commerciale-finanziaria.

La gestione della contabilità dovrà garantire la piena tracciabilità dell'operazione di carico dei dati e/o di modifica delle poste, al contempo prevedendo che ogni operazione sia sempre imputabile a un singolo operatore che sia dotato delle necessarie autorizzazioni.

Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale. Si considera adeguato ogni valido e utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati e informazioni necessarie alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che vi hanno dato luogo. Il supporto documentale dovrà essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima.

Tale documentazione dovrà consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione.

Le movimentazioni finanziarie attive o passive devono sempre essere riconducibili a eventi certi, documentati e strettamente inerenti all'attività finanziaria della Società.

La Società agevola, promuove e realizza metodologie di tracciamento elettronico dei comportamenti e dei documenti quali la fattura digitale e l'archiviazione sostitutiva secondo quanto stabilito dalla legislazione in vigore; ciò allo scopo di garantire una perfetta trasparenza dell'intero sistema contabile.

7.1.1. GESTIONE DEI PAGAMENTI

Tutti i pagamenti inclusi gli affidamenti a terzi, contratti di consulenza e/o locazione, il pagamento degli stipendi ecc., vengono effettuati previa verifica dell'avvenuta autorizzazione.

La Funzione competente (Director/A.D./C.d.A.) assicura che i pagamenti vengano disposti esclusivamente laddove il processo decisionale che porta alla richiesta di pagamento sia stato correttamente seguito da parte delle singole Funzioni che richiedono di procedere e laddove sia stata verificata l'effettiva erogazione delle prestazioni e/o fornitura dei servizi e l'equivalenza tra quanto indicato nei documenti contabili e quanto effettivamente nella disponibilità della Società.

È fatto divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti nell'Elenco fornitori qualificati e dei quali non sia tracciabile il pagamento (es. mancata indicazione dell'importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione dei controlli periodici dei soggetti abilitati nell'Elenco, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento.

I dati vengono altresì sempre assunti esclusivamente tramite sistemi informatici in grado di verificare, per il ciclo passivo di fatturazione, la corrispondenza tra l'impegno di spesa assunto e il relativo impiego di risorse; per il ciclo attivo, la piena corrispondenza tra le effettive prestazioni erogate, il valore delle stesse e le richieste in pagamento rivolte ai soggetti pubblici/privati.

Laddove siano riscontrate eventuali criticità o difformità rispetto alla procedura, ne è informato il Director nonché l'Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui la difformità o l'anomalia venga successivamente sanata, si procede al pagamento, archiviando copia della corrispondenza intercorsa.

7.1.2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Tutte le operazioni che comportano impiego di risorse finanziarie sono, nel pieno rispetto dei criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, adeguatamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile (tenuta di uno scadenzario fiscale, tenuta dei registri fiscali, elaborazioni finalizzate ai versamenti delle imposte dirette ed indirette, assolvimento degli adempimenti dichiarativi fiscali).

In particolare, è fatto obbligo di:

- curare la prima nota contabile con tutte le operazioni giornaliere, specificante le causali di movimento, i soggetti titolari del rapporto, le modalità di avvenuta circolazione delle finanze;
- curare lo scadenzario delle posizioni debitorie e creditorie con le registrazioni e gli aggiornamenti periodici;
- verificare il rispetto delle modalità e dei termini di pagamento con quelli previsti dalle clausole contrattuali;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Nella liquidazione dei tributi, la Società individua nel consulente esterno il soggetto tenuto a compilare le dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi, delle imposte e di ogni adempimento fiscale, nel pieno rispetto dei principi di comportamento indicati nel presente Protocollo, funzionali ed evitare qualsiasi alterazione tra i dati riportati nelle dichiarazioni fiscali e i dati rilevati nel bilancio civilistico approvato.

Eventuali anomalie nella gestione degli adempimenti fiscali sono segnalate all'OdV.

7.2. MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DELLA TESORERIA

7.2.1. APERTURA, GESTIONE E CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI

L'autorizzazione all'apertura o alla chiusura di un conto corrente è di competenza dei due componenti del CdA.

Le attività operative di gestione (es. invio documentazione, comunicazioni, ecc.) sono di competenza dell'Ufficio *Finance & Administration* e sono periodicamente monitorate dagli Amministratori, i quali possono richiedere il dettaglio dei conti in essere e delle movimentazioni su di essi. Inoltre, l'Ufficio *Finance & Administration* discute e negozia con cadenza periodica, anche in funzione delle esigenze e specifiche circostanze, le condizioni economiche (es. interessi, spese, commissioni, ecc.) che regolano i rapporti di conto corrente, nonché monitora la corretta applicazione delle stesse.

Con cadenza mensile, è inoltrato al Consiglio di Amministrazione la situazione dei conti correnti, la lista dei pagamenti svolti (autorizzati secondo procedura), la previsione della disponibilità finanziaria a breve e lungo termine.

Tutti i pagamenti aziendali sono effettuati tramite meccanismi di tracciamento informatico (*e-banking*) previa autorizzazione dei soggetti che, come da visura, sono titolari del potere di disporre spese, a seconda delle soglie valoriali stabilite.

Annualmente il *Director* accerta con gli istituti bancari che i poteri di firma depositati siano aggiornati rispetto alle procure societarie e, nel caso di disallineamenti, comunica agli istituti di effettuare le relative modifiche, trasmettendo la dovuta documentazione di supporto.

È fatto obbligo di fornire adeguata evidenza documentale delle piccole operazioni di cassa, se previste, (prelievi, pagamenti, bollettini freccia, F23) che la piattaforma *web* non supporta, archiviando la relativa documentazione di supporto.

7.3. FORMAZIONE DEL BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile (ove nominata). Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra citati.

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori della Società volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

In coerenza con le scadenze stabilite dalla legislazione italiana nell'ambito delle attività di predisposizione, approvazione e comunicazione del bilancio civilistico, il consulente esterno incaricato si occupa di pianificare le attività necessarie alla chiusura dell'esercizio sociale e alla redazione del progetto di bilancio. L'Ufficio *Finance & Administration*, inoltre, coordinandosi con il consulente esterno incaricato di predisporre il bilancio di esercizio, si occupa di:

- inviare periodicamente, ove necessario, una comunicazione con la quale richiede l'indicazione di dati e/o informazioni necessari alla predisposizione della bozza di bilancio ai Responsabili di tutte le Funzioni aziendali interessate;
- accertarsi che sia dato tempestivo riscontro alla richiesta di dati e/o informazioni, segnalando eventuali omissioni o ritardi non giustificati agli Organi di controllo, ove nominati;

- monitorare i dati contabili presenti a sistema, analizzandoli su base comparativa rispetto ai periodi precedenti, e verificandone la congruità;
- predisporre un calendario di chiusure contabili, in coerenza con le scadenze stabilite dalla legislazione italiana nell'ambito delle attività di predisposizione, approvazione e comunicazione del bilancio civilistico;
- verificare la tempestività, la completezza e la correttezza dell'esecuzione delle scritture automatiche generate a sistema (es. ammortamenti);
- sollecitare l'inserimento o l'adeguamento automatico di alcune voci, al fine di giungere a una completezza dei dati contabili entro le tempistiche di chiusura previste;
- verificare le scritture di assestamento e di rettifica, nonché la determinazione delle poste valutative di bilancio per la verifica degli aggiornamenti fiscali a essi connessi.

Il consulente esterno incaricato predispone una prima bozza di bilancio, informando l'Ufficio *Finance & Administration* nonché i componenti del CdA dell'avvio del ciclo di approvazione del bilancio.

Successivamente, l'Ufficio *Finance & Administration* predispone le convocazioni del CdA per l'approvazione del bilancio e invia agli Amministratori, in tempo utile prima della relativa riunione, la bozza di bilancio, i suoi allegati e ogni eventuale altro documento, conservandone prova dell'avvenuta consegna/notifica. Il Presidente del CdA indice la riunione per l'approvazione della bozza. Approvata la bozza di bilancio, il CdA procede alla convocazione dell'Assemblea dei soci, cui sottopone l'approvazione del bilancio nei tempi previsti dalla legge e dallo statuto, mettendo a disposizione dei soci tutta la documentazione necessaria alla redazione del bilancio stesso.

Una volta terminate le operazioni di bilancio – ove prevista l'elaborazione del bilancio consolidato – avviene il passaggio formale dei dati contabili alla società controllante, in un'ottica di trasparente tracciabilità di flusso tra i bilanci.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base è tenuto a riferirlo tempestivamente all'Organismo di Vigilanza. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, assumendo rilievo sotto il profilo disciplinare.

7.4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E CON L'ORGANO DI CONTROLLO

7.4.1. RAPPORTI CON I SOCI

I componenti del CdA sono i referenti aziendali preposti ai rapporti con i Soci, supportati dal consulente esterno nella gestione delle seguenti attività:

- predisporre le convocazioni dell'Assemblea dei soci;
- soddisfare in autonomia richieste di informazioni e chiarimenti “di ordinaria amministrazione” (es. relative allo statuto), anche attraverso, ove necessario, il coinvolgimento di personale interno alla Società, agendo nella massima correttezza e trasparenza;
- predisporre la documentazione in caso di richieste specifiche sottoposte dai soci agli Amministratori (es. trasferimenti azionari, iscrizione al libro soci, ecc.);
- mantenere traccia delle richieste di documentazione dei soci e della relativa documentazione fornita;
- mettere a disposizione dei soci, tramite anche strumenti o piattaforme informatiche che garantiscano la tracciabilità, tutta la documentazione necessaria all'adozione delle delibere assembleari, laddove previsto dallo statuto e/o dalla legge;

- fornire risposte in ordine all'andamento sociale e ogni altra informazione inerente la Società esclusivamente ai soci tramite comunicazioni scritte o con posta elettronica tracciabile della società, laddove previsto dallo statuto e/o dalla legge.

Gli Amministratori sono responsabili di operare con tempestività, trasparenza e nel più assoluto rispetto delle normative applicabili per consentire ai soci e all'organo di controllo – ove nominato – di effettuare, nel rispetto dei tempi previsti, gli adempimenti loro riservati.

7.4.2. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

Tutti gli Uffici forniscono supporto e informazioni agli Organi di controllo, eventualmente nominati, attivandosi per:

- raccogliere la documentazione a supporto dell'attività dell'organo di controllo e soddisfare le richieste informative avanzate dallo stesso, agendo nella massima correttezza e trasparenza;
- archiviare la documentazione legata all'attività dell'organo di controllo;
- assistere l'organo di controllo nel corso delle verifiche periodiche di merito (es. controllo libri sociali), quale interfaccia verso le strutture organizzative della Società.

7.5 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

La gestione dei rapporti infragruppo deve avvenire nel pieno rispetto del Codice Civile e in ossequio ai criteri imposti dalla normativa nazionale e sovranazionale in materia, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico e nel presente Modello.

Nella gestione di tutti i rapporti infragruppo, Ecotec S.r.l. garantisce la massima trasparenza.

7.5.1 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INFRAGRUPPO

Le risorse finanziarie della Società e del Gruppo devono essere amministrate secondo criteri di massima trasparenza, correttezza e veridicità in ossequio alla normativa vigente in ambito contabile e fiscale, in modo da consentire la ricostruzione puntuale di ogni flusso da e verso Società del Gruppo stesso. Ogni disposizione generante un flusso finanziario deve essere tracciabile e trasparente in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per tutte le operazioni di acquisto/vendita infragruppo, è fatto obbligo di:

- utilizzare esclusivamente il canale bancario e/o postale nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti infragruppo, aumenti di capitale, incasso dividendi;
- effettuare operazioni infragruppo sulla base dei contratti che formalizzino le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra le varie società;
- procedere alla registrazione contabile, per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e servizi infragruppo, solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti infragruppo;
- effettuare le transazioni di natura commerciale e/o finanziaria secondo i valori di mercato nel rispetto della normativa sul *transfer pricing*, ove applicabile;
- effettuare la riconciliazione periodica delle transazioni finanziarie o commerciali riguardanti

simultaneamente due società del gruppo (transazioni infragruppo) con giustificazione delle differenze residuali, prima ed indipendentemente, dall'eventuale processo di consolidamento.

RAPPORTI TRA GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

È garantito lo scambio costante di informazioni tra l'Organismo di Vigilanza di Ecotec S.r.l. e l'Organismo di Vigilanza di Ecoprime italia S.r.l. nonché, qualora presenti, gli Organismi di Vigilanza delle altre società del Gruppo.

In ottemperanza a quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Ecoprime italia S.r.l., il CdA di Ecotec S.r.l. informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza delle operazioni di importo superiore ai 50.000 euro nonché di ogni operazione di gruppo straordinaria.

L'Organismo di Vigilanza, con cadenza quadrimestrale, inoltra un flusso informativo all'OdV di Ecoprime italia S.r.l. relativamente alle suddette operazioni, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di competenza.

Ciascuna operazione deve, pertanto, essere supportata da adeguata documentazione, chiara e completa da conservare agli atti (anche in forma telematica), in modo da consentire in ogni momento l'attività di controllo sulle motivazioni, sulle caratteristiche dell'operazione nonché sull'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, concesso le relative autorizzazioni e/o effettuato verifiche sull'operazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza di Ecoprime italia S.r.l., previa notifica e congiuntamente all'OdV di Ecotec S.r.l., ha facoltà di visionare, su richiesta e nei limiti della soglia sopra indicata, i documenti sottostanti i flussi finanziari della società da e verso le Pubbliche Amministrazioni, verso i consulenti, nonché i contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempite, anche mediante l'acquisizione di elementi utili alla ricostruzione del flusso finanziario in esame.

In ogni caso, qualora nel corso delle proprie attività l'Organismo di Vigilanza ravvisi un'anomalia, è tenuto a trasmettere copia del proprio verbale all'Organismo di Vigilanza di Ecoprime italia S.r.l..

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza della Ecoprime italia S.r.l. indire riunioni con l'Organismo di Vigilanza di Ecotec S.r.l. – di cui sarà redatto apposito verbale – finalizzate allo scambio di informazioni e notizie utili all'espletamento dei rispettivi incarichi, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo.

8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di verificare il processo in oggetto, i Responsabili delle Funzioni interessate e, più in generale, i soggetti muniti di poteri in base al sistema di deleghe e procure sono tenuti a trasmettere, con periodicità definita dall'Organismo di Vigilanza e comunque quando siano riscontrati comportamenti difforni alle prescrizioni del presente Protocollo, adeguati flussi informativi.

Il Revisore e/o i Sindaci - ove nominati - qualora, nello svolgimento della loro attività di controllo, verifichino anomalie o criticità nelle attività oggetto della seguente procedura, dovranno darne tempestiva comunicazione all'ODV.

Conformemente a quanto stabilito nella Parte Generale, fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di "Gestione della tesoreria, della

contabilità generale e dei rapporti con i soci”, e comunque su ogni attività sensibile individuata nel presente Protocollo, diretti a verificarne l’applicazione in conformità a quanto sopra previsto.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle attività sensibili individuate nel presente Protocollo sono responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni aziendali. La documentazione è, inoltre, messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA, dell’Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza.

Tutti i documenti contabili dovranno essere conservati in formato “pdf” non modificabile al fine di garantirne l’integrità e l’inviolabilità; gli *out flow* economici dovranno essere eseguiti attraverso modalità che ne consentano la tracciabilità, con la conseguenza che ogni movimentazione dovrà essere corredata da un apparato documentale che consentirà una ricostruzione *ex post* dei flussi.

Dovrà esser effettuata, altresì, una copia periodica (*backup*) di tutti i documenti contabili e fiscali (es. fatture attive e passive, documenti di trasporto, registri IVA e contabili) su appositi dispositivi esterni e/o *cloud*.

I documenti prodotti nell’ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

PARTE SPECIALE VII

PROTOCOLLO DI CONFORMITÀ AL D.LGS. 231/2001

RELATIVO AL PROCESSO

GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEI SISTEMI INFORMATIVI

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”	2
2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI	3
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	5
7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	7
7.1 GESTIONE DEL PROFILO UTENTE E DEL PROCESSO DI AUTENTICAZIONE	7
7.2 GESTIONE DEI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE	7
7.3 USO DELLA POSTA ELETTRONICA	8
7.4 NAVIGAZIONE IN INTERNET	8
7.5 SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI	9
7.6 GESTIONE DELLA TELEFONIA A USO AZIENDALE	9
7.8 GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PUBBLICI O PRIVATI AVENTI EFFICACIA PROBATORIA.	10
8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11

1. FINALITÀ

Il presente Protocollo regola le attività operative e i controlli-chiave tendenti alla prevenzione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001. L'obiettivo è quello di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e codici comportamentali cui tutto il personale deve attenersi nell'ambito del processo di **“Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi”**.

Il Protocollo è redatto in conformità alle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 della Società e nelle altre disposizioni interne aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – considerati individualmente o collettivamente – integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 LE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”

Il presente Protocollo si applica alla società Ecotec S.r.l. (di seguito anche denominata “la Società”), in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e concerne, in particolare, tutte quelle Funzioni e unità operative coinvolte nelle seguenti attività:

- Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione e protezione delle reti e sicurezza fisica dei sistemi informatici;
- Utilizzo della posta elettronica e della rete *Internet*;
- Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati;
- Invio telematico di atti, documenti e scritture;
- Gestione della telefonia a uso aziendale.

Per sistema informativo si intende il sistema utilizzato per gestire le informazioni, raccoglierle, archivarle, lavorarle, scambiarle e comunicarle. Per sistema informatico si intende quella parte del sistema informativo che riesce a trattare l'informazione, una volta dopo che viene trasformata in dato, ossia un software, un programma.

2.2 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Attesa la peculiarità e la trasversalità dei processi interessati dal presente Protocollo, esso si applica a tutti

i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché a tutti i collaboratori della Società a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuto con l'Azienda (lavoratori somministrati, collaboratori a progetto, in stage, ecc.), coinvolti nell'utilizzo di sistemi informativi ovvero infrastrutture tecnologiche.

Ai fini del presente Protocollo, per "utente" deve intendersi ogni dipendente e collaboratore in possesso di specifiche credenziali di autenticazione.

Il *Chief Technology Officer* è il Soggetto che ha la responsabilità della diffusione del presente Protocollo e il compito di garantirne la continua applicazione e aggiornamento.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi del presente processo hanno l'obbligo di osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30"*;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
- D.lgs. n. 101/2018 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679"*;
- Legge 22 aprile 1941 n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"* e s.m.i.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Protocollo su "Gestione degli acquisti";
- Organigramma aziendale;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- Linee-guida e regolamenti applicabili;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione.

4. REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

Di seguito sono individuate specifiche procedure volte a prevenire il compimento dei reati presupposto, di cui al D.lgs. 231/01, come elencati:

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla legge 48/2008 (art. 24-bis):**
 - Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqies* c.p.);
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24):**
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies*.1)**
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*).**

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici adottati all'interno del Codice Etico, il personale deve fare riferimento alle seguenti norme comportamentali.

Ogni postazione informatica deve essere gestita nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, *copyright* e *privacy*, nonché nel rispetto di tutta la normativa nazionale e internazionale concernente l'utilizzo dei mezzi informatici.

Nell'ambito dei processi oggetto del Protocollo, il personale della Società, in particolare, dovrà:

- attuare i comportamenti richiesti dalla Società e necessari per proteggere il sistema informativo, diretti a evitare che terzi possano accedervi in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi non autorizzati che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale o altrui.

Altresì:

- ogni dipendente è tenuto a segnalare al proprio Responsabile l'eventuale esistenza di *virus* ed eventuali incidenti di sicurezza, mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei *software* della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, tali soggetti devono impegnarsi a operare nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni contenute nel presente Protocollo.

In generale, è fatto divieto di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *software* non autorizzati atti a impedire o interrompere le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o a essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o dati e programmi a esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

La Società condanna tramite l'applicazione del sistema disciplinare i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati, nonché ai presidi di controllo di seguito riportati.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle "best practice" prevede con riferimento alle aree e alle attività Sensibili individuate:

- *presidi di controllo "generalisti"*, applicabili a tutte le attività sensibili;
- *presidi di controllo "specifici"*, applicabili a determinate attività Sensibili e riportati nelle singole

Parti Speciali.

I presidi di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; è previsto che nello svolgimento di qualsiasi attività, siano coinvolti in fase attuativa, gestionale e autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.
- *norme/circolari*: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. Tale regola prevede che nello svolgimento delle attività, vengano adottate le cautele necessarie a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale e autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo;
- *compliance*: nell'esecuzione del processo in oggetto tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori nonché soggetti esterni devono operare conformemente al Modello e al Codice Etico.

Sulla base dei presidi di controllo generali sopra riportati, i presidi di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema di deleghe

e procure;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

7.1 GESTIONE DEL PROFILO UTENTE E DEL PROCESSO DI AUTENTICAZIONE

Il sistema informatico è accessibile da ciascun dipendente tramite apposita utenza dedicata. L'accesso al sistema informatico richiede l'inserimento di un *username* e di una *password* individuali e univoci.

È previsto un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione delle utenze, coerente con l'operatività e le responsabilità assegnate. Sono definite apposite regole per la creazione e gestione delle *password* di accesso (lunghezza minima, regole di complessità, ecc.).

La *password* dovrà essere custodita in modo tale da evitare accessi ai contenuti del *device* (*personal computer* fisso e portatile, *tablet* e *smartphone* aziendale) da parte di altri lavoratori o soggetti terzi.

È fatto divieto di utilizzare *password* di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso.

Ogni *device* informatico deve essere dotato di meccanismi di *stand-by* protetti da *password* abbinata a *username* al fine di evitare l'utilizzo della macchina in caso di allontanamento temporaneo dell'utente.

Se necessario, la Società può effettuare ai sensi di legge dei controlli mirati al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. In particolare, il personale incaricato potrà eseguire controlli sui documenti presenti nei *device* aziendali qualora sussista la necessità di:

- a) proseguire con l'attività aziendale in assenza del dipendente interessato;
- b) rilevare le cause di eventuali anomalie dei sistemi, presenza di *virus* informatici, esecuzione di manutenzioni, *back-up*;
- c) verificare possibili cause di abuso nell'utilizzo degli strumenti elettronici.

7.2 GESTIONE DEI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE

È tenuto e aggiornato un inventario di *hardware* e *software* in uso presso la Società.

Può essere utilizzato solo *software* formalmente autorizzato e certificato. È vietata l'installazione di programmi di qualunque tipo diversi da quelli autorizzati dalla Società.

È fortemente sconsigliato installare nella rete aziendale nonché scaricare da Internet, *software* e qualsiasi *utility* che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, per evitare che possa interrompere, danneggiare, manomettere o impedire le comunicazioni informatiche aziendali. È altresì vietato modificare le configurazioni impostate sul proprio *personal computer* e su qualunque altro dispositivo aziendale.

Sono catalogate tutte le macchine presenti evidenziando il *software* caricato, indicando l'eventuale data di scadenza delle singole licenze.

Nel caso in cui dovesse sorgere l'esigenza di approvvigionamento di servizi ICT e/o di prodotti *software* e/o *hardware*, la richiesta deve essere inoltrata al CTO, il quale, valutatane la necessità, la congruità e la

coerenza rispetto le strategie di sviluppo aziendali, procederà alla formalizzazione della richiesta di acquisto, conformemente a quanto definito nel Protocollo relativo alla gestione degli acquisti, cui si rinvia.

Il CTO definisce verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o potenzialmente nocivi.

7.3 USO DELLA POSTA ELETTRONICA

La casella di posta elettronica assegnata all'utente è uno strumento di lavoro. I soggetti assegnatari delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.

È fortemente sconsigliato di utilizzare le caselle di posta elettronica per inviare, anche all'interno della rete aziendale, materiale a contenuto violento, sessuale o comunque offensivo dei principi di dignità personale, di libertà religiosa, di libertà sessuale o di manifestazione del pensiero, anche politico.

È fortemente sconsigliato utilizzare le caselle di posta elettronica per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa. In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, si raccomanda di non utilizzare la posta elettronica per:

- l'invio e/o il ricevimento di allegati contenenti filmati o brani musicali se non legati all'attività lavorativa;
- l'invio e/o il ricevimento di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, acquisti *on-line*, concorsi, *forum* o *mailing-list*, se non per ragioni lavorative e solo se espressamente autorizzati dal proprio superiore gerarchico;
- lo svolgimento di azioni non attinenti alle mansioni assegnate.

Tutte le caselle di posta elettronica devono essere oggetto di salvataggio automatico sia per le comunicazioni in ingresso che in uscita.

La documentazione elettronica che costituisce per l'azienda *know how* aziendale tecnico o commerciale protetto e che, quindi, viene contraddistinta da diciture o avvertenze dirette a evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio dell'impresa, non può essere comunicata all'esterno senza preventiva autorizzazione del *Managing Director*.

Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, la Società può liberamente accedere ai dispositivi aziendali concessi in dotazione all'utente nonché alla casella di posta elettronica assegnata al lavoratore durante il rapporto di lavoro, per ragioni di continuità dell'attività della Società o per finalità di sicurezza del sistema informatico.

7.4 NAVIGAZIONE IN INTERNET

Il dispositivo abilitato alla navigazione in *internet* costituisce strumento aziendale necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata. È quindi fortemente sconsigliata la navigazione in *internet* per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa.

Il servizio di connessione *internet* aziendale non deve essere utilizzato per commettere azioni punibili o repressibili quali ad esempio infrangere i diritti di proprietà intellettuale e/o visitare siti pornografici.

A titolo puramente esemplificativo, l'utente non potrà utilizzare *internet* per:

- l'*upload* o il *download* di *software* gratuiti (*freeware*) e *shareware*, nonché l'utilizzo di documenti, anche filmati e musica se non attinenti all'attività lavorativa e previa verifica dell'attendibilità dei

siti in questione (nel caso di dubbio, dovrà venir a tal fine contattato il personale responsabile della gestione dei sistemi informativi);

- l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti *on-line* e simili, fatti salvi i casi direttamente autorizzati dal *Managing Director* e comunque nel rispetto delle normali procedure di acquisto;
- ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- la partecipazione a *forum* non professionali, l'utilizzo di *chat line* (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in *guest book* anche utilizzando pseudonimi (o *nickname*) se non espressamente autorizzati dal proprio superiore gerarchico.

7.5 SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI

Tutti gli strumenti informatici sono dotati di *software antivirus* al fine di effettuare un controllo *antivirus* anche su *media* esterni. Ogni utente è tenuto a segnalare al proprio superiore gerarchico l'eventuale esistenza di *virus* ed eventuali incidenti di sicurezza, mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente. È severamente vietato disinstallare i programmi di protezione installati.

Non è consentito collegare alla rete aziendale nessun apparato che non sia stato codificato, configurato e/o approvato dal personale incaricato della gestione dei sistemi informativi. In particolare, non è consentito l'utilizzo di chiavette *smartphone*, USB, CD ROM, DVD di provenienza ignota o personale. Tutti i *file* di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e alla relativa autorizzazione all'utilizzo da parte del CTO.

La Società adotta specifiche misure di protezione a mitigazione dei rischi connessi all'utilizzo di *internet* quali, per esempio, sistemi di *firewall* a protezione dagli accessi non autorizzati.

Ogni anomalia è segnalata al CTO.

7.6 GESTIONE DELLA TELEFONIA A USO AZIENDALE

Il telefono aziendale affidato all'utente è uno strumento di lavoro. Ne viene concesso l'uso per lo svolgimento dell'attività lavorativa, non essendo quindi consentite comunicazioni a carattere personale o comunque non strettamente inerenti all'attività lavorativa stessa. La ricezione o l'effettuazione di telefonate personali è consentita solo nel caso di comprovata necessità e urgenza. I telefoni non possono essere messi a disposizione di terzi.

In particolare, è fortemente sconsigliato:

- l'utilizzo del telefono cellulare messo a disposizione per inviare o ricevere messaggi di natura personale o comunque non pertinenti rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- modificare le caratteristiche *hardware* e *software* impostate sul telefono;
- installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- riprodurre, duplicare, salvare o effettuare il *download/file sharing* di programmi o *file* di ogni tipo (testo, immagini, video, audio, eseguibili) in violazione delle norme sul diritto d'autore, ai sensi delle Legge n. 128 del 21 maggio 2004;
- utilizzare la fotocamera o videocamera del dispositivo per effettuare foto o video non pertinenti l'attività operativa e la loro divulgazione su *social network* o in *internet*.

Per la navigazione in *internet* e l'utilizzo della posta elettronica tramite *smartphone* aziendali sono valide altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4 del presente Protocollo.

L'utilizzatore che abbia necessità di apportare modifiche *software* o *hardware* al telefono in dotazione, installando nuovi programmi o dispositivi, dovrà informare il proprio superiore gerarchico che ne farà richiesta al CTO.

In caso di furto o smarrimento o danneggiamento dei telefoni, l'utilizzatore deve dare tempestiva comunicazione al CTO, rimanendo a disposizione nel caso sia necessario denunciare l'accaduto all'Autorità preposta.

I dati di traffico, acquisiti dal sistema di telefonia, sono utili per la validazione dei prospetti di consumo, che le compagnie telefoniche addebitano, sulla base dei tabulati telefonici da esse riscontrati. Pertanto, l'operazione di trattamento dei dati di traffico mira principalmente a verificare la sussistenza e la veridicità dei conti telefonici. Potrebbe emergere dall'analisi primaria un interesse ad approfondire la genesi dei costi ed eventualmente a verificare il corretto utilizzo dei telefoni aziendali.

Pertanto, è facoltà della Società effettuare controlli mirati all'individuazione di condotte illecite o vietate, ricorrendo sia ai tabulati telefonici, sia ai dati di traffico registrati dal sistema di telefonia interno, mediante operazioni di analisi, selezione e raffronto.

7.8 GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PUBBLICI O PRIVATI AVENTI EFFICACIA PROBATORIA

In caso di utilizzazione di documenti informatici integranti atto pubblico, certificato, autorizzazione amministrativa, copia autentica, attestato, scrittura privata, è fatto obbligo di verificare la provenienza e la veridicità del documento e del suo contenuto e di conservare il documento cartaceo e la relativa documentazione cartacea probante la veridicità del suo contenuto.

Qualora la provenienza e/o la veridicità del documento o del suo contenuto siano dubbi, è fatto obbligo di arrestare il procedimento di predisposizione e informare senza indugio il Responsabile della Funzione coinvolta e l'Organismo di Vigilanza.

Sono assolutamente vietate le pratiche finalizzate a comunicare informazioni false, errate o comunque manipolate, mediante l'alterazione di dati o programmi informatici, allo scopo di inficiare il processo decisionale e/o di valutazione della Pubblica Amministrazione, procurando così vantaggi non dovuti alla Società e danni ingiusti allo Stato, agli altri enti pubblici, all'Unione Europea.

L'utilizzo di sistemi informativi aziendali per espletare gli adempimenti verso gli enti della Pubblica Amministrazione che prevedano il ricorso a *software* forniti dagli enti pubblici ovvero la connessione diretta con gli stessi, deve avvenire assicurando protocolli di sicurezza fisica e di sicurezza informatica, secondo gli *standard* e le *best practice* in uso sul mercato e nel sistema, autorizzati dal proprio superiore gerarchico.

8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di verificare il rispetto delle procedure relative al processo in oggetto, il CTO invia all'Organismo di Vigilanza, con periodicità definita dallo stesso, apposite relazioni inerenti allo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali, segnalando eventuali ipotesi di anomalie verificatesi ma non oggetto di immediata segnalazione.

Inoltre, i Responsabili degli Uffici aziendali o chiunque rilevi anomalie nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici della Società è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza sulle criticità di sistema riscontrate.

Conformemente a quanto stabilito nella Parte Generale del Modello 231, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di "Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi", diretti a verificare il rispetto delle procedure indicate.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle attività sensibili individuate nel presente Protocollo sono responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni aziendali. La documentazione è, inoltre, messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	04/07/2001	c.p.	316 bis	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	04/07/2001	c.p.	316 ter	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.
(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	30/07/2020	c.p.	356	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.
(Truffa) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00; se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	04/07/2001	c.p.	640 bis	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.
(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	04/07/2001	c.p.	640 ter	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.
(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.) Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	30/07/2020	L. n. 898/1896	2	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Turbata libertà degli incanti) Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona proposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	10/08/2023	c.p.	353	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.
(Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente(2) al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	10/08/2023	c.p.	353 bis	100	600	3	24	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento quote.
(Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	491 bis	100	400	3	24	
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	615 ter	100	500	3	24	
(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	615 quater	100	300	3	24	
(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24	
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24	
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24	
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 bis	100	500	3	24	
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 ter	100	500	3	24	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u> Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 quater	100	500	3	24	
<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita'</u> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	c.p.	635 quinquies	100	500	3	24	Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00 La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)
<u>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</u> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24	
<u>Associazione per delinquere</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-ocies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	416, comma 6, 600, 601, 602	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si appli dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
<u>Associazione per delinquere</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-ocies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29] [modifica al comma 6 introdotta con l. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07-01-2017]	25/07/2009	c.p.	416, comma 6, 600, 601,601-bis, 602	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si appli dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
<u>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, e' punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato s' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.	416bis	400	1000	12	24	
<u>Scambio elettorale politico-mafioso</u> Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]; modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62	25/07/2009 [in vigore dal 18/04/2014]	c.p.	416ter	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si appli dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	c.p.	630	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
<p>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
<p>(Termini di durata massima delle indagini preliminari)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) delitti appreso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 [Armi e munizioni comuni da sparo] (omissis)</p> <p>3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciari, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
<p>(Peculato)</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.</p>	<p>25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. introdotto dal D. Lgs. 75/2020)</p>	30/07/2020	c.p.	314 comma 1	100	200			La condotta è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
<p>(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o d'altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. introdotto dal D. Lgs. 75/2020)</p>	30/07/2020	c.p.	316	100	200			La condotta è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
<p>(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3)</p>	04/07/2001	c.p.	317	300	800	1248	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso dal soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto ap
<p>(Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	04/07/2001	c.p.	318	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3)	04/07/2001	c.p.	319	200	600	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3)	04/07/2001	c.p.	319bis	300	800	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale. Le sanzioni pecuniarie riguardano casistiche in cui dal fatto commesso ricavano un profitto di rilevante entità.
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3)	04/07/2001	c.p.	319ter c. 1	200	600	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3)	04/07/2001	c.p.	319ter c.2	300	800	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3)	28/11/2012	c.p.	319quater	300	800	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)(art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	320	200	800			
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 318)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)	04/07/2001	c.p.	321	200	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3)	04/07/2001	c.p.	321	200	600	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	322 c.1-3	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3)	04/07/2001	c.p.	322 c. 2-4	200	600	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3)	04/07/2001	c.p.	321	300	800	48	84	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	322-bis	300	800			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Abuso d'ufficio) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. introdotto dai D. Lgs. 75/2020)	30/07/2020	c.p.	323	100	200			La condotta è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
(Traffico di influenze illecite) 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. 5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	28/11/2012	c.p.	346 bis	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Modifiche all'art. 461, cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	c.p.	453	300	800	12	24	
(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	454	100	500	12	24	
(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	455	500	500	12	24	sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	457	100	200			
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	459	100	333,33	12	24	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsetta in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	460	100	500	12	24	
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsetta in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] Modifiche all'art. 463 cp dal Digs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	c.p.	461	100	500	12	24	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsetta in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	464 c.2	100	200			
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsetta in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	464 c.1	100	300			
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiaice alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;	25bis (Falsetta in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	473	100	500	3	12	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;	25bis (Falsetta in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	474	100	500	3	12	
Turbata libertà dell'industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	513	100	500			
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	513bis	100	800	3	24	
Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	514	100	800	3	24	
Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	515	100	500			
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	516	100	500			

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
[Vendita di prodotti industriali con segni mendaci] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517	100	500			
[Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale] - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517ter	100	500			
[Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari] - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517quater	100	500			
[False comunicazioni sociali] Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	c.c.	2621	200	400			
[Fatti di lieve entità] Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	14/06/2015	c.c.	2621-bis	100	200			
False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	c.c.	2622	400	600			
[Impedito controllo] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno, e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2625 c.2	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria di un terzo
[Indebita restituzione di conferimenti] Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2626	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria di un terzo
[Illegale ripartizione degli utili e delle riserve] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2627	100	130			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria di un terzo

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2628	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria di un terzo
Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2629	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria di un terzo
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	12/01/2006	c.c.	2629bis	200	500		Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	
Formazione fittizia del capitale Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2632	100	180			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria di un terzo
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatori I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2633	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria di un terzo
Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012). Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38].	28/11/2012	c.c.	2635	400	600			L'art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.
Istigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.	25ter (Reati societari) [art.aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017]	15/03/2017	c.c.	2635-bis	200	400			
Illecita influenza sull'assemblea Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2636	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria di un terzo

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
[Apostrofia] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2637	200	500			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria di un terzo
[Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	c.c.	2638 c.1-2	200	400			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità', la sanzione pecuniaria di un terzo
[False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare] Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.19/2023].	07/03/2023	D.Lgs. 19/2023	art. 54	150	300			
[Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico] Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270bis	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
[Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico] Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270bis	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
[Assistenza agli associati] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270ter	200	700	12	24	se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
[Assistenza agli associati] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270ter	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
[Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quater	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
[Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quater	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
[Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quinquies	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270 quinquies	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270sexies	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270sexies	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di cui otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di cui otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280bis	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	280bis	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	289bis	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da ventinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	289bis	400	1000	12	24	Il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	302	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	302	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15	1	400	1000	12	24	
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	02/02/2006	c.p.	583bis	300	700	12	24	
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25quinqües (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600	400	1000	12	24	
(Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	25quinqües (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600bis c.1	300	800	12	24	
(Prostituzione minorile) (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	25quinqües (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600bis c.2	200	700			Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinqües (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600ter c. 1-2	300	800	12	24	"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1" (introdotto dalla Legge 38/2006). In vigore dal 2/3/2006 (art. 600-quater-1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
(Pornografia minorile) (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 15.493,00. (omissis)	25quinqües (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600ter c.3-4	200	700			Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .
(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	25quinqües (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600 quater	200	700			

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Abuso di informazioni privilegiate) 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice pu' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000			Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000			Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	c.p.	589	1000	1000	3	12	Si applica per le seguenti tipologie di aziende (introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rim smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	c.p.	589	250	500	3	12	(Introdotta dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): Per aziende diverse da quelle di cui sopra
(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se il fatto di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6	Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3; modificato dalla Legge 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021]	29/12/2007	c.p.	648	200	800	3	24	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p>(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3; modificato dalla Legge 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021]	29/12/2007	c.p.	648bis	200	800	3	24	
<p>(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3; modificato dalla Legge 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021]	29/12/2007	c.p.	648bis	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
<p>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto (4) comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3; modificato dalla Legge 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021]	29/12/2007	c.p.	648ter	200	800	3	24	
<p>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto (4) comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3; modificato dalla Legge 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021]	29/12/2007	c.p.	648ter	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
<p>(Autoricciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3; modificato dalla Legge 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021]	01/01/2015	c.p.	648ter-1	200	800	3	24	
<p>(Autoricciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3; modificato dalla Legge 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021]	01/01/2015	c.p.	648ter-1	400	1000	3	24	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
[trasferimento fraudolento di valori] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3, modificato dalla Legge 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021]	10/08/2023	c.p.	512 bis	250	600			
[indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti] Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera gli strumenti o documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquiesce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché' ordini di pagamento prodotti con essi.	25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184]	14/12/2021	c.p.	493-ter	300	800	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti). Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.	25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184]	14/12/2021	c.p.	493-quater	100	500	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
[frode informatica aggravata] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto o altrui danno, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184]	14/12/2021	c.p.	640-ter	100	500	3	24	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
[Associazione per delinquere] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	416	400	1000	3	24	
[Associazione di tipo mafioso] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	416bis	400	1000	3	24	
[Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 309/90	74	400	1000	3	24	
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D.lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24	
(Inuduzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	377bis	100	500			
(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16.00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	378	100	500			
l) [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, verocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 - art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12	
<p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p>	25novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12	
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	25novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	12	
<p>a) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	12	
<p>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	25decies	15/08/2009	c.p.	377bis	100	500			
<p>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	25undecies	16/08/2011	c.p.	727bis	100	250			

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	c.p.	733bis	150	250			
<p>(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6	
<p>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile. Ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6	
<p>(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	107					
<p>(Scarichi di sostanze pericolose) - [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	108					
<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
[Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni] Comma 3 (Chiusura, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettuati uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250			
[Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite] - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250			
[Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite] - 2/2 Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6	
[Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee] Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6	
[Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate] Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250			
[Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi] 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250			
[Attività di gestione di rifiuti non autorizzata] 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
[Attività di gestione di rifiuti non autorizzata] 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
[Discarica non autorizzata] 1/2 Comma 3 (Primo periodo) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
[Discarica non autorizzata] 2/2 Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
[Miscelazione di rifiuti] Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250			
(Bonifica del sito) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250			
(Bonifica del sito da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladucento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250			
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250			Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millesecentoquaranta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1	150	250			
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	c.p.	452 quaterdecies	300	500	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 260 del d.lgs 152/2006 e trasposto la sua disciplina nel codice penale, all'art. 452 quaterdecies in materia di reati ambientali. P richiamo contenuto nell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 all'abrogato art. 260 D.Lgs. 152/2006 va ora inteso riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	c.p.	452 quaterdecies	400	800	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 260 del d.lgs 152/2006 e trasposto la sua disciplina nel codice penale, all'art. 452 quaterdecies in materia di reati ambientali. P richiamo contenuto nell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 all'abrogato art. 260 D.Lgs. 152/2006 va ora inteso riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o con le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250			
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquisto, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250			
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250			In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p><u>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</u></p> <p>Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquisto, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato 9 del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250			In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.
<p><u>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</u></p> <p>Comma 4</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250			
<p><u>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</u></p> <p>Comma 1</p> <p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500			Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
<p><u>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</u></p> <p>art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p> <p>Comma 7</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituenti illecito.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7	150	250			In realtà nel testo del Dlgs 121/11 c'è un errore, perché il comma di riferimento dell'art. 3 della Legge 549/93 è il 7 e non il 6
<p><u>Inquinamento doloso provocato da navi</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdittiva dall'esercizio dell'attività.
<p><u>Inquinamento colposo provocato da navi</u> 1/2</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.1	100	250	3	6	
<p><u>Inquinamento colposo provocato da navi</u> 2/2</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	3	6	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. del 27/10/2023)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p>(Inquinamento ambientale).</p> <p>È punto con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</p>	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 bis	250	600	3	12	

RISK ASSESSMENT

ecotec

*per la redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex art. 6 del D.lgs. 231/2001*

o. Premessa metodologica

L'Art. 6, co.2, lett. a) e b), ex d.lgs. 231/2001 [co.2: *In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*] introduce il concetto del *risk assessment* (valutazione del rischio) come componente fondamentale del *risk management*.

Il *risk assessment*, in quanto concetto, esprime il principio che nulla di quello che viene posto in essere è privo di conseguenze negative per la società e per l'impresa. In quanto metodo, si tratta di uno strumento necessario per misurare in termini di rischio/benefici la convenienza di qualsiasi opzione di modifica e operazione aziendale. Con il *risk assessment* si pone in essere una strategia che si avvale delle conoscenze *evidence based* per determinare la probabilità di eventi dannosi causati dall'agire imprenditoriale. Calato nel contesto della 231, il *risk assessment* consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto nonché di valutare la quantificazione degli stessi.

La presente analisi è stata effettuata utilizzando una metodologia di valutazione in grado di consentire una ponderazione del rischio più coerente con le attività aziendali e di sfruttare la piena sinergia delle funzioni di controllo, attraverso la integrazione e la razionalizzazione dei rischi, così da efficientare il relativo processo. L'approccio seguito, mutuato dall'*Enterprise Risk Management* (ERM) che è stato in questo caso declinato in senso giuridico, ha mirato ad analizzare la struttura del sistema aziendale della Società nella consapevolezza che le manifestazioni di rischio, anche quello penale, sono conseguenze del possibile malfunzionamento di una o più componenti del sistema stesso. Considerare la struttura nella sua essenza ha significato recepirne l'aspetto dinamico connesso alla sua evoluzione nel tempo così da prevederne, secondo ragionevolezza, i rischi (penali) emergenti.

I rischi di non conformità a prescrizioni penali sono stati, quindi, trattati non come tradizionalmente avviene secondo una visione parcellizzata (a silos), incapace di cogliere le correlazioni tra rischi di natura differente o della stessa natura, ma secondo una visione olistica e dinamica che tenga conto della molteplicità e complessità di rischi correlati derivanti da una proliferazione, spesso non perfettamente coerente, di regolamentazioni e normative (di *hard e soft law*).

1. La redazione del Modello 231

La redazione del Modello 231 impone di effettuare delle considerazioni preliminari in merito all’assetto e all’organizzazione societaria. Tale ricostruzione “anagrafica” della Società è stata effettuata mediante la raccolta e la consultazione del set documentale costitutivo della Società:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Visura camerale aggiornata
- Organigramma aziendale

La società Ecotec S.r.l. è stata costituita con l’obiettivo di operare prevalentemente nel settore dell’efficienza energetica, attraverso lo studio, la progettazione e l’organizzazione di opere di ingegneria pubblica e privata nonché gli studi ad esse connesse, quali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e l’esercizio di attività di imprese di servizi. La Società è stata costituita il 12 settembre 2018, con definizione e sottoscrizione in danaro del capitale sociale da parte dei due soci e, in particolare, da Ecoprime Italia S.r.l., con la sottoscrizione di una quota del valore nominale corrispondente al 75% del capitale sociale.

Negli ultimi anni la Ecotec S.r.l. ha consolidato la propria struttura, grazie a un complesso lavoro di riorganizzazione aziendale e di divulgazione della cultura etica, che ha reso l’azienda un’organizzazione compatta, capace, quindi, di affrontare con maturità le nuove sfide del mercato. Da qui, la volontà di intraprendere un percorso di *compliance* al D.lgs. 231/01, mediante la redazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che recepisca, ispirandosi, le misure preventive e le indicazioni volte al rispetto dei valori etici e di *compliance* dettati dalla Ecoprime Italia S.r.l., e, per altro verso, cristallizzi, in un’ottica sinergica, i presidi di controllo utili alla prevenzione delle specifiche fattispecie di reato rilevanti ex D.lgs. 231/01.

Delineato il settore merceologico, il contesto di riferimento e le tipologie di servizi erogati da parte della Società, si è proceduto ad analizzare altresì la prassi e l’operatività societaria. Successivamente, tale ricostruzione è stata sovrapposta alla catalogazione – in astratto – delle diverse categorie di reati-presupposto, volto alla valutazione di eventuali gap di conformità tra le misure di prevenzione aziendali e gli standard qualitativi richiesti dal D.lgs. 231/01.

1.1. Assetto e Organizzazione societaria

La Società è caratterizzata da un sistema di amministrazione di tipo tradizionale. L'Organo amministrativo è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente e da un Amministratore Delegato. A tale Organo è attribuito ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esso può conseguentemente intraprendere qualsiasi azione che ritenga opportuna al fine del perseguimento dell'oggetto sociale della Società, a eccezione delle materie che, secondo la Legge o lo Statuto vigente, sono espressamente attribuite alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci. La Società è sprovvista di un Organo di controllo societario.

Inoltre, la Ecotec S.r.l. si avvale del supporto burocratico e dell'assistenza gestionale degli Uffici HR e *Finance & Administration* della Ecoprime italia S.r.l.¹, relativamente alla raccolta ed elaborazione dei dati afferenti agli aspetti amministrativi della gestione delle risorse umane e alla tenuta della contabilità generale. Tali Uffici operano in stretta collaborazione con il personale della Ecotec S.r.l., rispondendo alle esigenze aziendali, in un'ottica di stretta collaborazione e scevri da poteri di autonomia gestionale.

2. Il presente Documento

Nella predisposizione del presente documento, G.R.A.L.E. ha tenuto conto della struttura societaria, dell'insieme di regole, procedure, risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e attività di controllo volte a identificare, misurare, valutare e prevenire tutti i rischi assumibili nei diversi segmenti dell'attività aziendale.

Un simile “231 oriented approach”, non poteva prescindere dall'identificazione delle attività e processi in cui si manifesta l'ordinaria gestione aziendale e dai fattori di rischio cui l'impresa può essere esposta nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.

G.R.A.L.E. ha pertanto, in via preliminare, effettuato un'attività di *check up* aziendale al fine di approfondire il grado di conoscenza generale e operativa dell'Ente, provvedendo a richiedere – in primo luogo – la documentazione relativa ai processi/sistemi di gestione già presenti in azienda. In secondo luogo,

¹ Società controllante della Ecotec S.r.l., con la detenzione del 75% delle partecipazioni societarie.

sono state rintracciate importanti informazioni anche - e soprattutto - attraverso le interviste effettuate con le figure deputate alla gestione delle attività aziendali, al fine di valutare i profili relativi alla struttura organizzativa in essere e alla “proceduralizzazione” dei processi/prassi aziendali.

L’analisi svolta ha permesso di analizzare le caratteristiche societarie non solo alla luce dei principali *framework* proposti dalle teorie generali di *risk management*, ma anche e soprattutto in relazione ai reati contenuti nel catalogo normativo e ai presupposti oggettivi che possono dare luogo alla configurazione della responsabilità per l’impresa. Attraverso questa procedura di *matching* tra le diverse aree aziendali, i processi e le attività operative da un lato e i reati presupposto dall’altro, si è potuto individuare, tra tutti gli illeciti potenzialmente configurabili, quelli che, in base all’attività e alla struttura dell’Ente, possono essere effettivamente realizzati. Al contrario, quell’esame, collegato anche all’oggetto sociale dell’ente, che, ovviamente, ha consentito di individuare il settore economico in cui la società opera e i settori merceologici di riferimento, ha permesso già in astratto di escludere determinati reati presupposto perché, con assoluta certezza, incompatibili con il contesto aziendale. In questi casi è stato possibile evitare il relativo censimento perché, appunto, non potrà mai definirsi come concretizzazione di un rischio proprio per l’ente. Sulla base di tale parametro, diventa superflua la predisposizione di un apposito sistema per prevenire quei reati che, comunque, non sono in grado di interferire con l’attività dell’ente perché implicanti condizioni soggettive e/o oggettive di operatività allo stato inesistenti, tenuto conto delle indicazioni desumibili dall’oggetto sociale dell’impresa. Analogamente può dirsi per quelle fattispecie incriminatrici che, pur essendo ancora nominalmente incluse nell’elenco dei reati cd. presupposto 231 sono da ritenersi abrogate per successivi interventi normativi. Con riferimento ad entrambe le categorie summenzionate, dunque, non sussiste alcun tipo di rischio per il quale si predispone il *modello*. L’integrazione della *risk analysis* ha permesso, in definitiva, di calibrare adeguatamente il rischio-reato cd. 231.

4. I livelli di rischio

Il presente *risk assessment* individua il livello di rischio di ciascuna categoria di reato, sulla base:


- dell’identificazione delle categorie di reato presupposto individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- dell’individuazione delle attività e/o azioni dei processi che si ritengono sensibili alla commissione delle fattispecie della categoria dei reati presupposto;

- della formalizzazione delle funzioni aziendali coinvolte nelle attività sensibili individuate;
- della rilevazione dei protocolli (manuali, procedure gestionali e/o organizzative) di prevenzione - sia pur realizzati per la prevenzione di rischi diversi da quelli del d.lgs. 231/01 - contenenti indicazioni operative per annullare o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto;
- dell'indicazione della tipologia di controllo messa in atto per presidiare il rischio-reato.

4.1. Valore di esposizione al rischio reato

Il valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto (indicante un livello di Rischio Residuo) è calcolato sulla base della seguente operazione aritmetica: **R = P x M**.

- **P** indica la probabilità di accadimento, il cui valore è dato dalla media aritmetica del valore attribuito ai casi passati e delle previsioni future.
 - I casi passati vengono analizzati unitariamente secondo il *case history* comunicato dalla Società, effettuando una ponderazione e conformazione in caso di fattispecie di reato omogenee qualora non rientranti nella categoria di reato-presupposto ex d.lgs. 231/01.
 - Le previsioni future sono calcolate sulla eventualità di verifica del fatto-reato in base ad una scala aritmetica da 1 a 5.
- **M** indica la magnitudo, ossia le conseguenze dannose derivanti dalla realizzazione di condotte suscettibili nelle categorie di reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001. In particolare, la Magnitudo si compone di un valore numerico scaturito dalla ponderazione di quattro diversi fattori:
 - **Impatto reputazionale:** inteso come l'impatto sulla credibilità, sul prestigio, sulla capacità di stare sul mercato e sull'affidabilità della Società nonché sulla stima e capacità di garantire definiti *standard* di servizi da parte della stessa, al verificarsi di determinati comportamenti che potrebbero integrare le condotte illecite di cui al d.lgs 231/01. L'impatto reputazionale è calcolato su una scala aritmetica da 0 a 0,5 in considerazione sia della sussistenza del suddetto impatto sia del diverso peso sociale che assumono determinate condotte rispetto ad altre, tenuto conto del *core business* societario.



• Impatto operativo: inteso come l'impatto basso/trascurabile/elevato scaturente dalla condotta potenzialmente delittuosa rispetto al raggiungimento degli obiettivi del processo. Il valore dell'impatto operativo è calcolato su una scala aritmetica da 0 a 1.

Impatto basso (da 0 a 0,2) - Impatto trascurabile (da 0,3 a 0,6) - Impatto elevato (da 0,7 a 1).

• Impatto sanzionatorio: inteso come l'impatto delle sanzioni sul rischio di realizzazione del reato in base ad una scala aritmetica da 1 a 3 in considerazione del massimo edittale della sanzione prevista per il reato più grave, tenendo conto delle eventuali sanzioni interdittive e aumenti di pena quale coefficiente di maggiorazione nell'attribuzione del valore numerico.

- Impatto regolatorio: inteso come l’impatto, qualora sussistente, derivante dall’attività di controllo delle Autorità Amministrative, graduato su una scala da 0 a 1.

IMPATTO REGOLATORIO	MISURE DI CONTROLLO	VALORE
Impatto trascurabile	Osservazioni/ammonimenti da parte dell’Autorità	0,2
Impatto basso	Sanzioni occasionali di lieve rilevanza da parte delle Autorità	0,3
Impatto medio	Sanzioni frequenti di lieve rilevanza da parte delle Autorità	0,5
Impatto alto	Sanzioni frequenti di seria rilevanza da parte delle Autorità	0,6
Impatto molto alto	Restrizioni dell’attività	0,8
Impatto estremo	Interruzione dell’attività	1

- **R** indica il livello di rischio di realizzazione del reato. Nell’attribuzione del livello di rischio, emergente dalla combinazione dei fattori predetti, si ha in considerazione la probabilità che una determinata categoria dei reati presupposto indicati si concretizzi nella realtà aziendale, tenuto conto dei presidi di controllo applicati all’interno della Società e dell’attività svolta dai Responsabili di controllo individuati.

Sono stati delineati 3 livelli di accadimento:

RARO	l'evento di rischio si verifica solo in circostanze eccezionali (tra l'1% e il 20% dei casi) nel caso di livello di rischio rilevato in una scala da 1 a 3.
MODERATO	l'evento di rischio può verificarsi (tra il 20% e il 50%) nel caso di livello di rischio rilevato in una scala da 3 a 6.
ELEVATO	l'evento di rischio si può verificare nella maggior parte dei casi (più del 50%) nel caso di livello di rischio rilevato in una scala da 6 a 9.

**Casi limite: qualora, nell'attribuzione del livello di rischio, il valore sia pari a 3 ovvero a 6 (ivi compresi tali valori con decimali) – valore unitario comune a più livelli – si effettua una ponderazione del rischio di verifica del fatto di reato in considerazione della presenza o meno di protocolli di prevenzione, del momento storico di verifica del fatto di reato qualora emergente nel case history, delle azioni di rimedio predisposte per le attività aziendali future.*

Articoli D.Lgs.231/2001	Attività sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Protocolli di prevenzione	Controlli esistenti	Probabilità	Magnitudo	Rischio
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli adempimenti che richiedono comunicazioni o rendicontazioni verso le Pubbliche Amministrazioni (es. predisposizione di certificazione e dichiarazioni) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (es. ottenimento di certificati, autorizzazioni e concessioni) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con soggetti pubblici per la richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate Gestione dei rapporti con i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni in occasione di visite ispettive e accertamenti 	<ul style="list-style-type: none"> CdA Managing Director Amministratore Delegato CTO Head of development 	//	//	2	4,3	8,6
Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione Gestione e protezione della postazione di lavoro Gestione e protezione delle reti e sicurezza fisica dei sistemi informatici Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi <i>software</i> e banche dati Invio telematico di atti, documenti e scritture 	<ul style="list-style-type: none"> Managing Director; CTO; Head of development; Tutte le altre Figure aziendali cui è concesso l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali 	//	//	1	2,4	2,4

Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata	Tutti i processi aziendali	Tutte le Funzioni aziendali	Tutti i protocolli aziendali che, data la natura trasversale del reato in questione, sono idonei alla prevenzione del coinvolgimento della Società in un'organizzazione per la quale potrebbero concretizzarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p.	//	0,5	3,9	1,95
Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli adempimenti che richiedono comunicazioni o rendicontazioni verso le Pubbliche Amministrazioni nonché dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi Gestione dei rapporti contrattuali con la P.A. Gestione dei rapporti con i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni in occasione di visite ispettive e accertamenti Gestione dei contenziosi in tutti i gradi di giudizio 	<ul style="list-style-type: none"> CdA Managing Director Amministratore Delegato CTO Head of development 	//	//	2	4,3	8,6
Art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Art. 25 bis-1 Delitti contro l'industria e	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘

il commercio							
Art. 25 ter Reati societari	<ul style="list-style-type: none"> • Tenuta della contabilità generale • Rilevazione ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie alla corretta e completa effettuazione delle chiusure contabili e alla redazione del bilancio civilistico, della nota integrativa e di ogni altro documento previsto dalla legge o dallo statuto come necessario all'adozione della delibera di approvazione del Bilancio • Gestione dei rapporti con Soci e con il Collegio Sindacale • Conservazione dei documenti contabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci • CdA • Managing Director • Amministratore Delegato • CTO • Head of development • Ufficio Finance & Administration 	//	//	2	3,8	7,6
Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Art. 25 quater-1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Art. 25 sexies Abusi di mercato	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘

<p>Art. 25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/08 	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • Datore di lavoro • RSPP • Altre Figure coinvolte: RLS & Medico competente 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di valutazione dei rischi 	<p>//</p>	<p>0,75</p>	<p>3,4</p>	<p>2,55</p>
<p>Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca, negoziazione e sottoscrizione di contratti di vendita • Approvvigionamento di beni e servizi • Coordinamento e gestione della contabilità generale 	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • Managing Director • Amministratore Delegato • CTO • Head of development 	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>1</p>	<p>3,2</p>	<p>3,2</p>
<p>Art. 25 octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione e protezione delle reti e dei sistemi informatici • Gestione e utilizzo delle carte di credito/pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Managing Director • Amministratore Delegato • CTO • Head of development • Ufficio Finance & Administration 	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>0,75</p>	<p>3,1</p>	<p>2,32</p>
<p>Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione, utilizzo e riproduzione dei software informatici 	<ul style="list-style-type: none"> • Managing Director • CTO • Head of development • Junior of development 	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>0,75</p>	<p>2,2</p>	<p>1,65</p>

<p>Art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei contenziosi in tutti i gradi di giudizio 	<p>Tutte le Funzioni aziendali</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>0,5</p>	<p>2</p>	<p>1</p>
<p>Art. 25 undecies Reati ambientali</p>	<p>Reati astrattamente non ipotizzabili</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>
<p>Art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selezione del personale Assunzione del personale 	<ul style="list-style-type: none"> CdA Managing Director Datore di lavoro CTO Head of development Ufficio HR 	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>0,5</p>	<p>3</p>	<p>1,5</p>
<p>Art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia</p>	<p>Reati astrattamente non ipotizzabili</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>
<p>Art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</p>	<p>Reati astrattamente non ipotizzabili</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>	<p>✗</p>

Art. 25 quinquiesdecies Reati tributari	<ul style="list-style-type: none"> • Tenuta della contabilità generale • Gestione della fatturazione attiva e passiva • Rilevazione e elaborazione delle informazioni contabili necessarie alla corretta e completa effettuazione delle chiusure contabili e alla redazione del bilancio civilistico della nota integrativa e di ogni altro documento previsto dalla legge o dallo statuto come necessario all'adozione della delibera di approvazione del Bilancio • Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto al contratto/ordine • Rilevazione ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie alla corretta e completa compilazione delle fatture • Conservazione dei documenti contabili 	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • Managing Director • CTO • Head of development • Ufficio Finance & Administration 	//	//	1,5	3,1	4,65
Art. 25 sexiesdecies Reati di contrabbando	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Art. 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Art. 25 duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Reati astrattamente non ipotizzabili	✘	✘	✘	✘	✘	✘

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	Tutti i processi aziendali	Tutte le funzioni aziendali	//	//	0,5	3	1,5
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)	Reati astrattamente non ipotizzabili						

5. Considerazioni finali sul rischio 231

Le considerazioni svolte e le risultanze emerse mediante l'attività di *risk assessment* hanno consentito di operare una valutazione finale in ordine al livello di rischio 231 attualmente "accettato" dalla Società rispetto alla realizzazione delle condotte illecite previste dal D. Lgs. 231/2001.


In quest'ottica, è opportuno ricordare come il livello di rischio accettabile - in ottica 231 - non deve tener conto, esclusivamente, della logica aziendalistica ed economica secondo la quale la valutazione del livello di accettabilità del rischio da parte dell'azienda è fondata sui costi da sostenere per raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti. Al contrario, poiché ogni attività di controllo e monitoraggio presenta dei costi, è necessario, attraverso la valutazione del rischio, comparare detti costi – e quindi ri-considerarli – con gli oneri conseguenti alla commissione del reato (sanzione pecuniaria, interdittiva, pubblicità negativa, ecc.) per far discendere, da tale valutazione comparativa, la scelta di presidiare l'area a rischio e il processo aziendale, nelle forme e nell'invasività reputate opportune.

La soglia di accettabilità, pertanto, quale risultato di bilanciamento tra oneri e benefici, deve consentire di porre un limite al numero e all'intensità dei meccanismi preventivi delle misure da introdurre, al fine di evitare la commissione dei reati considerati. In ottica 231, tale soglia è rappresentata dalla capacità di strutturare un insieme di protocolli e meccanismi di controllo tali da poter essere elusi solo fraudolentemente. Tale concetto è altresì una naturale conseguenza del dato letterale del Decreto, che, come condizione esimente dalla responsabilità dell'Ente, cita la fattispecie in cui "*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*" (art. 6, co. 1, lett. c).

I risultati emersi dalla presente *risk analysis* permettono di classificare le categorie di reato presupposto ai sensi del d. lgs 231/01 con un livello di rischio di realizzazione del reato: Raro, Moderato, Elevato.

- Raro: il livello di rischio attribuito alle Attività sensibili, come individuate in relazione alle categorie di reato presupposto, derivante dalla combinazione della Probabilità e della Magnitudo deve ritenersi dall'azienda ben presidiato e tale da non necessitare di misure di controllo ulteriori.
- Moderato: il livello di rischio attribuito alle Attività sensibili, come individuate in relazione alle categorie di reato presupposto, derivante dalla combinazione della Probabilità e della Magnitudo è tale da richiedere un costante monitoraggio/gestione da parte dell'azienda.

- Elevato: il livello di rischio attribuito alle Attività sensibili, come individuate in relazione alle categorie di reato presupposto, derivante dalla combinazione della Probabilità e della Magnitudo supera la soglia di accettabilità necessitando di opere di adeguamento urgenti.



Pertanto, alla luce della presente analisi, il *risk appetite* della Società si registra ad un livello complessivamente tollerabile.

6. Follow-up plan (FUP)

In ordine ai suggerimenti relativi all'adozione di azioni migliorative, dalla attività - documentale e di *audit* – espletata, è emersa la necessità di incrementare un sistema di prevenzione che – mediante l'individuazione di regole di comportamento, di responsabilità di gestione per le diverse Figure aziendali nonché di presidi di controllo specifici – sia in grado di prevenire la commissione di comportamenti illeciti e, nello specifico, delle condotte sussumibili all'interno delle fattispecie individuate nel cd. catalogo dei reati-presupposto. In particolare, a seguito dell'attività di analisi svolta, è emersa l'assenza di procedure aziendali utili alla definizione e alla segregazione dei ruoli e delle responsabilità tra i diversi attori coinvolti nella gestione delle attività aziendali. Nella prossima attività di redazione del Modello – della quale il presente documento rappresenta l'attività preliminare – si suggerisce, pertanto, di attuare le seguenti azioni di miglioria:

- 1) Si suggerisce di prevedere, all'interno dei protocolli di Parte speciale del Modello, specifici presidi di controllo, flussi informativi, controlli in capo a definite Figure operative/di controllo, tali da garantire la cristallizzazione delle mansioni e delle responsabilità di ciascuno all'interno dei processi aziendali – sensibili ex D.lgs. 231/01 – volti a limitare e prevenire la commissione delle specifiche figure di reato. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, il sistema di *compliance* adottato da un Ente - la cui valutazione non si ferma a un'analisi formale - deve essere dotato di effettivi strumenti in grado di prevedere la valutazione dei rischi nei settori di attività, e in modo da verificare, *inter alia*, gli elementi “sintomatici” dei reati. Solo l'adozione di un adeguato e idoneo sistema di prevenzione, la cui effettività trova un limite solo nell'elusione fraudolenta, non agevolata da un difetto di controllo - Cass. pen. sez. V, 18 dicembre 2013 n. 4677 – rende non rimproverabile all'ente la realizzazione dell'illecito consumato da un soggetto formalmente deputato a incarnarne la politica d'impresa (funzione esimente del modello).

Si suggerisce, in sintesi, una definizione delle attività e delle Figure coinvolte nei processi aziendali al fine di garantire, non solo l'efficacia esimente del Modello stesso, ma soprattutto, di rappresentare uno strumento di organizzazione per la Società comprensibile e utilizzabile da tutti i dipendenti, fornitori, collaboratori, nella più autentica connessione e con un maggiore riferimento ai profili patologici di “colpa da organizzazione” e non da mera realizzazione della fattispecie di reato.

2) Si suggerisce la definizione e/o l'aggiornamento di specifici contratti di servizio tra la Ecoprime italia S.r.l. e la Ecotec S.r.l. che definiscano, in maniera puntuale, le mansioni e il dettaglio delle attività demandate ai singoli Uffici, e ai relativi Responsabili, che offrono servizi operativi all'interno del Gruppo. Alla stessa stregua, al fine di prevenire possibili ricadute e/o risalite di responsabilità 231 all'interno dei Gruppi societari, si suggerisce di provvedere – nell'ambito delle attività redazionali del Modello – alla predisposizione di misure di coordinamento che recepiscano i valori etici e di compliance definiti dalla controllante, seppur con la predisposizione delle dovute differenziazioni nella predisposizione dei contenuti di maggior dettaglio del Modello, in modo che gli stessi risultino in linea con la complessiva etica di gruppo. L'adozione da parte di Ecotec S.r.l. di un proprio modello consente di realizzare un duplice obiettivo: a) elaborare un modello che sia calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa; b) confermare l'autonomia della singola unità operativa all'interno del gruppo, ridimensionando il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante. La giurisprudenza è, infatti, ormai costante nell'affermare le possibili ricadute della responsabilità 231 all'interno dei Gruppi societari. In particolare, la società capogruppo (la c.d. *holding*) o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della "holding" stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime. Per quanto di interesse in questa sede, presupposto necessario all'attribuzione di una responsabilità in capo alla società controllante, riguarda i soggetti coinvolti nella commissione della fattispecie illecita. È, infatti, necessario che vi sia una compartecipazione di più soggetti nella commissione del reato presupposto; che vi sia, cioè, almeno una persona fisica che agisca per conto della società controllante e altra persona fisica che agisca per conto della società controllata. Lo strumento più corretto di estensione della responsabilità è quella, pertanto del "concorso di persone": ove si dimostri che esponenti della controllante e della controllata abbiano entrambi contribuito (in termini morali o materiali) alla realizzazione del reato nell'interesse delle rispettive società, queste ultime risponderanno all'illecito che da esso dipende, se chiaramente ne sussistano anche tutti gli altri presupposti (commissione di un fatto tipico e antiggiuridico ex artt. 24 e ss. D.lgs. 231/01 e sussistenza dell'interesse o vantaggio per entrambe le Società). Sarebbe opportuno, pertanto, evitare che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo (cd. *interlocking directorates*). Infatti, il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei

vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto. Alla stessa stregua, sarebbe auspicabile – nel caso in cui risulti particolarmente oneroso evitare una corrispondenza soggettiva tra i membri apicali delle varie società – prevedere una precisa e corretta individuazione delle Funzioni aziendali operativamente coinvolte negli stessi processi, al fine di prevenire una commistione dei ruoli e, di conseguenza, dell’operatività tra le varie società del Gruppo. Nello specifico e in virtù della struttura societaria della Ecotec S.r.l., si suggerisce di prevedere una chiara attribuzione dei compiti e delle Figure aziendali coinvolte al fine di poter garantire una netta distinzione tra i poteri esercitati all’interno delle diverse Società ed evitare il rischio di situazioni di conflitto di interesse e agevolazioni di prova, da parte dell’accusa, della sussistenza del criterio di collegamento fondato sulla persona fisica (Cass. pen. 8.11.2012 n. 4324; Corte di appello di Milano, 18.06.2015, n. 4759). Ciò evidentemente anche al fine di poter dimostrare, in caso di apertura di un fascicolo 231 in capo alla società, quali siano stati (o meglio, non siano stati) i soggetti che abbiano preso parte a uno stesso processo e, eventualmente, partecipato alla realizzazione di una condotta illecita, al fine di evitare la ricaduta della responsabilità 231 all’interno delle società appartenenti allo stesso gruppo.

- 3) Al fine di garantire la piena idoneità del modello, si rende necessaria una capillare azione di divulgazione del MOG all’interno dell’azienda. Si suggerisce, pertanto di attuare ed erogare un adeguato piano formativo avente a oggetto la divulgazione del Mog, attraverso l’espletamento di sessioni didattiche rivolte alle diverse Figure aziendali. L’attività di formazione dovrà avere come obiettivo la diffusione, per un verso, dei presupposti oggettivi e soggettivi della Responsabilità amministrativa da reato degli enti e, per altro verso, dei principi di comportamento, delle regole e delle prassi che saranno formalizzate all’interno delle Parti speciali del MOG. La divulgazione del Mog dovrà, cioè, essere funzionale e mirata in virtù dei diversi ruoli ricoperti e delle attività sensibili svolte dal personale interessato, con la definizione di percorsi caratterizzati da diversi livelli di approfondimento e di specializzazione, finalizzati all’acquisizione di nozioni normative in continua evoluzione e al perfezionamento delle prassi applicative e operative.

La formalizzazione delle presenti azioni di migioria all’interno del sistema di *compliance* ex d.lgs. 231/01 e, in particolare, la definizione e la cristallizzazione delle prassi aziendali e delle Figure coinvolte – già richiamate ai punti 1) e 2) – rappresenta, infatti, il primo passo per una stabile organizzazione aziendale volta a definire una struttura normativa e di controllo in grado di far rispettare in concreto le indicazioni previste in norme, disposizioni e prassi aziendali, in un sistema di continua tensione verso una organizzazione e strutturazione operativa più fluida ed efficiente.

ecotec

Codice Etico

Ecotec S.r.l.

Parte prima – Disposizioni generali	4
Art. 1. La missione aziendale.....	4
Art. 2. Le finalità e le funzioni del codice etico	4
Art. 3. I destinatari del codice etico. Ambito di applicazione e diffusione	4
Parte seconda – I principi etici	6
Art. 4. Legalità	6
Art. 5. Correttezza e onestà	6
Art. 6. Conflitto di interessi e integrità	6
Art. 7. Imparzialità e uguaglianza.....	7
Art. 8. Trasparenza, riservatezza e tutela della privacy	7
Art. 9. Probità e prevenzione dell’uso di pratiche corruttive	8
Art. 10. Integrità fisica e morale della persona.....	8
Art. 11. Efficienza e garanzia del servizio.....	9
Art. 12. Sicurezza sul lavoro e tutela ambientale	9
Art. 13. Tutela della concorrenza.....	9
Art. 14. Tutela dell’immagine aziendale	9
Parte terza – rapporti esterni.....	10
Art. 15. I rapporti con clienti e investitori.....	10
Art. 16. I rapporti con i fornitori	10
Art. 17. I rapporti con collaboratori e consulenti	11
Art. 18. I rapporti con la pubblica amministrazione	12
Art. 19. I rapporti con le autorità di pubblica vigilanza	12
Art. 20. I rapporti con organizzazioni politiche, sindacali e altre associazioni	13
Art. 21. I rapporti con il personale	13
Art. 22. I rapporti con la stampa e comunicazioni esterne.....	15
Parte quarta – organizzazione e gestione delle risorse interne	15
Art. 23. Utilizzo dei beni della società.....	15
Art. 24. Patrimonio.....	15
Art. 25. Tutela della proprietà industriale e intellettuale.....	16
Art. 26. Prevenzione del riciclaggio.....	16
Art. 27. Sistema di controllo interno.....	16
Art. 28. Tutela del capitale sociale e dei creditori	17
Art. 29. Adempimenti tributari	18
Parte quinta – attuazione del codice etico	18



Art. 30. Efficacia del Codice etico.....	18
Art. 31. Diffusione e divulgazione del Codice etico	18
Art. 32. Ruolo dell'Organismo di vigilanza	19
Art. 33. Modalità di segnalazione delle violazioni	20
Art. 34. Sistema sanzionatorio	20

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. LA MISSIONE AZIENDALE

Nell'esercizio dell'attività d'impresa Ecotec S.r.l. è consapevole che l'etica sia un valore imprescindibile nella conduzione degli affari. Pertanto, nel convincimento che gli obiettivi di crescita e sviluppo debbano e possano coniugarsi con il perseguimento dei più alti *standard* etici, adotta il presente Codice Etico che definisce i principali valori etici che guidano l'azione della Società e costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della medesima a garantire la legalità delle proprie attività.

ART. 2. LE FINALITÀ E LE FUNZIONI DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è parte integrante ed elemento essenziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato e attuato da Ecotec S.r.l. di cui al Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24.10.2022.

Il presente Codice Etico è redatto in conformità a quanto stabilito dall'art.2 del Codice Etico della Società Ecoprime Italia S.r.l.¹, i cui principi e contenuti sono stati, pertanto, condivisi, accettati e recepiti nel presente documento. Ogni successiva modifica, integrazione e aggiornamento al presente Codice deve essere analizzata e approvata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Tale Codice è il principale mezzo di diffusione di cultura etica all'interno dell'Azienda. Esso rappresenta i principali valori ai quali è ispirata l'azione societaria ed esprime le linee guida di condotta cui devono conformarsi i comportamenti di tutti gli operatori, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con gli interlocutori esterni, anche laddove risulti non praticabile, non prevista o non ancora formalizzata l'adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

Ecotec S.r.l., imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza sia la reputazione della Società che il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*.

I principi contenuti nel Codice Etico integrano, inoltre, le regole di comportamento che il personale è tenuto a osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

L'osservanza delle regole deve permettere la prevenzione di possibili illeciti o di comportamenti irresponsabili che possano essere commessi da chi opera in nome o per conto di Ecotec S.r.l., nonché costituire un ritorno di immagine, reputazione e credibilità dai rapporti con l'esterno, oltre che una ispirazione di fiducia nei confronti della clientela.

La condivisione e il rispetto delle norme e l'impegno alla divulgazione del Codice Etico sono elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi che Ecotec S.r.l. si prefigge. La Società chiede a tutti i dipendenti di conoscere, condividere e rispettare con la massima diligenza i principi aziendali elencati nonché promuoverne l'applicazione da parte di collaboratori, *partner* commerciali e fornitori.

Il Codice Etico viene redatto e portato a conoscenza delle strutture aziendali secondo le modalità abitualmente in uso.

ART. 3. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO. AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE

Posto che l'impatto e la rilevanza di un Codice Etico comportamentale devono essere commisurati alla capacità di un'organizzazione di favorire l'insorgere di un clima di condivisione dei principi enunciati, il presente documento ha come obiettivo la definizione e la condivisione di un insieme di regole di condotta che devono essere osservate da tutti coloro che operano in nome e per conto di Ecotec S.r.l..

¹ Ecoprime Italia S.r.l. è la società controllante di Ecotec S.r.l., detenendo il 75% delle partecipazioni societarie.



Esso ha rilevanza nei rapporti professionali interni nonché nelle relazioni professionali e commerciali che la Società stabilisce all'esterno della loro organizzazione. Coloro che occupano posizioni di responsabilità all'interno dell'Azienda sono tenuti a essere d'esempio per il personale nell'osservanza del Codice e delle norme in esso contenute.

All'osservanza del Codice sono tenuti:

- i membri del Consiglio di Amministrazione e quanti svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione delle stesse, ma anche coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, ai quali è fatto onere di conformare tutte le azioni al rispetto dei valori e dei principi di condotta enunciati, di diffonderne la conoscenza e di favorirne la condivisione da parte di dipendenti e collaboratori;
- i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalarne le eventuali infrazioni;
- i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori e, più in generale, tutti i committenti e i *partner* commerciali, i quali devono essere opportunamente resi edotti delle regole di condotta contenute nel Codice, così da informarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto con la Società.

Tutti i predetti soggetti saranno di seguito indicati come “Destinatari” del Codice Etico.

Ecotec S.r.l. si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice e a far rispettare le norme in esso contenute. Gli Amministratori sono tenuti a ispirarsi ai principi del documento nel fissare gli obiettivi, nonché in qualsiasi decisione o azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali e gestionali e sul benessere dei dipendenti e della collettività.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo si relazionano con Ecotec S.r.l. sono tenuti a conoscere il Codice Etico e a contribuire alla sua attuazione. A tal fine gli organi direttivi ne promuovono e ne assicurano la conoscenza.

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei suoi Destinatari mediante idonea attività di comunicazione. In particolare, allo scopo di assicurarne la corretta comprensione da parte di tutto il personale, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza della Società, si predispongono specifiche attività di formazione volte a favorire la conoscenza dei principi e delle norme in esso contenuti, e ci si impegna ad approfondire e aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarne il contenuto alle evoluzioni della sensibilità civile, nonché delle normative aventi rilevanza per gli aspetti trattati dallo stesso Codice.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori, la Società predispose il piano di informazione e diffusione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche previste nel Codice.

Compete, inoltre, all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti in materia di attuazione e controllo:

- cooperare nelle decisioni in merito alle violazioni del Codice Etico (accertate dallo stesso Organismo di Vigilanza a seguito di sua iniziativa spontanea o allo stesso segnalate dalle funzioni aziendali), di concerto – per quanto riguarda l'irrogazione di eventuali sanzioni – con l'organo dirigente e con il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti *policy* e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale revisione delle *policy* e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica aziendale, nonché eventuali aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni del Codice;
- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice attraverso attività di *auditing*, accertando e promuovendo il miglioramento continuo dell'etica attraverso un'analisi e una valutazione dei



processi di controllo dei rischi etici.

Ecotec S.r.l. si impegna a promuovere, nella propria attività di comunicazione interna (adeguata informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; spazio in bacheca/server aziendale dedicato al Modello 231 e al Codice Etico) la più ampia informativa sulle tematiche legate alla prevenzione dei reati che possano comportare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001.

PARTE SECONDA - I PRINCIPI ETICI

I principi di seguito indicati costituiscono il modello etico di riferimento ritenuto fondamentale da Ecotec S.r.l. a cui gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, instaurano rapporti con la Società, stabilmente o temporaneamente (collaboratori, consulenti, fornitori), e comunque chiunque operi in nome e per conto della Società, devono ispirarsi al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della medesima. In nessun caso la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda giustifica comportamenti contrari ai principi stessi.

ART. 4. LEGALITÀ

Ecotec S.r.l. esercita le proprie attività nel pieno rispetto dei principi costituzionali, delle leggi, dei regolamenti, degli usi e delle prassi commerciali, nonché dei codici deontologici, delle disposizioni del presente Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure interne, e, in generale, di tutte le normative a essa applicabili, sia nazionali che internazionali.

I Destinatari del Codice Etico hanno non solo l'obbligo di conoscere, ma anche di rispettare le norme di legge che si applicano alle attività da essi svolte, tenendo ben presente che in nessun caso è tollerato il perseguimento di un interesse della Società in violazione delle norme di legge e delle altre sopra elencate.

ART. 5. CORRETTEZZA E ONESTÀ

Il personale di Ecotec S.r.l. deve assumere un atteggiamento corretto e onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con altri componenti dell'Azienda, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi, ovvero di realizzare situazioni di conflitto di interessi, in vista di un indebito vantaggio, proprio o di terzi. In nessun caso l'interesse o il vantaggio della Società possono giustificare un comportamento disonesto.

ART. 6. CONFLITTO DI INTERESSI E INTEGRITÀ

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e tutti gli altri *stakeholder* evitano e rendono nota ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, che si realizza allorché gli stessi perseguano finalità diverse da quelle di Ecotec S.r.l. e/o si avvantaggino personalmente di opportunità facenti capo alla stessa.

Possono definirsi situazioni di conflitto di interessi quelle in virtù delle quali il soggetto possa acquisire un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui tale appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In particolare sono da considerare in conflitto:

- la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi propri o di terzi contrastanti con quelli di Ecotec S.r.l.;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi;



- il possesso di partecipazioni finanziarie, di cointeressenze o di interessi con fornitori, clienti o concorrenti;
- l'assunzione di cariche o incarichi di qualunque genere presso fornitori, clienti e concorrenti, se non formalmente approvati da Ecotec S.r.l..

I Destinatari del presente Codice si impegnano a mettere in campo tutte le azioni possibili per la prevenzione della corruzione, che non siano la mera applicazione burocratica di quanto previsto dalla normativa, ma mirate al miglioramento dell'organizzazione stessa.

Essi non chiedono, né accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, così come previsto dalle normative vigenti, a eccezione di regali di modico valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, a prescindere dalla possibilità che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità per compiere o per aver compiuto atti del proprio ufficio.

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto potenzialmente idoneo a ingenerare un conflitto di interessi, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di interessi, ciascun dipendente o collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico o all'organo dirigente, e a riferirne all'Organismo di Vigilanza.

È fatto obbligo a ciascun amministratore, dipendente, collaboratore e consulente di segnalare immediatamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, all'Organismo di Vigilanza e di rispettare le procedure interne definite dalla Società per regolare tali contingenze.

L'organo direttivo promuove ogni forma di sviluppo delle attività di controllo interno e di controllo verso l'esterno al fine di rendere tali attività più efficaci ed efficienti, e favorisce la piena applicazione dell'istituto della segnalazione degli illeciti da parte del dipendente come forma di contrasto alla corruzione allo scopo di favorire ogni forma di emersione dell'illecito all'interno della Società.

ART. 7. IMPARZIALITÀ E UGUAGLIANZA

I Destinatari improntano la propria condotta a valori di solidarietà, reciproco rispetto, considerazione dell'attività professionale di ognuno, al fine di garantire la più ampia collaborazione, favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nei processi di cura, nel rispetto delle peculiari competenze professionali. Al fine di ridurre conflittualità di ruolo e promuovere processi di responsabilizzazione, la Società garantisce la chiara definizione delle funzioni e delle relative responsabilità per ognuna delle figure professionali presenti.

Ecotec S.r.l. non tollera alcuna condotta discriminatoria, né alcuna forma di molestia o di offesa personale o sessuale, e si impegna, pertanto, a garantire che nell'ambiente di lavoro non trovi spazio alcuna forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, convinzioni religiose o altre caratteristiche personali non attinenti al lavoro. Essa garantisce a tutti i dipendenti pari opportunità, impegnandosi ad agire con equità e correttezza, evitando ogni forma di abuso.

ART. 8. TRASPARENZA, RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Nello svolgimento delle proprie attività, Ecotec S.r.l. si impegna, sia all'interno che all'esterno, a rispettare le seguenti linee guida:



- fornire informazioni, comunicazioni e istruzioni - dal punto di vista economico, finanziario, giuridico, etico e sociale - precise, chiare, veritiere e corrette;
- assicurare la tracciabilità di ogni singola operazione aziendale, tramite l'adozione di procedure che garantiscano la corretta registrazione, rilevazione e conservazione della relativa documentazione;
- ispirare l'attività aziendale a un preciso criterio di "imputabilità" dei processi svolti da specifiche funzioni aziendali e/o da specifici soggetti;
- controllare che in tutti i contratti con soggetti, sia interni che esterni, siano inserite clausole sempre comprensibili, chiare e corrette.

Ecotec S.r.l. assicura il rispetto delle norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere personale, avendo particolare cura per ogni aspetto che attiene alla dignità della persona. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa, i Destinatari del Codice sono tenuti a evitare di fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso e a non divulgare i contenuti dei provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dagli organi competenti.

La Società, adempiendo alle disposizioni e adottando le misure di sicurezza richieste dal Decreto legislativo 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal raccogliere e utilizzare dati in violazione di legge. È fatto obbligo a tutti i Destinatari di mantenere la riservatezza su tutti i dati raccolti nello svolgimento della propria mansione, in particolare degli elenchi dei clienti, dei contratti e delle relative scadenze, delle licenze d'uso, e delle *password* di accesso ai programmi, *software*, applicativi e *database*.

La Società si pone l'obiettivo di informare ciascun dipendente, collaboratore, cliente, fornitore, sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte della Società stessa, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e su ogni dato relativo alla sua persona.

È in ogni caso vietato lo svolgimento di qualsiasi indagine in ordine alle idee, preferenze, gusti personali e, in generale, afferenti alla vita privata dei dipendenti.

ART. 9. PROBITÀ E PREVENZIONE DELL'USO DI PRATICHE CORRUTTIVE

Ecotec S.r.l. contrasta ogni pratica corruttiva e, pertanto, richiede a tutti i soggetti operanti in suo nome e per suo conto l'obbligo di assicurarsi che tutte le operazioni commerciali con soggetti terzi, pubblici o privati, siano gestite secondo integrità e trasparenza, nel rispetto delle norme. Nello specifico, la Società vieta ai dipendenti e ai collaboratori di promettere, autorizzare, ratificare, accettare od offrire, in via diretta o indiretta, qualsiasi beneficio, sia esso in denaro o di altra specie, al fine improprio di influenzare qualsivoglia azione, omissione o decisione volta ad assicurare un vantaggio improprio o ad aiutare in modo improprio la Società medesima a ottenere o mantenere qualsiasi vantaggio commerciale.

ART. 10. INTEGRITÀ FISICA E MORALE DELLA PERSONA

Ecotec S.r.l. garantisce l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, collaboratori e, in generale, degli *stakeholder*. La Società non tollera alcuna condotta discriminatoria, né alcuna forma di molestia o di offesa personale o sessuale, e si impegna, pertanto, a garantire che nell'ambiente di lavoro non trovi



spazio alcuna forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, convinzioni religiose o altre caratteristiche personali non attinenti al lavoro. Non sono tollerate richieste o minacce finalizzate a indurre le persone ad agire *contra legem*, in violazione del Codice Etico o ad adottare comportamenti contrari alle convinzioni e ai valori morali di ciascuno.

Ecotec S.r.l. garantisce a tutti i dipendenti e collaboratori pari opportunità, impegnandosi ad agire con equità e correttezza, evitando ogni forma di abuso.

ART. 11. EFFICIENZA E GARANZIA DEL SERVIZIO

Ecotec S.r.l. persegue livelli di eccellenza nell'erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell'impegno del proprio personale, attraverso un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, mirata alla soddisfazione di clienti e investitori, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, consapevolezza e abilità di dipendenti e collaboratori. Per questo motivo, tutte le attività riconducibili alla Società devono essere svolte con impegno e rigore professionale e ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate.

Il miglioramento continuo dei processi e l'implementazione di sistemi di controllo interni sono concepiti quale condizione necessaria per il perseguimento dell'eccellenza, incentivando la crescita professionale di collaboratori e dipendenti.

ART. 12. SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

Ecotec S.r.l. è sensibile alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Le attività sono svolte in modo da consentire un'adeguata prevenzione e un ambiente di lavoro salubre e sicuro, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute (Decreto legislativo n. 81/2008), garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale. La sicurezza e la salubrità dell'ambiente lavorativo sono garantite attraverso il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale. La Società si impegna, inoltre, a diffondere tra il personale una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti nel rispetto delle procedure aziendali e delle previsioni legislative.

Ecotec S.r.l. assicura la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente, anche in nome delle generazioni future, e impronta la sua attività all'osservanza della normativa in materia di tutela ambientale. A tal fine, nello svolgimento delle proprie attività, la Società si impegna a non inquinare, piuttosto a ottimizzare costantemente l'impiego delle risorse e ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Allo stesso tempo, la medesima Società adotta misure per preservare l'ambiente sensibilizzando i Destinatari sulle possibili conseguenze e sugli impatti ambientali derivanti dalle loro attività affinché si adoperino per ridurre cause ed effetti.

ART. 13. TUTELA DELLA CONCORRENZA

Ecotec S.r.l. si astiene dal porre in essere o dall'incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale, avendo cura di evitare affermazioni nei confronti dei servizi concorrenti che, anche in maniera allusiva, abbiano carattere tendenzioso e contenuto potenzialmente denigratorio. Ogni comparazione con servizi concorrenti deve avvenire in maniera equa e corretta e deve essere fondata su criteri oggettivi, sulla base della qualità dei servizi offerti.

ART. 14. TUTELA DELL'IMMAGINE AZIENDALE

La buona reputazione e l'immagine di Ecotec S.r.l. rappresentano una risorsa immateriale essenziale. Il personale si impegna ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice Etico nei rapporti tra colleghi, clienti, fornitori e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli *standard* comuni.

PARTE TERZA – RAPPORTI ESTERNI

ART. 15. I RAPPORTI CON CLIENTI E INVESTITORI

Nei rapporti con i propri clienti e i propri investitori, Ecotec S.r.l. adotta comportamenti ispirati ai principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità, qualità e libera concorrenza.

In particolare, la Società si impegna:

- a osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice Etico e le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti, nonché tutte le disposizioni contrattuali definite dalla normativa vigente;
- a non porre in essere comportamenti arbitrari, discriminatori, predatori o scorretti;
- a evitare ogni iniziativa che possa recare ingiustificati favoritismi, avvantaggiando clienti rispetto ad altri;
- a non ricevere denaro o utilità, anche se di modico valore, per l'esecuzione, l'attestazione o l'adozione di atti contrari ai doveri di ufficio o miranti a ottenere illecite agevolazioni;
- a informare in modo esaustivo il cliente in tutte le fasi del rapporto precontrattuale e contrattuale;
- a proteggere le informazioni fornite dai clienti in conformità con le leggi vigenti;
- a non ricorrere a pratiche o clausole vessatorie;
- ad adempiere in modo puntuale e corretto alle obbligazioni contrattuali, assicurandosi, inoltre, della qualità e dell'affidabilità di servizi e prodotti offerti;
- a dare riscontro ai suggerimenti e/o reclami dei clienti.

ART. 16. I RAPPORTI CON I FORNITORI

I principi del Codice Etico trovano applicazione nei rapporti commerciali con i fornitori della Società.

Le relazioni con i fornitori sono regolate dalle norme del presente Codice, dalle specifiche procedure interne e sono oggetto di costante e attento monitoraggio.

Tutti i contratti con i fornitori sono fondati su rapporti di estrema chiarezza e trasparenza.

La selezione dei fornitori è effettuata dalle apposite funzioni a ciò delegate, in base a criteri oggettivi e documentabili, volti alla ricerca della massima qualità della prestazione e al raggiungimento delle condizioni economiche più competitive.

Nella gestione dei rapporti con i propri fornitori Ecotec S.r.l. è tenuta a:

- realizzare un processo di selezione imparziale e indipendente ed esclusivamente in base a criteri oggettivi, quali il prezzo, la qualità, le condizioni di pagamento, i tempi di consegna, i servizi di assistenza e la conformità a tutte le disposizioni di legge previste;
- evitare l'insorgenza di conflitti di interessi con i fornitori; laddove si presentino, devono essere immediatamente segnalati all'Organismo di Vigilanza;

- assicurarsi che i fornitori rispettino le normative a tutela dei lavoratori;
- creare, nell'interesse esclusivo della Società, attraverso la corretta gestione delle trattative commerciali con i fornitori, proficue relazioni di lungo periodo;
- non indurre un fornitore a stipulare un contratto a sé sfavorevole alimentando in tale fornitore un'infondata speranza in un successivo contratto più vantaggioso;
- garantire che eventuali atti di cortesia commerciale non siano mai tali da poter originare sospetti di illecito e compromettere l'immagine della Società;
- garantire che sia immediatamente segnalato al diretto superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali (per esempio offerte di denaro o altra utilità da parte di un fornitore a fronte dell'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti che possano favorire detto fornitore nel processo di acquisto);
- vietare pagamenti in favore del fornitore in contanti o per mezzo di titoli al portatore, nonché a soggetto diverso dal fornitore e su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri allorché il fornitore non abbia sede all'estero, fatti salvi casi eccezionali che devono essere adeguatamente giustificati, documentabili e autorizzati da adeguato livello gerarchico;
- acquisire tutte le informazioni relative al fornitore con mezzi leciti e trattare tali dati nel rispetto delle leggi vigenti;
- assicurare che nei contratti con i fornitori sia sempre prevista una clausola di accettazione dei principi del Codice Etico e del Modello 231 di Ecotec S.r.l.;
- conservare informazioni e documenti relativi alla selezione dei fornitori nonché i documenti contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

La violazione delle norme del presente Codice da parte dei fornitori costituisce loro grave inadempimento contrattuale tale da determinare la risoluzione unilaterale e immediata del contratto e il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Società.

ART. 17. I RAPPORTI CON COLLABORATORI E CONSULENTI

I collaboratori a qualunque titolo e i consulenti sono tenuti a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, ciascuno per il proprio ambito di competenza, il presente Codice Etico, le normative aziendali e le istruzioni e prescrizioni ricevute.

L'individuazione e la selezione dei collaboratori e dei consulenti seguono regole di imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nel conferire incarichi professionali, Ecotec S.r.l. tiene in conto i requisiti della: competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa, correttezza, puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali degli incarichi affidati e adeguatezza dei compensi richiesti.

La violazione delle norme del presente Codice da parte di collaboratori/consulenti costituisce loro grave inadempimento contrattuale tale da determinare la risoluzione unilaterale e immediata del contratto e il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Società.

ART. 18. I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione si ispirano ai principi di correttezza, trasparenza ed efficienza e al pieno rispetto delle leggi e delle prescrizioni del presente Codice Etico.

È fatto divieto di offrire ed erogare denaro o altre utilità, anche a seguito di illecite pressioni a titolo personale a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di Ecotec S.r.l. o con lo scopo di indurli al compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio. Questa regola di condotta non può essere elusa ricorrendo a forme di elargizione che, con apparenti diverse modalità (incarichi, consulenze, sponsorizzazioni, ecc.), abbiano la stessa finalità sopra vietata.

È altresì vietato sia tenere comportamenti - compresa la produzione di documentazione non veritiera od omissiva - idonei a influenzare le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione; sia fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati, o comunque, tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale.

I comportamenti descritti sono vietati sia nel corso della trattativa d'affari sia una volta che questa si è conclusa.

Con riferimento all'erogazione di fondi pubblici ogni Destinatario deve astenersi:

- dall'utilizzo di dichiarazioni attestanti fatti e notizie non veritiere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio e nell'interesse proprio o delle società del Gruppo, contributi, finanziamenti o altre erogazioni concessi, a qualsiasi titolo, dalla P.A.;
- dall'utilizzo di contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dalla P.A. per finalità diverse da quelle per le quali erano stati assegnati.

Con riferimento alle negoziazioni con la P.A. e alla partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche, ogni Destinatario è tenuto a:

- operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare la congruità e la fattibilità delle prestazioni previste nel bando di gara;
- intrattenere relazioni trasparenti e corrette con i funzionari della P.A.;
- adempiere alle obbligazioni contrattuali in modo diligente e puntuale.

In tutti i casi in cui uno dei Destinatari riceva da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio richieste implicite o esplicite di benefici di qualsiasi natura è tenuto immediatamente a:

- informare il proprio superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza;
- sospendere ogni rapporto con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio da cui è pervenuta la richiesta.

Tali principi trovano applicazione anche nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i suoi esponenti, ausiliari e consulenti.

ART. 19. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI PUBBLICA VIGILANZA

Ecotec S.r.l. si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle autorità pubbliche di vigilanza per il rispetto della normativa vigente applicabile alla Società, fornendo la massima collaborazione e trasparenza.



La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione e comunicazione eventualmente richiesta dalle autorità pubbliche di vigilanza, anche nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

La Società, inoltre, si impegna a non trovarsi con dipendenti di qualsiasi autorità pubblica di vigilanza e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

Ecotec S.r.l. riconosce che, a volte, possono sorgere dubbi circa la corretta interpretazione di leggi e regolamenti; in tal caso, i dipendenti e i collaboratori dovranno richiedere il parere del responsabile della funzione aziendale competente attraverso gli opportuni canali.

ART. 20. I RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI E ALTRE ASSOCIAZIONI

I rapporti con i sindacati locali sono intrattenuti dalle funzioni preposte con la massima trasparenza e indipendenza al fine unico di approfondire tematiche di interesse per i lavoratori nella direzione del costante miglioramento della posizione dei propri dipendenti, e di promuovere in modo trasparente le proprie posizioni.

Ecotec S.r.l. ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo del proprio *business*. A tal fine instaura un canale stabile di comunicazione con le associazioni di rappresentanza – laddove esistenti –, con gli interlocutori non commerciali della Società, a vario titolo interessati alla buona prosecuzione dell'attività aziendale, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi, presentare le posizioni e opinioni dell'Azienda e prevenire possibili situazioni di conflitto.

A tal fine, Ecotec S.r.l.:

- garantisce risposta alle osservazioni di tutte le associazioni;
- quando possibile, è orientata a informare e coinvolgere, sui temi che interessano specifiche classi di *stakeholder*, le più qualificate e rappresentative associazioni di categoria.

Ecotec S.r.l. non finanzia organizzazioni politiche e sindacali, loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria, diretta o indiretta, nei confronti di esponenti politici e sindacali.

Nessun contributo è altresì erogato, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati, associazioni portatrici di interesse od organizzazioni riconducibili a soggetti esposti politicamente.

Sono ammessi contributi e sponsorizzazioni ad associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico. L'attivazione di ciascuna erogazione è subordinata alla garanzia di congruità, adeguatezza e documentabilità della stessa.

ART. 21 I RAPPORTI CON IL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono elemento cruciale su cui Ecotec S.r.l. basa il perseguimento dei propri obiettivi. La Società, pertanto, riconosce la centralità delle risorse umane, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, diligenza, lealtà, onestà e spirito di collaborazione, tutelando la reputazione e l'immagine della medesima.



I rapporti con e tra il personale si fondano sul rispetto dei diritti individuali e il principio di non discriminazione per motivi di sesso, lingua, religione, opinioni politiche, nazionalità, appartenenza sindacale, condizione sociale e personale.

La Società contribuisce alla crescita professionale dei dipendenti attraverso attività di formazione e sviluppo. Essa promuove, inoltre, lo spirito di squadra e di reciproca collaborazione.

L'acquisizione delle risorse umane risponde a criteri di oggettività, trasparenza e rispetto della normativa di diritto privato e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, evitando qualsiasi forma di favoritismo.

Le procedure di selezione si conformano al criterio dell'accertamento delle attitudini e delle capacità professionali individuali in funzione dell'assolvimento di compiti cui il personale è destinato, dell'organizzazione degli uffici e dei programmi da realizzare, nel rispetto della dignità, della personalità, della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Le informazioni richieste in fase di selezione del personale sono esclusivamente finalizzate alla verifica dei requisiti professionali e psico-attitudinali del candidato e sono trattate nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali.

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro o di collaborazione che preveda retribuzione e condizioni eque e ragionevoli.

Ecotec S.r.l. rispetta le disposizioni di legge vigenti in materia di occupazione ed è contraria a ogni forma di lavoro irregolare. Il rapporto di lavoro/collaborazione si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale e assicurativa, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente lavorativo. La Società garantisce la dignità di dipendenti e collaboratori e condanna ogni forma di sfruttamento della persona.

L'accettazione dell'incarico – quale che sia la sua natura di strutturato, non strutturato, e collaboratore a qualunque titolo – sarà basata su un'effettiva comprensione delle obbligazioni previste dal contratto. Pertanto, alla costituzione del rapporto di lavoro/collaborazione, ogni dipendente e collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
- norme e procedure da adottare, al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- normativa in tema di *privacy*;
- disposizioni del Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- norme comportamentali regolate dal presente Codice Etico;
- procedure che costituiscono attuazione del presente Codice Etico.

Ogni dipendente o collaboratore è tenuto a rispettare i doveri scaturenti dal contratto stipulato, in osservanza di quanto stabilito altresì nelle procedure interne adottate dalla Società.

Ecotec S.r.l. offre le medesime opportunità di carriera a coloro che risultino in possesso delle caratteristiche richieste per l'accesso a funzioni, incarichi e profili superiori, sulla base di criteri



meritocratici, di competenza professionale acquisita e, comunque, sulla base di parametri strettamente professionali.

L'Azienda tutela tutti i dipendenti e i collaboratori e garantisce condizioni ottimali per lo svolgimento delle loro funzioni, specie con riguardo alle categorie a cui la legge riserva una particolare tutela.

Non sono tollerate molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne.

Ecotec S.r.l. vieta a ciascun dipendente o collaboratore di prestare attività lavorativa in stato di ubriachezza ovvero in stato di coscienza alterato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, allucinogene o che comunque influenzino il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. In ogni caso, la Società scoraggia l'abuso di sostanze alcoliche e l'uso di stupefacenti da parte di ciascun dipendente o collaboratore. Essa si impegna, inoltre, a far rispettare i divieti di fumare previsti per legge nei luoghi in cui ciò possa generare pericolo per la sicurezza delle persone e la salubrità degli ambienti.

ART. 22. I RAPPORTI CON LA STAMPA E COMUNICAZIONI ESTERNE

Ecotec S.r.l. comunica in modo aperto e trasparente a tutti i diversi interlocutori, nei limiti della riservatezza commerciale. I rapporti tra la Società e i *mass media*, nonché – più in generale – le comunicazioni ai diversi interlocutori esterni, sono di competenza esclusiva delle funzioni aziendali a ciò espressamente delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società medesima.

I Destinatari non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* e a interlocutori esterni senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative alla Società rivolte all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

PARTE QUARTA - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE INTERNE

ART. 23. UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETÀ

I Destinatari del Codice Etico utilizzano i beni che Ecotec S.r.l. mette a disposizione per lo svolgimento delle attività lavorative:

- in modo strettamente pertinente alla propria attività e impegnandosi a un utilizzo appropriato, efficiente, corretto e razionale;
- tenendo sempre presente l'interesse collettivo all'uso ottimale delle risorse pubbliche, delle fonti di energia e delle risorse naturali, anche in un'ottica di tutela dell'ambiente e delle generazioni future, apportando il proprio contributo alla diffusione e alla sensibilizzazione in tema di sviluppo sostenibile e gestendo, in modo ecocompatibile, le proprie attività.

Ogni Destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili, l'organo direttivo e l'Organismo di Vigilanza di eventi potenzialmente dannosi per Ecotec S.r.l..

ART. 24. PATRIMONIO



Ecotec S.r.l. si impegna a proteggere il proprio patrimonio, in tutte le sue componenti, in modo da evitare perdite, furti, danneggiamenti. I beni facenti parte del patrimonio possono essere utilizzati unicamente per ragioni connesse alle attività che la Società svolge, e in nessun caso per attività personali o illegali.

Più in generale, Ecotec S.r.l. ispira la sua attività al principio di sana e prudente gestione anche con la finalità di salvaguardare la consistenza e l'integrità del suo patrimonio, materiale e immateriale.

ART. 25. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Ecotec S.r.l. assicura il rispetto delle norme nazionali e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale. I Destinatari promuovono il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni distintivi e di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore e le banche dati, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell'autore.

All'uopo, è fatto divieto di porre in essere qualunque condotta finalizzata, in generale, alla contraffazione, alterazione, duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto, dell'opera altrui.

ART. 26. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Ecotec S.r.l. esercita le proprie attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità. Essa si impegna, pertanto, a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

La Società verifica in via preventiva le informazioni disponibili su controparti commerciali, fornitori, *partner* e consulenti al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari, e opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

I Destinatari del Codice Etico, nell'ambito dei diversi rapporti instaurati con Ecotec S.r.l., si impegnano a contrastare vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di provenienza illecita e a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni sospette.

ART. 27. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Per "controlli interni" si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a identificare, misurare, gestire e monitorare e prevenire i rischi aziendali, con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure interne, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda.

Ecotec S.r.l. si propone di utilizzare i più elevati *standard* di controlli interni ed è suo compito diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli ed orientata all'esercizio del controllo stesso.

Nell'ambito delle loro funzioni e competenze, i dirigenti della Società sono tenuti a partecipare alla realizzazione e all'attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti. I dipendenti e i collaboratori di Ecotec S.r.l. devono, per quanto di loro competenza, contribuire al corretto funzionamento del sistema di controllo, non ostacolando le procedure in essere.

Il sistema di controlli interni della Società è sottoposto a formale verifica periodica i cui risultati sono portati all'attenzione dei massimi vertici aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di competenza.

ART. 28. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E DEI CREDITORI

Le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, più in generale, i comportamenti dei Destinatari devono essere ispirati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, i Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della Società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità dell'Azienda.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore e del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo. È obbligo dei Destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e la veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

A tal fine, ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili.

Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente o collaboratore a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici e in conformità alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Nessuno può effettuare alcun tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto. È fatto espresso divieto a chiunque di utilizzare, in mancanza di autorizzazione, i fondi della Società e, in ogni caso, di costituire e detenere fondi, anche esteri, non risultanti dalla contabilità ufficiale.

I dipendenti e i collaboratori di Ecotec S.r.l. che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza mediante l'apposito canale comunicativo informatizzato istituito per le segnalazioni di violazione al presente Codice.

In caso di predisposizione di prospetti e/o documenti relativi alla sollecitazione all'investimento, al pubblico risparmio e/o di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati e non regolamentati, nonché di prospetti e/o documenti relativi a operazioni straordinarie sul capitale, i componenti degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Ecotec S.r.l. coinvolti nella predisposizione di tali prospetti e/o documenti, sono tenuti a garantire costantemente verità, completezza, chiarezza di informazioni, nonché la massima accuratezza nell'elaborazione di dati e informazioni.

Gli amministratori, nonché i responsabili delle funzioni coinvolte a vario titolo nell'esecuzione degli adempimenti relativi:

- alla distribuzione di utili e riserve;
- a operazioni sul capitale (aumenti e riduzioni dello stesso) e adempimenti connessi a tali operazioni, come conferimenti in natura e valutazione degli stessi;
- a operazioni su azioni proprie o della società controllante;

sono tenuti ad agire con onestà, correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto della disciplina civilistica posta a tutela - fra l'altro - degli interessi dei creditori della Società al mantenimento delle loro garanzie patrimoniali. In caso di predisposizione di documenti/relazioni relativi alle sopra richiamate operazioni, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori di Ecotec S.r.l. sono tenuti a garantire costantemente verità, completezza, chiarezza di informazioni, nonché la massima accuratezza nell'elaborazione di dati e informazioni.

ART. 29. ADEMPIMENTI TRIBUTARI

La Società si impegna a effettuare, secondo principi di trasparenza e completezza, gli adempimenti tributari previsti a suo carico dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria. L'agire in modo conforme alla normativa finanziaria con corrette dichiarazioni fiscali e il regolare versamento delle imposte è un comportamento non solo obbligatorio giuridicamente ma anche necessario nell'ambito della responsabilità sociale della società.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/ 2001. È assolutamente contraria all'interesse della Società ogni violazione dei divieti appresso specificati.

PARTE QUINTA - ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

ART. 30. EFFICACIA DEL CODICE ETICO

Ecotec S.r.l. riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici e agli *standard* comportamentali descritti nel presente Codice, anche in chiave di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. n. 231/2001.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato e attuato dalla Società in ottemperanza al D. Lgs. n. 231/2001.

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico è parte essenziale del mandato conferito agli organi sociali e ai dirigenti apicali, nonché delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile, e deve considerarsi parte imprescindibile delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti terzi aventi relazioni d'affari con la Società.

ART. 31. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO

Ecotec S.r.l. si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico e a far rispettare le norme in esso contenute. Gli amministratori sono tenuti a ispirarsi ai principi del documento nel fissare gli obiettivi, nonché in qualsiasi decisione o azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali e gestionali e sul benessere dei dipendenti e della collettività.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo si relazionano con la Società (dipendente e collaboratori, amministratori, consulenti, fornitori) sono tenuti a conoscere il Codice Etico e a contribuire alla sua attuazione, e a tal fine gli organi direttivi ne promuovono e ne assicurano la conoscenza.

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei suoi Destinatari mediante idonea attività di comunicazione, in particolare attraverso:

- la distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali, a dipendenti e collaboratori di adeguata informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito *intranet* aziendale;
- la messa a disposizione ai terzi destinatari e di qualunque altro interlocutore sul sito *web* della Società.

Allo scopo di assicurarne la corretta comprensione da parte di tutto il personale, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, si predispongono specifiche attività di formazione volte a favorire la conoscenza dei principi e delle norme in esso contenuti, e ci si impegna ad approfondire e aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarne il contenuto alle evoluzioni della sensibilità civile, nonché delle normative aventi rilevanza per gli aspetti trattati dallo stesso Codice. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti o collaboratori e la diffusione della conoscenza e la comprensione del Codice vengono monitorate.

Ciascuno dei Destinatari, una volta informato, non potrà invocare a giustificazione del proprio inadempimento, la mancanza di conoscenza del Codice o l'aver ricevuto istruzioni contrarie da qualsivoglia livello gerarchico della Società. Le linee di condotta stabilite nel presente Codice prevalgono rispetto a eventuali istruzioni contrarie impartite dall'organizzazione gerarchica interna.

ART. 32. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ecotec S.r.l., in conformità all'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, istituisce al proprio interno un organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati, di cui il presente Codice Etico è parte integrante e costitutiva.

Tale organismo – la cui struttura e funzionamento trova disciplina compiuta nell'ambito di altri documenti descrittivi del suddetto Modello – è indipendente dal Consiglio di Amministrazione, distinto da tutti gli altri organi e funzioni dell'ente, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo anche in relazione all'attuazione del Codice Etico.

In ordine all'attuazione effettiva del Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza sono devoluti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della Società;
- fornire supporto alle funzioni aziendali nell'interpretazione e attuazione del Codice;
- predisporre programmi di formazione dei Destinatari finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi e dei contenuti del Codice e delle conseguenze delle sue eventuali violazioni;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;
- accertare le violazioni del Codice e proporre l'attivazione del procedimento sanzionatorio agli organi aziendali all'uopo deputati;
- relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, proponendo eventuali modifiche e integrazioni da apportare al Codice sulla base dell'evoluzione normativa, del possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società, e degli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell'attività.

Tali attività sono effettuate disponendo del libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

ART. 33. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Come sopra ricordato, il Codice Etico è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo approvato e attuato da Ecotec S.r.l., in ottemperanza al D. Lgs. n. 231/2001.

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile, e deve considerarsi parte imprescindibile delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.

I Destinatari del Codice Etico dovranno segnalare in qualunque momento ai propri superiori, o all'organo al quale riportano, nonché all'Organismo di Vigilanza fatti o notizie relativi a possibili violazioni del Codice Etico. Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione delle norme in esso contenute, Ecotec S.r.l. predispone dei canali di informazione attraverso i quali, nel rispetto della *privacy* e dei diritti individuali, tutti coloro i quali vengono a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice Etico all'interno della Società possono riferire liberamente e in maniera riservata.

Le segnalazioni devono pervenire alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza (ecotecodv@gmail.com) protetta da *password* e conforme ai protocolli di tutela dei dati, cui accedono, con credenziali di autenticazione univoche, i soli membri dell'Organismo di Vigilanza. È garantita la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni all'OdV potranno altresì essere inoltrate avvalendosi delle tutele in materia di *whistleblowing* previste dal D. Lgs. n. 24/2023, utilizzando il canale di segnalazione interno analogico o orale previsto nella Parte Generale del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo della Società (cfr. par. 6, "Le segnalazioni di illeciti: il cd. *Whistleblowing*").

L'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni di violazioni garantendo la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

A seguito della segnalazione di illecito, sarà onere di Ecotec S.r.l. garantire che nessuno in ambito lavorativo possa subire ritorsioni, illeciti, condizionamenti e discriminazioni di qualunque tipo per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice Etico. Pertanto, a seguito della comunicazione, la Società farà tempestivamente seguire opportune verifiche e, nel caso, adeguate misure sanzionatorie, conformemente a quanto previsto dal Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 adottato e attuato in Azienda.

ART. 34. SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi del Codice Etico, laddove accertata, compromette il rapporto di fiducia tra Ecotec S.r.l. e i propri amministratori, dirigenti in genere, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori.

Le violazioni accertate del Codice Etico, sentite l'Organismo di Vigilanza, daranno luogo a provvedimenti specifici. In coerenza e nel rispetto delle norme legali e contrattuali vigenti, le violazioni accertate potranno anche determinare l'allontanamento dalla Società degli stessi responsabili.

Ecotec S.r.l., in relazione alla gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, adotterà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria. In particolare, ogni violazione del presente Codice, commessa da dipendenti e/o dirigenti, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o



recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Relativamente agli amministratori, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa. In quest'ultima ipotesi, la Società ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori e i consulenti esterni, la violazione dei precetti del presente Codice è sanzionata con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.